SENATO DELLA REPUBBLICA

XII LEGISLATURA

n. 53

RISPOSTE SCRITTE AD INTERROGAZIONI

(Pervenute dal 28 settembre al 4 ottobre 1995)

INDICE

BERSELLI: sulla soppressione della classe prima elementare del plesso di Ponte Santo nel comune di Imola (Bologna) (4-05522) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* *Pag.* 2645

BRIGANDÌ: sull'obbligo imposto ai gestori dei locali di intrattenimento e svago di richiedere l'attivazione del servizio di vigilanza (4-04859) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2647

BUCCIERO: sulla necessità di emettere un decreto che definisca le aree caratterizzate da attività di produzione di materiale di armamento (4-01847) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero)* 2648

CAMPO ed altri: sulla necessità di far rientrare il deprezzamento della lira tra le spese per «imprevisti» del Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo (4-04585) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 2650

CAPUTO ed altri: sulla necessità di coltivare i rapporti socio-economici tra l'Italia e Taiwan (4-04835) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 2651

CARELLA, FALQUI: sui danni provocati [illegible] abbattutasi nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio 1995 sul Gargano (4-02848) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero)* *Pag.* 2652

COPERCINI: sulla cessione di alcuni locali di proprietà dello IACP di Parma alla UIL di Parma (4-05064) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2654

COSTA: sulla necessità di istituire un comando dei vigili del fuoco a Casarano (Lecce) (4-05213) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2656

CUFFÀRO: sulla graduatoria del concorso magistrale per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1994 (4-05600) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2656

CURTO: sulla società Montedipe (4-03885) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 2658

DANIELI: sulle notizie di intimidazioni ed attentati ai danni della minoranza italiana in Istria e Dalmazia (4-03506) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 2660

DE LUCA: sull'aggregazione, in provincia di Parma, della scuola media statale «G. Marconi» ad altra scuola (4-04236) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2662

DEMASI, COZZOLINO: sulla delocalizzazione di alcuni servizi della prefettura di Salerno (4-04245) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* *Pag.* 2663

DE NOTARIS: sullo svolgimento delle elezioni comunali a Crispano (Napoli) (4-01100) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2664

DE NOTARIS ed altri: sulla situazione del comune di Massa Lubrense (Napoli) (4-05019) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2665

DE PAOLI: sulla richiesta di reversibilità della pensione inoltrata dalla signora Elisena Bregoli all'INAIL di Brescia (4-01337) (risp. TREU, *ministro del lavoro e della previdenza sociale)* 2667

DIONISI: sulla ricostruzione di alcune cittadine del Mezzogiorno distrutte dal terremoto del 1980 (4-02791) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2668

DOPPIO: sulla necessità di emanare bandi di concorso a cattedra (4-03789) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2669

DUJANY: sulla criminalità in Valle d'Aosta (4-04807) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2669

FALQUI, DE NOTARIS: sull'acquisizione di un lotto di 24 Tornado ADV (4-04132) (risp. CORCIONE, *ministro della difesa)* 2670

GEI: sull'attribuzione dei docenti della scuola elementare a più plessi (4-05052) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2672

GUERZONI: sulle proteste dei genitori degli alunni della scuola «G. Marconi» di Campogalliano (Modena) per il comportamento di un insegnante (4-04718) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2672

IMPOSIMATO: sul presidente della Croce rossa italiana, dottor Leonardo Caracciolo (4-01351) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità)* 2673

IMPOSIMATO, CORVINO: sul primario del reparto di neurochirurgia dell'ospedale provinciale di Caserta, Massimo Schonauer (4-01709) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità)* 2675

IMPOSIMATO, DI BELLA: sulla gara di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di Caserta (4-05301) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2677

IMPOSIMATO ed altri: sull'attentato consumato ai danni del sindaco di Cervino (Caserta), dottor Antonio Salerno, il 17 marzo 1995 (4-03785) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* *Pag.* 2679

sul rilascio delle autorizzazioni alla società che gestisce il club privato Oddl Shielde di Casagiove (Caserta) (4-04350) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2681

LAFORGIA: sul ritardo nel riconoscimento della cittadinanza italiana al signor Abdulkadir (4-05142) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2681

LA LOGGIA ed altri: sulle intercettazioni telefoniche nei confronti del commercialista Giuseppe Mandalari (4-03624) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2682

LARIZZA: sull'ISPESL di Biella (4-02540) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità)* 2683

sull'ISPESL di Biella (4-03076) (risp. GUZZANTI, *ministro della sanità)* 2683

LONDEI: sulla costituzione di un polo tra l'istituto professionale alberghiero di Piobbico e l'istituto tecnico commerciale di Cagli (Pesaro) (4-04205) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2687

sull'istituto statale d'arte di Cagli (Pesaro) (4-05393) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2688

LORETO: sulla soppressione dello sportello esattoriale nel comune di Massafra (Taranto) (4-04330) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze)* 2689

sulla disattivazione dell'aeroporto di Grottaglie (Taranto) (4-05071) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2690

MANZI, MARCHETTI: sull'ammontare di contributi ordinari corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 per il comune di Rivoli (Torino) (4-04609) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2691

sull'incompatibilità delle cariche di assessore e di consigliere di comuni con popolazione superiore ai 50.000 abitanti (4-05390) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2693

MARCHETTI: sulla decisione di sopprimere la scuola elementare di Sassalbo, nel comune di Fivizzano (Massa Carrara) (4-04829) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2694

MATTEJA: sulle presunte irregolarità che si sarebbero verificate durante le prove del

concorso per vigili del fuoco svoltesi il 27 marzo 1995 (4-05120) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* *Pag.* 2695

MONGIELLO: sull'attribuzione dei seggi per il consiglio regionale della Puglia (4-04144) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2696

PAINI: sulle schede per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive (4-01601) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2697

sulle schede per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive (4-02854) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2698

PEDRIZZI: sull'incarico conferito dalla giunta comunale di Cisterna di Latina al perito elettronico Roberto Incollingo (4-03630) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2699

PETRICCA: sull'opportunità dell'assunzione in ruolo di 10.000 «discontinui» nel Corpo dei vigili del fuoco (4-05421) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2701

PREIONI: sulla ventilata soppressione degli uffici dell'Enel nei comuni di Arone e Borgomanero (Novara) (4-02880) (risp. CLÒ, *ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero)* 2701

RIANI: sull'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie (4-03718) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze)* 2703

ROBUSTI: sulle assenze del segretario comunale del comune di Ostiano (Cremona), dottor Luciano Giovanna (4-03352) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2704

ROCCHI: sul riconoscimento dello *status* di rifugiati politici ai cittadini rumeni Maria Martinovici e Mitila Marinica (4-04932) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2705

ROSSI ed altri: sull'operazione condotta dall'Arma dei carabinieri nei confronti di tre giovani di Foggia il giorno 2 febbraio 1995 (4-03419) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* *Pag.* 2707

SPECCHIA: sulla graduatoria del concorso magistrale per titoli ed esami bandito con decreto ministeriale 20 ottobre 1994 (4-04848) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2708

TABLADINI: sulla criminalità a Brescia (4-04295) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2710

sull'episodio accaduto al giornalista Oliviero Beha durante il programma radiofonico della RAI «Radio Zorro» del 29 maggio 1995 (4-04550) (risp. SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE, *sottosegretario di Stato per gli affari esteri)* 2712

TERRACINI: sulla situazione dell'ordine pubblico nel centro storico di Genova (4-04427) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2713

TURINI: sulla costruzione di un supermercato in un'area destinata a parco pubblico nel comune di Follonica (Grosseto) (4-03886) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2714

sul Comitato giovani per Prodi, con sede in Poggibonsi (Siena) (4-05438) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2716

VILLONE ed altri: sulle elezioni del consiglio comunale di Terzigno (Napoli) (4-04746) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2717

VOZZI: sulla SEM spa in provincia di Potenza (4-03446) (risp. FANTOZZI, *ministro delle finanze)* 2719

VOZZI ed altri: sul rimborso spese riconosciuto ai commissari d'esame della Lucania per i trasferimenti quotidiani (4-05044) (risp. LOMBARDI, *ministro della pubblica istruzione)* 2720

WILDE: sulla copertura del posto di vice segretario comunale a Sirmione (Brescia) (4-05209) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2721

XIUMÈ: sul suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo (4-03579) (risp. CORONAS, *ministro dell'interno)* 2722

BERSELLI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che dalla nota del provveditore agli studi di Bologna al comune di Imola in data 7 dicembre 1994 si evidenzia la soppressione della classe prima elementare del plesso di Pontesanto nel comune di Imola;

che esiste l'esigenza di procedere ad una razionalizzazione generale del sistema scolastico dell'obbligo nel territorio imolese;

che occorre mantenere un equilibrio tra gli insediamenti abitativi e l'ubicazione dei servizi;

che lo sviluppo urbanistico della città è destinato a interessare ulteriormente la zona nord del territorio imolese, comprendente la località di Pontesanto;

che i dati relativi agli obbligati della prima classe elementare degli anni scolastici 1995-1996 - 1996-1997 - 1997-1998 - fanno registrare un progressivo aumento della popolazione scolastica, intenzionata a preferire il plesso di Pontesanto,

si chiede di sapere se non si intenda intervenire per garantire l'apertura della prima classe elementare nel plesso di Pontesanto di Imola nel prossimo anno scolastico 1995-1996.

(4-05522)

(1° agosto 1995)

RISPOSTA. - In merito alla soppressione del plesso di scuola elementare di Pontesanto di Imola, di cui all'interrogazione parlamentare indicata in oggetto, il competente provveditore agli studi ha precisato quanto segue.

La lettera del 7 dicembre 1994, con la quale si preannunciava la non attivazione della prima classe elementare nel plesso di Pontesanto, comune di Imola, ha costituito la formalizzazione degli accordi già intervenuti nella precedente primavera tra l'amministrazione comunale di Imola, i direttori didattici interessati, il distretto scolastico e i rappresentanti dei genitori dei due plessi di Pontesanto e di Zolino.

La questione era stata già ampiamente trattata nei precedenti anni, quando comune e provveditorato avevano condiviso l'opportunità che, nella zona territoriale comprendente i due plessi scolastici di Pontesanto e di Zolino (appartenenti rispettivamente al secondo e terzo circolo didattico di Imola e distanti tra loro circa due chilometri) funzionasse un solo plesso con collocazione a Zolino; ciò sia per la maggiore e migliore consistenza e disponibilità dei locali di Zolino rispetto a quelli di Pontesanto (che, tra l'altro, richiederebbero cospicui finanziamenti per una adeguata ristrutturazione) sia per il numero degli alunni che a Pontesanto, da vari anni, risultavano inferiori a dieci.

L'obiettivo rispondeva, da un lato, ad esigenze pedagogico-didattiche, ponendosi in piena coerenza con la legge n. 148 del 1990 che mira al consolidamento delle piccole scuole per creare nuovi e più consistenti

livelli di aggregazione e di socializzazione degli alunni e una organizzazione più efficiente; dall'altro mirava ad evitare, malgrado l'istituzione di un servizio di trasporto alunni, le spese di gestione, illuminazione, riscaldamento, custodia e guardiania per una scuola con pochi alunni e l'assunzione di gravosi carichi finanziari per la ristrutturazione dei locali dell'edificio di Pontesanto.

La soppressione in parola era stata peraltro anche prevista - a decorrere dall'anno scolastico 1993-94 - dal piano di fattibilità della riforma della scuola elementare approvato dal consiglio scolastico provinciale il 18 dicembre 1990.

Durante l'anno scolastico 1993-94, sia in sede di preiscrizione che successivamente, gli abitanti di Pontesanto avanzarono reiterate e vibranti richieste perchè nell'anno 1994-95 fosse attivata una prima classe; analoga e forte sollecitazione proveniva dagli abitanti di Zolino non più disposti a recarsi a Pontesanto per raffozzarne il piccolo nucleo di alunni colà residenti.

Di fronte al crescente clima di conflittualità tra le due frazioni comunali, il provveditore agli studi fissò un incontro per il giorno 7 marzo 1994 con tutte le parti interessate (sindaco, assessore alla pubblica istruzione del comune di Imola, direttori didattici, presidente del distretto scolastico, rappresentanti dei genitori sia di Pontesanto che di Zolino).

Per risolvere il dibattito e sistemare definitivamente la ormai annosa questione, il medesimo provveditore avanzava la proposta di attivare per l'anno scolastico 1994-95 la prima classe a modulo a Pontesanto, con alunni provenienti sia da tale località che dalla frazione di Zolino; dall'anno 1995-96 in poi la prima classe a modulo sarebbe stata attivata soltanto a Zolino, con un graduale accorpamento dei due plessi in quello definitivo di Zolino.

Tale proposta veniva accolta da tutti i presenti. Conseguentemente in data 7 dicembre 1994, in vista delle operazioni di iscrizione per l'anno 1995-96, il provveditore agli studi preannunciava la non attivazione della prima classe elementare nel plesso di Pontesanto.

Ciò ha suscitato la reazione di alcune famiglie che hanno riproposto l'attivazione di una prima classe nella loro località, dando inizio ad una serie di proteste e facendo aggiungere, agli otto alunni residenti, tre-quattro alunni provenienti da zone distanti e non comprese nello stradario di competenza, pretendendo il funzionamento della classe malgrado gli accordi già intervenuti e nonostante il limitato numero di iscrivendi.

Nel provvedimento formale di determinazione dell'organico di diritto per l'anno 1995-96, adottato in data 12 maggio 1995, il provveditore agli studi ha confermato la posizione assunta nell'incontro del 7 marzo 1995.

Avverso il provvedimento del 12 maggio 1995 i genitori hanno presentato ricorso giurisdizionale al TAR di Bologna invocando la sospensiva: nell'udienza del 28 luglio il TAR ha respinto la richiesta di sospensione del provvedimento.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

BRIGANDÌ. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il Ministro dell'interno, con circolare n. 27 del 1991, ha obbligato i gestori dei locali di intrattenimento e svago (discoteche, locali da ballo) a richiedere, presso le prefetture, l'attivazione del servizio di vigilanza, da operarsi durante ogni trattenimento danzante da parte dei vigili del fuoco, in regime di orario straordinario;

che il costo del servizio, che è a carico delle aziende, può raggiungere, in alcuni casi, anche centinaia di milioni annui ed incide pesantemente sui bilanci delle imprese;

che sul territorio ha poi generato un forte contenzioso, stante gli innumerevoli giudizi amministrativi ancora pendenti; tutto ciò a fronte della introduzione negli anni '80 di una specifica normativa di prevenzione degli incendi, alla quale i locali si sono adeguati sopportando l'onere di ingenti investimenti,

si chiede di sapere:

per quali motivazioni, di carattere tecnico, il Ministro in indirizzo abbia improvvisamente stravolto la linea di condotta formalizzata con la circolare della Direzione generale della protezione civile e servizio antincendio del 20 settembre 1973, n. 86, con la quale si impartivano direttive ai propri organi periferici di trasferire gradualmente il servizio di vigilanza nei locali di pubblico spettacolo a squadre antincendio private, in quanto a circa due anni dalla istituzione di tali squadre «è stato contestato che l'alleggerimento di servizi di vigilanza, con l'istituzione di squadre private di intervento e l'adozione di efficienti impianti di rilevazione ed estinzione degli incendi, non ha portato alcuna conseguenza negativa ai fini della sicurezza e della incolumità pubblica»;

se corrisponda o meno a verità l'asserzione in base alla quale risulterebbe che il servizio di vigilanza non sia stato introdotto per una reale esigenza di incremento dei livelli di sicurezza, ma per motivazioni di ordine squisitamente contrattualistico-sindacale;

se risultasse vera l'ipotesi delle motivazioni di ordine squisitamente sindacali, quali iniziative intenda assumere il Ministro al fine di far cessare una prassi che sembra configurarsi come una «estorsione di Stato».

(4-04859)

(21 giugno 1995)

RISPOSTA. - L'espletamento del servizio di vigilanza antincendi nei locali di pubblico spettacolo è prevista espressamente dal disposto dell'articolo 2 della legge 26 luglio 1965, n. 966.

Per motivi legati a problemi di scarsa disponibilità di personale nonchè di turnazione di quello in servizio e per carenze nelle disponibilità finanziarie da destinare alla retribuzione delle prestazioni lavorative supplementari connesse con l'esercizio della vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco detto servizio non ha potuto trovare pronta e concreta attuazione tant'è che, con circolare n. 86 del 20 settembre 1973, vennero suggeriti criteri sostitutivi prevedendo che all'attuazione delle incombenze in parola si potesse provvedere attraverso l'istituzione di squadre antincendi private.

Il venir meno delle motivazioni che imposero a suo tempo l'adozione delle iniziative suddette e l'obbligatorietà di ottemperare al precetto di cui all'articolo 2 della citata legge n. 966 del 1965, ha, quindi, indotto l'amministrazione a diramare apposite disposizioni tra cui la circolare n. 27 del 7 ottobre 1991 che, nell'abrogare le iniziative disposte con quella del 1973, ha ripristinato l'obbligo, per i gestori dei locali di intrattenimento e svago, di richiedere il servizio di vigilanza da parte del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sulla base delle prescrizioni delle commissioni provinciali di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

BUCCIERO. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che la legge n. 237 del 19 luglio 1993, di conversione del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 149, agli articoli 6 e 7 fa obbligo al Ministro di emettere (entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della predetta legge) un decreto con il quale definire le aree caratterizzate da attività di produzione di materiale di armamento;

che tale decreto, nonostante ogni più accurata ricerca, non risulta pubblicato in *Gazzetta Ufficiale*, pur correndo notizia della sua emissione in data 20 dicembre 1993;

ribadita la riserva sulla fisica e legale esistenza del suddetto decreto,

si chiede di sapere:

se nella elaborazione dello stesso siano rispettate e seguite tutte le prescrizioni e le previsioni indicate nella legge e, in particolare, se siano state individuate le imprese operanti nel settore della produzione di materiale di armamento e se siano state sentite le regioni ove le imprese esplicano la loro attività, al fine di determinare le aree del territorio nazionale da favorire per la razionalizzazione, la ristrutturazione e la riconversione produttiva nel campo civile di dette imprese;

se, comunque, la volontà del Ministro nella scelta delle aree sia indirizzata o meno nel tener conto solo di alcune realtà imprenditoriali, senza considerare tutte le altre;

specificatamente, se si intenda agevolare solo gruppi imprenditoriali a carattere pubblico, in particolare la Finmeccanica del gruppo IRI, per ripianare grosse perdite accumulatesi per effetto di malgoverno, o esclusivamente gruppi del Nord, senza tenere conto di imprese, sia pur minori, ma non meno rilevanti per tecnologia e importanza strategica, collocate al Sud;

se non si ritenga che, se così fosse, si vanificherebbe la finalità della legge, che ha per oggetto proprio «Interventi urgenti per l'economia», e si mortificherebbe la realtà imprenditoriale del Sud che va sostenuta al pari di quella del Nord;

se si tenga conto inoltre che l'eventuale individuazione nel territo- [illegible] di una sub area nel brindisino solo perchè lì operano

aziende del gruppo IRI-Finmeccanica, rischia di perpetuare l'azione di esclusivo sostegno delle imprese pubbliche, collocate nel Nord, fortemente deficitarie, con la conseguenza che si aggiungerebbe la beffa di far risultare un'opera di sostegno all'imprenditoria pugliese, mentre essa è direttamente destinata ad imprese che hanno le loro radici al Nord, al grave danno di non consentire ad altre imprese che operano nella stessa regione di poter usufruire di detti stanziamenti, così facendo confluire danaro realmente necessario alla ripresa imprenditoriale meridionale;

se non si ritenga che, ad evitare la beffa e il danno, non si debba invece considerare «area» tutta la Puglia e non solo quella sua zona ove sono insediate industrie della Finmeccanica, ricordando l'esperienza della Tecnovar, operante in Puglia nel settore della produzione di materiali di armamento con dichiarato valore «strategico», la quale ha già proceduto alla riconversione dell'azienda ed in data 4 novembre 1993 ha provveduto ad inviare alla regione Puglia istanza documentata chiedendo l'accesso ai benefici della legge n. 237 del 1993, ricordando altresì che la giunta regionale pugliese, in data 7 dicembre 1993, ha deliberato l'accettazione del piano, quantificando anche l'intervento finanziario, trasmettendo la pratica al Ministero competente.

(4-01847)

(20 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Il decreto di individuazione delle aree colpite dalla crisi dell'industria dei materiali bellici verrà pubblicato in allegato al decreto regolamento che stabilisce modalità e procedure per la richiesta e concessione benefici di cui alla legge 19 luglio 1993, n. 237, articolo 6, commi 7-9. Lo schema di tale decreto è stato predisposto dal Ministero dell'industria ed è in corso di perfezionamento secondo la procedura di cui all'articolo 17 della legge n. 400 del 1988.

In linea di principio il Ministero dell'industria, sentito pure l'Ufficio di coordinamento della produzione di materiali di armamento, così come previsto dal citato articolo 6 della legge n. 237 del 1993, ha individuato quelle province nelle quali l'occupazione nelle produzioni militari era eguale o superiore al 10 per cento del totale dell'occupazione nazionale. Sono state poi aggiunte pochissime aree riferibili a produzioni di elevatissimo valore strategico per la difesa nazionale (ad esempio siluri).

Pur non trascurando la realtà che il gruppo Finmeccanica controlla oramai oltre il 70 per cento delle produzioni di difesa l'amministrazione ha individuato le aree sulla base del soprarricordato criterio matematico-oggettivo.

Per quanto infine attiene alla realtà imprenditoriale operante nella provincia di Bari, la stessa, che per la sua dimensione estremamente ridotta sarebbe rimasta logicamente esclusa dalle provvidenze in questione, è stata inserita - approvando un valido e congruo programma di efficientamento - nelle misure straordinarie previste dall'articolo 2, commi 3-5, della legge 22 novembre 1994, n. 644.

Peraltro è da considerare che l'industria bellica italiana, cresciuta impetuosamente nel ventennio 1955-1975, risente di uno sviluppo privo di un quadro di riferimento economico e che di conseguenza deve oggi

trovare un equilibrio finanziario in una maggiore flessibilità ed in una contemporanea capacità di adattarsi, senza perdere vitalità, a più bassi ratei produttivi. Ciò comporta altresì dei sacrifici sociali di breve periodo proprio nella prospettiva di trovare quell'organico rilancio tale da assicurare anche una ripresa dell'occupazione.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(28 settembre 1995)

CAMPO, PIERONI, CARELLA, ROCCHI, DI MAIO. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che con delibera n. 67/88 del 25 febbraio 1988 il Comitato direzionale per la cooperazione allo sviluppo, in relazione alla definizione del rapporto tra organizzazioni non governative e Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo, si prevede «un eventuale accantonamento per imprevisti, fino ad un massimo del 10 per cento del costo complessivo del programma; per spendere tale ammontare, l'organizzazione non governativa dovrà chiedere autorizzazione alla Direzione generale per la cooperazione allo sviluppo e specificare la motivazione della spesa, fornendo il dettaglio dei costi; la percentuale per imprevisti, nella misura in cui sarà spesa, dovrà essere regolarmente rendicontata»;

che dal 1993 la svalutazione della lira rispetto al dollaro sta creando gravi problemi per le attività delle organizzazioni non governative nei paesi in via di sviluppo, con effetti sia sugli stipendi corrisposti ai quadri locali (i quali, per esempio, se nel 1992 ricevevano, secondo gli accordi stipulati, 1.000 dollari mensili, equivalenti a lire 1.200.000, oggi, per la stessa cifra di lire 1.200.000 ricevono solo 750 dollari) sia sui costi generali in loco del progetto,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che il forte deprezzamento della lira nei confronti del dollaro non rientri nella categoria di «imprevisti» di cui alla delibera n. 67/88, in quanto costringe gli operatori locali a svolgere con forte difficoltà le loro attività;

se non ritenga di dover concedere alle organizzazioni non governative che ne facciano richiesta l'accesso parziale o totale al 10 per cento del costo totale del progetto accantonato per imprevisti.

(4-04585)

(31 maggio 1995)

RISPOSTA. - Si concorda in linea di massima con l'opportunità, prospettata dagli onorevoli interroganti, di far rientrare il forte deprezzamento della lira nei confronti del dollaro o di altre valute, registrata dal 1993 ad oggi, tra le spese per «imprevisti» indicate nella delibera del comitato direzionale n. 67/88 del 25 febbraio 1988.

All'utilizzo dei fondi accantonati per «imprevisti» si à fatto ricorso già in passato per consentire alle organizzazioni non governative di

fronteggiare le maggiori spese, rispetto al documento di progetto approvato, dovute al deprezzamento della lira nei confronti del dollaro o della valuta del paese beneficiario dell'intervento.

Occorre comunque sottolineare che per usufruire di tale opportunità le organizzazioni non governative sono tenute a richiedere preventiva autorizzazione alla direzione generale per la cooperazione allo sviluppo del Ministero degli affari esteri e a dimostrare le maggiori spese sostenute, attraverso idonea documentazione attestante i trasferimenti bancari effettuati ed i relativi tassi di cambio. Al pari degli altri impegni di spesa, quelli per imprevisti sono sottoposti all'approvazione dei competenti organi di controllo.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(28 settembre 1995)

CAPUTO, PORCARI, TERRACINI, CASTELLANI, DELL'UOMO, BONANSEA, RIANI, MOLTISANTI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che l'Italia ha un interesse preminente a coltivare i rapporti socio-economici con Taiwan e di portarli al più alto livello possibile, compatibilmente con la necessità di non rompere con la Repubblica popolare cinese;

che soltanto l'anno scorso abbiamo portato, dopo esitazioni anche troppo lunghe, il livello diplomatico della nostra rappresentanza a quello dei maggiori paesi europei;

che il flusso dei turisti da Taiwan è in continuo aumento e crescerà ulteriormente il prossimo mese di luglio con l'inaugurazione di un volo diretto, bisettimanale, tra Roma e Taipei;

che l'interesse del mondo imprenditoriale di Taiwan a collaborare con l'Italia in tutti i campi è in rapida ascesa e che pertanto bisogna aspettarsi una richiesta crescente anche di visti di affari;

che le aspettative da parte del governo di Taiwan nei nostri confronti sono molto alte, come dimostra anche la recentissima visita del Ministro dell'economia Chang accompagnato da una nutrita delegazione;

che qui sono in gioco somme di denaro ed interessi che trascendono di gran lunga i problemi burocratici e di bilancio accampati dal Ministero come scusa per la sua inazione;

che i tempi di attesa per i visti richiesti dai cittadini di Taiwan, invece di ridursi, sono stati portati, in data 15 giugno, da otto giorni ad un mese,

si chiede di sapere:

quali soluzioni immediate, possibilmente operative fin da questa stagione estiva, il Ministro in indirizzo abbia in mente per potenziare la nostra rappresentanza a Hong Kong e Taiwan in modo sufficiente ad evitare altre brutte figure;

quando verranno stanziati i mezzi necessari per assumere, nella sede di Taipei, quei tre o quattro impiegati cinesi che basterebbero a risolvere il problema;

quando il Governo si deciderà ad affrontare globalmente il problema del riordino delle nostre sedi consolari, che oggi non rispondono più alle nuove esigenze e che presentano squilibri clamorosi specie per quel che riguarda i paesi ex comunisti e le nuove repubbliche nate dalla dissoluzione dell'URSS.

(4-04835)

(20 giugno 1995)

RISPOSTA. - Nelle sue premesse l'interrogazione richiama la compatibilità fra gli interessi a coltivare i rapporti socio-economici con Taiwan e «la necessità di non rompere con la Repubblica popolare cinese», materia certamente riconducibile ad atti di indirizzo politico, estranei al riferimento a «problemi burocratici e di bilancio accampati dal Ministero come scusante per la sua inazione».

L'osservazione secondo la quale l'assunzione di «tre o quattro impiegati cinesi» basterebbe a risolvere i problemi di Hong Kong e Taiwan appare forse eccessivamente riduttiva.

In relazione al potenziamento del consolato generale in Hong Kong era stato previsto il rafforzamento della sede mediante l'assunzione di personale a contratto, il cui contingente sarebbe stato opportunamente aumentato con il decreto-legge 23 giugno 1995, n. 247.

Venuto meno tale decreto-legge - e perdurando tuttora quei noti limiti di bilancio e di personale aggiuntivo di ruolo - è stato chiesto al Ministero delll'interno l'invio in missione ad Hong Kong di due agenti della polizia di Stato, da adibire, sia pure in via temporanea, al settore visti.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(28 settembre 1995)

CARELLA, FALQUI. - *Ai Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e dei lavori pubblici.* - Premesso:

che l'Italia meridionale, nei primi giorni di gennaio, è stata colpita da un'abbondante nevicata, che ha creato notevole disagio nei centri interessati;

che gravi sono stati i danni riportati, nei settori dell'agricoltura, dell'allevamento, dell'artigianato e del patrimonio forestale, dalla provincia di Foggia e, in particolar modo, dalle zone del Gargano e del Subappennino dauno;

che le più gravi difficoltà incontrate dalla popolazione sono collegate alla mancanza di energia elettrica che si è protratta per oltre 6 giorni in numerosi centri del foggiano, tra i quali, per citarne alcuni, Candela, Orsara di Puglia, Peschici, Vico, Vieste, Cagnano Varano;

che il *black-out*, oltre a creare numerosi disagi alla popolazione, ha provocato notevoli danni economici nel settore impegnato nella commercializzazione e nella vendita di derrate alimentari;

che i gravi disservizi nell'erogazione dell'energia elettrica sono da imputare non solo ai rilevanti ritardi dell'Enel nelle operazioni di ripristino della rete elettrica, ma anche, e soprattutto, all'imprevisto e non consueto crollo di numerosi tralicci dell'alta tensione;

che l'abbondanza della nevicata, nonchè la sua eccezionalità per province come quella ora interessata, non può in alcun modo giustificare una fragilità così evidente, per non dire plateale, delle strutture portanti delle linee di alta tensione,

si chiede di sapere:

se i Ministri in indirizzo intendano avvalersi di tutti i poteri loro conferiti per accertare a quali disfunzioni di esercizio o di manutenzione delle linee, o a quali errori di progettazione degli elettrodotti, devono addebitarsi le responsabilità di un incidente deplorevole e inverosimile, quale quello del crollo dei tralicci dell'alta tensione;

se, in particolare, non ritengano doveroso aprire un'inchiesta al fine di verificare l'idoneità delle tecniche costruttive e dei materiali impiegati nella costruzione delle reti di alta tensione e di accertare lo stato attuale delle stesse per evitare il ripetersi di analoghi incidenti;

se, infine, non ritengano oltretutto opportuno adottare provvedimenti tendenti al risarcimento dei gravi danni subìti dalle utenze in conseguenza della prolungata interruzione dell'erogazione dell'energia elettrica.

(4-02848)

(18 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria presso l'Enel spa e da quanto comunicato dal Ministero dei lavori pubblici risulta quanto segue.

Nella notte tra il 3 ed il 4 gennaio del corrente anno si è abbattuta sul Gargano e sul Subappennino una precipitazione nevosa di proporzioni eccezionali, con spessore del manto nevoso che ha raggiunto, in alcuni centri, anche alcuni metri; le condizioni atmosferiche particolarmente avverse hanno provocato il danneggiamento delle linee di alta tensione con la conseguente disalimentazione delle cabine primarie di Vieste, Ischitella, Ascoli Satriano e Bovino. Peraltro, analogo grave danneggiamento ha subito la linea elettrica Benevento-Foggia delle Ferrovie dello Stato.

L'interruzione dell'erogazione di energia elettrica ha interessato 45 comuni per circa 76.000 utenti.

Per far fronte alla gravissima emergenza l'Enel ha prodotto un eccezionale sforzo, impegnando nella provincia di Foggia circa 800 uomini e 350 mezzi, con l'utilizzo di elicotteri nelle aree ove la viabilità era interrotta, oltre al personale di 18 ditte appaltatrici.

Già nei tre giorni successivi all'evento, più del 70 per cento dei comuni risultava rialimentato; il servizio elettrico è stato ripreso con gradualità, a causa dell'entità dei danni, del perdurare delle condizioni climatiche avverse e della completa paralisi della viabilità.

Numerose documentazioni fotografiche e testimonianze raccolte *in loco* confermano che sui conduttori si erano formati manicotti di ghiaccio e neve dello spessore fino a circa 130 millimetri. I venti superiori ai

100 chilometri orari hanno, quindi, determinato sollecitazione notevolmente superiore a quelle indicate dalle vigenti normative che regolamentano la costruzione delle linee aree esterne (spessore massimo dei manicotti di ghiaccio di 12 millimetri e venti di 65 chilometri orari).

Il cedimento delle strutture, conseguente alle condizioni di lavoro eccezionali, non può quindi essere attribuito in nessun modo a difetti costruttivi degli impianti.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(26 settembre 1995)

COPERCINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e Ministro del tesoro e ai Ministri dell'interno, del lavoro e della previdenza sociale e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che l'Unione italiana lavoratori (UIL) di Parma nel 1985 richiese al locale Istituto autonomo case popolari (IACP) la concessione in affitto di alcuni locali commerciali ove stabilire la propria sede, dichiarandosi disponibile a corrispondere il canone, ancorchè non fissato, richiesto dallo IACP stesso;

che la legislazione vieta una simile assegnazione se non scaturita da una pubblica gara, ma si trovò un espediente, qualcuno dice, che rendesse possibile l'operazione: i locali, parrebbe, furono concessi in locazione al comune di Parma, al canone base stabilito dall'ufficio tecnico erariale; nello stesso momento il comune avrebbe stipulato un contratto di sublocazione con la UIL di Parma al medesimo canone; il sindacato avrebbe quindi ottenuto, ad un canone agevolato, i locali inizialmente richiesti direttamente allo IACP;

che il comune sembrerebbe avere le funzioni di solo anello intermedio e, finanziariamente, il canone parrebbe una semplice partita di giro: ma non per la metà di circa 800.000 lire che il comune sembra pagare annualmente come tassa di registrazione del contratto, cifra che poi, per probabile dimenticanza, non farebbe pagare al sublocatario.

che nel 1989 in ossequio a nuove norme legislative lo IACP applicò sul canone in questione, allora circa lire 30.000.000, l'IVA;

che nel 1991 sembra che il comune abbia scritto timidamente alla UIL per recuperare questa ulteriore spesa, alla quale lettera la UIL pare abbia risposto che il contratto doveva considerarsi tacitamente prorogato alle stesse condizioni del precedente, e quindi senza IVA, ma nella risposta pare abbia chiesto la fatturazione dei distinti importi, imponibile ed IVA;

che il comune non potendo procedere a questa fatturazione separata sarebbe costretto, come effettivamente pare faccia, a richiedere solo il canone base, perdendo l'importo dell'IVA: facendo il calcolo sul periodo 1989-1997, anno nel quale terminerà il contratto, l'importo perduto ammonta a circa 55 milioni;

che attualmente la UIL utilizza come uffici aperti al pubblico anche i locali accessori al piano interrato e censiti come magazzino, il che

parrebbe configurare, oltre ad un illecito cambio di destinazione d'uso non autorizzato, pure un illecito per le condizioni lavorative in cui sono costretti ad operare gli addetti; i locali aperti al pubblico risultano completamente interrati e senza finestre, mancano di riscaldamento ed aerazione anche forzata e pare contravvengano anche ad altre norme di sicurezza,

l'interrogante chiede di sapere:

ammesso che tutto quanto esposto corrisponda a verità, se sia legittimo che il comune di Parma eroghi al sindacato UIL dei contributi, se pur mimetizzati sotto l'aspetto di canone di affitto non recuperabile;

se sia ammissibile sotto il piano dell'opportunità e legislativo che un sindacato che tratta con il Governo principalmente di tutela dei lavoratori permetta che i propri dipendenti operino in ambienti con inadeguate condizioni igienico-sanitarie e di sicurezza;

se non sia il caso di prendere provvedimenti, accertati i fatti, a carico dei responsabili.

(4-05064)

(5 luglio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della presidenza del Consiglio dei ministri.

Sulla questione evidenziata questa amministrazione non ha poteri di intervento, rientrando la fattispecie nell'autonomia dell'ente locale, fermo restando che eventuali illeciti potranno essere denunciati, da chiunque ne sia a conoscenza, nelle sedi competenti.

Da accertamenti, comunque, effettuati dalla prefettura di Parma risulta che, effettivamente, in data 22 marzo 1985 l'Istituto autonomo case popolari di Parma cedette, ad uso non abitativo e dietro il pagamento di un canone di affitto annuo di lire 86.000.000, alcuni locali al medesimo comune che ne aveva fatto formale richiesta, al fine di adibirli a scopi istituzionali, ad associazioni, organizzazioni sindacali e luoghi di culto.

Successivamente i suddetti locali vennero concessi dal comune in locazione alla UIL con un contratto, previamente esaminato dal Coreco, che fissava l'importo del canone annuo in lire 26.000.000 più le spese; per quanto riguarda l'adeguatezza di tale canone c'è da osservare che i locali erano in precedenza utilizzati dalla locale Cassa di risparmio con il corrispettivo di 2 milioni e cinquecentomila lire all'anno.

Nel 1989, oltre al canone dovuto, è stata versata allo IACP l'IVA pari al 19 per cento, senza che il comune abbia potuto, a sua volta, applicare l'aliquota IVA sul canone di locazione convenuto con la UIL per compensare la somma pagata per la locazione dell'immobile.

La richiesta, avanzata dal comune, tesa ad ottenere l'aumento del canone precedentemente pattuito in modo da recuperare la maggiore somma erogata per il pagamento dell'IVA, non ha trovato accoglimento, in quanto la UIL ha opposto la non ammissibilità, durante la vigenza contrattuale della sublocazione, di aumenti unilaterali.

Alla scadenza del contratto, tacitamente prorogato in mancanza di disdetta per l'ulteriore periodo dal 1° giugno 1991 al 31 maggio 1997, la

giunta municipale ha deliberato la rideterminazione del canone alla luce delle variazioni dei prezzi accertati dall'Istat.

Riguardo, poi, l'ipotizzato illecito edilizio per cambio di destinazione d'uso dei locali oggetto di esposto, risulta che lo IACP, in data 31 marzo 1987, aveva presentato al comune, ai sensi dell'articolo 31 e seguenti della legge 28 febbraio 1985, n. 47, istanza di condono, regolarmente accolta, per sanare opere abusive varie, tra cui la ristrutturazione dei locali.

Risulta, altresì, che a seguito di ulteriori segnalazioni di illeciti edilizi, è stato avviato un procedimento tendente ad accertare eventuali abusi.

Ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, le locazioni assoggettate ad IVA non sono soggette a tassa di registro.

I rapporti contrattuali instaurati tra il comune e la UIL furono, comunque, già oggetto di un procedimento avviato dalla procura generale della Corte dei conti che, in data 27 febbraio 1991, ne dispose l'archiviazione.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

COSTA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per sapere che cosa si attenda per istituire a Casarano - il più importante polo industriale della provincia di Lecce - un comando di vigili del fuoco; ciò con riferimento all'aumento esponenziale degli incendi che si verificano nella zona e che richiedono anzitutto tempestività di interventi che solo una strutura permanente in loco è in grado di assicurare.

(4-05213)

(13 luglio 1995)

RISPOSTA. - L'istituzione di un distaccamento nel comune di Casarano non rientra nel piano elaborato da questa amministrazione che prevede l'apertura di 65 nuovi distaccamenti sull'intero territorio nazionale di cui tre nella stessa regione Puglia.

Il motivo di tale esclusione risiede nella minore importanza del servizio antincendi nel comprensorio di Casarano rispetto ad altre più pressanti esigenze che si sono manifestate in altre aree del territorio nazionale.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

CUFFÀRO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che con decreto ministeriale 20 ottobre 1994 è stato bandito un concorso magistrale per titoli ed esami;

che i candidati che sostengano la prova di lingua dovrebbero usufruire del punteggio di merito solo per i posti di lingua,

si chiede di sapere:

se il Ministro intenda predisporre, per il predetto concorso, una graduatoria unica ovvero separata;

qualora la graduatoria fosse unica, se i candidati potranno usufruire del punteggio acquisito con la prova di lingua per la nomina in posti per i quali la prova di lingua non è prevista (ad esempio, ambito matematico-scientifico, ambito antropologico);

qualora si verificasse la condizione di cui al capoverso precedente, se non vi sia il rischio di ledere i diritti acquisiti dai candidati che non sostengono la prova di lingua;

se la lingua non debba essere considerata, per le modalità con cui è stato formulato il bando di concorso, un *optional*, ovvero un fattore non valutabile ai fini della graduatoria.

(4-05600)

(2 agosto 1995)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione parlamentare in oggetto indicata si sollecitano, in sostanza, iniziative atte ad evitare che il punteggio attribuito, per il superamento della prova facoltativa di lingua straniera, ad una parte soltanto dei candidati al recente concorso magistrale, possa pregiudicare i diritti di quei candidati che a tale prova non si sottopongono.

Al riguardo, si ricorda anzitutto che, in conformità di quanto previsto dal bando del concorso in parola, la prova facoltativa, finalizzata all'accertamento delle conoscenze di una o più lingue straniere, può essere sostenuta solo dai candidati che abbiano superato la prova scritta e la prova orale.

Il superamento della suddetta prova facoltativa dà diritto all'attribuzione di un punteggio fino ad un massimo di 10 punti «in aggiunta a quelli previsti dall'articolo 2 della legge 20 maggio 1982, n. 270» (prova scritta ed orale).

Ciò premesso, va confermato che le disposizioni inserite nel bando, circa l'espletamento delle prove facoltative di lingua straniera, non sono frutto di scelte amministrative, ma scaturiscono dall'esatta applicazione delle norme previste dalla legge n. 114 del 9 aprile 1993, le quali, in attesa dell'attuazione dell'articolo 3 della legge n. 341 del 19 novembre 1990 - riguardante la formazione universitaria anche per i docenti della scuola elementare - dispongono che nel concorso magistrale vengano effettuate a domanda le prove di cui trattasi.

Va inoltre chiarito che l'insegnamento della lingua straniera nella scuola elementare non costituisce un insegnamento separato od opzionale, ma si inserisce nel curricolo disciplinare obbligatorio di tutti i docenti; di conseguenza, per tale insegnamento, devono essere utilizzati solo i docenti di ruolo che, in attesa della riforma universitaria sopracitata, vengono a tale fine specializzati in servizio per mezzo della frequenza di appositi corsi di formazione. Diversamente da quanto stabilisce l'ordinamento della scuola secondaria, quindi, nella scuola elementare non è possibile istituire posti separati per il solo insegnamento

della lingua straniera e, di conseguenza, non è possibile, come ipotizzato nell'interrogazione, stabilire nell'ambito del concorso magistrale graduatorie separate per l'immissione in ruolo su «posti» d'insegnamento di lingua straniera.

Nel suddetto bando, quindi, è prevista una sola graduatoria generale di merito, dalla quale sono tratti, in stretto ordine di graduatoria, i vincitori, i quali, nel caso abbiano superato anche le prove facoltative di lingua straniera, una volta immessi in ruolo, sono vincolati in via permanente ad essere utilizzati prioritariamente in ambiti disciplinari che comprendono anche l'insegnamento delle lingue straniere (si veda l'articolo 11, comma 14, e l'articolo 14, comma 5, del decreto ministeriale 20 ottobre 1994).

Per le suesposte considerazioni e stante l'obbligo per l'amministrazione di dare attuazione alle vigenti disposizioni normative, non si ritiene che, nella fattispecie, possano configurarsi lesioni di diritti acquisiti a danno di quei candidati che non sostengono le prove di lingua straniera.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

CURTO. - *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che la Montedipe, conformemente agli accordi di Roma del 26 gennaio 1983, si era impegnata, in relazione alla esigenza di reindustrializzazione dell'area di Brindisi, alla ricollocazione al lavoro del personale in cassa integrazione guadagni straordinaria;

che all'uopo la Montedipe stessa ebbe a stipulare accordi con la società Starec srl (società di servizi per la tutela della sicurezza e la salvaguardia dell'ambiente);

che per il personale esecutivo fu siglato un accordo che prevedeva appunto l'assunzione di lavoratori in cassa integrazione guadagni straordinaria;

che la Montedipe dopo aver ripetutamente minacciato di licenziamento il signor Antonio Taurisano, nato il 18 novembre 1938 a Francavilla Fontana, dipendente Montedison dall'8 ottobre 1963 al 15 ottobre 1989, costrinse lo stesso al passaggio diretto ed immediato alla Starec medesima, sottoponendogli un contratto di assunzione già predisposto e firmato ed inoltre avallato dalla FULC provinciale garantendo allo stesso Taurisano la ricollocazione in altra attività lavorativa nell'ambito del territorio di Brindisi se l'azienda Starec avesse cessato l'attività;

che prima della scadenza dei 36 mesi, constatate le difficoltà in cui si trovava la Starec, il Taurisano comunicava alla ECP-Enichem-Polimeri con sede in Milano, società subentrata alla Montedipe, che la Starec aveva cessato quasi completamente l'attività;

che così come ampiamente previsto dal lavoratore alla scadenza dei 36 mesi lo stesso riceveva lettera di licenziamento con decorrenza 5 aprile 1993;

che, in seguito a tanto, il Taurisano adiva le vie legali nei confronti dell'Enichem invitata dal giudice, dottor Di Schiena, a trovare una soluzione entro il 10 aprile 1995, cioè prima della emissione della sentenza definitiva,

l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative intenda assumere il Ministro in indirizzo per evitare una palese violazione della legge, che creerebbe opportunità per le aziende di porre in essere anche per il futuro atti prettamente simulati.

(4-03885)

(29 marzo 1995)

RISPOSTA. - Le risultanze della visita ispettiva effettuata dall'ispettorato del lavoro di Brindisi hanno evidenziato che già verso la fine degli anni ottanta, presso l'attuale stabilimento petrolchimico Enichem, all'epoca gestito da Montedipe, si manifestarono sensibili esuberi di personale, con conseguente ricorso al trattamento di integrazione salariale straordinaria.

Al fine di consentire una ricollocazione in altre attività produttive dei dipendenti in esubero e sospesi dal lavoro la società aveva studiato la possibilità di promuovere la nascita di varie piccole aziende (il cosiddetto «indotto» del petrolchimico), le quali, sorgendo e sviluppandosi all'ombra della grande industria, avrebbero potuto costituire nuove fonti di occupazione per i lavoratori in eccedenza.

Secondo quanto riferito dall'organo periferico, in tale contesto va inserita la vicenda segnalata nell'interrogazione parlamentare in oggetto e relativa al lavoratore Antonio Taurisano, effettivamente sin dall'8 ottobre 1963 alle dipendenze dello stabilimento petrolchimico brindisino, inizialmente gestito dalla Montedison, ma risultante in esubero nel 1983 e sospeso dal lavoro per la cassa integrazione guadagni straordinaria.

Emerse, pertanto, l'opportunità di una sua ricollocazione in altra attività produttiva, mediante passaggio diretto ed immediato da Montedipe alla Starec srl, una piccola azienda operante nel settore della tutela ambientale e della ricerca ecologica.

Il lavoratore suddetto accettò tale passaggio diretto ed immediato propostogli da Montedipe, sottoscrivendo, in data 18 settembre 1989, un apposito accordo con l'assistenza e la garanzia di tre rappresentanti della FULS (il sindacato unitario dei lavoratori chimici) i quali firmarono, a loro volta, il relativo verbale.

Veniva posta la condizione che, nell'ipotesi che la Starec avesse cessato l'attività produttiva entro il periodo di 36 mesi dalla data di assunzione del Taurisano, la Montedipe avrebbe garantito a quest'ultimo la ricollocazione in altra attività lavorativa nell'ambito del territorio di Brindisi.

Così lo stesso, licenziato dalla Montedipe in data 15 ottobre 1989, venne assunto dalla Starec il giorno successivo.

In effetti, dalle risultanze d'archivio dell'Ispettorato è emerso che, in data 14 novembre 1990, in occasione di una ispezione eseguita alla Starec nell'ambito della normale attività istituzionale, il Taurisano venne trovato regolarmente sul posto di lavoro e interrogato come tutti gli altri dipendenti.

Tuttavia, successivamente, stante la congiuntura economica sfavorevole, l'attività della Starec cominciò ad incontrare difficoltà, registrando un calo delle occasioni di lavoro.

Pertanto il lavoratore interessato, allarmato da tale situazione, nonchè dal verificarsi di ritardi nella corresponsione della retribuzione mensile, con nota del 3 ottobre 1992, e cioè pochi giorni prima della scadenza dei 36 mesi, prevista per il 16 ottobre 1992, intimava alla ECP Enichem polimeri, nel frattempo subentrata alla Montedipe, di essere ricollocato in altra attività lavorativa nell'ambito del territorio di Brindisi, ai sensi dell'accordo del 1989, giacchè l'attività della società doveva considerarsi quasi totalmente cessata.

Di fatto il Taurisano veniva licenziato dalla Starec, per riduzione di personale, in data 5 aprile 1993.

Pertanto lo stesso, con ricorso al pretore del lavoro instaurava apposita vertenza contro l'Enichem, chiedendo il rispetto dell'accordo sottoscritto.

L'ispettorato ha evidenziato che, prescindendo dalla definitiva decisione giudiziale, dal complesso dei fatti innanzi riportati non emerge alcuna violazione di legge perseguibile da parte dello stesso organo ispettivo.

Infine va precisato che l'attività della Starec non risulta essere mai cessata: l'azienda è tuttora operante, sia pure occupando soltanto 3 dipendenti, a fronte dei 7 lavoratori impiegati in passato.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(28 settembre 1995)

DANIELI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri degli affari esteri e per gli italiani nel mondo e della difesa.* - Per sapere:

se corrisponda al vero la notizia secondo la quale gli appartenenti alla minoranza italiana in Istria e Dalmazia sarebbero vittime di intimidazioni ed attentati da parte di gruppi croati che considerano i nostri connazionali dei «nemici potenziali» in quanto presunte «quinte colonne» della Serbia;

se risulti al Governo che si stia preparando un ulteriore giro di vite nei confronti degli italiani abitanti in Croazia da porre in atto in occasione di un prossimo, imminente attacco alla Craina.

(4-03506)

(1° marzo 1995)

RISPOSTA. - In questi ultimi mesi la situazione in Croazia è stata caratterizzata da due successive iniziative militari del Governo di Zagabria, che hanno portato rispettivamente in maggio e in agosto, alla reintegrazione sotto la sovranità croata delle regioni della Slavonia occidentale e delle Krajine.

In occasione dell'azione croata in Slavonia occidentale, il Governo italiano insieme con i propri *partner* comunitari, nel condannare ferma-

mente le rappresaglie serbe sulla città di Zagabria ha espresso viva preoccupazione per i rischi di *escalation* ed ha sostenuto nelle sedi internazionali utili la necessità di un univoco e fermo messaggio alle autorità di Zagabria affinchè desistessero dalla logica di guerra in favore del ritorno al metodo negoziale, che già aveva consentito le importanti intese di carattere economico del dicembre 1994 con la dirigenza serba di Knin. Sul piano bilaterale, il Ministro degli affari esteri Agnelli si è rivolto con due suoi successivi messaggi al Governo di Zagabria, rappresentando la preoccupazione italiana per la ripresa delle ostilità ed invitando la Croazia ad un atteggiamento di moderazione, auspicando un rilancio negoziale, sulla base della piattaforma sottoposta dalla comunità internazionale alle parti nel gennaio scorso.

A seguito della più recente iniziativa di Zagabria nelle Krajine, il Governo italiano ha espresso ferma condanna per la flagrante violazione delle pertinenti risoluzioni delle Nazioni Unite, sostenendo altresì l'adozione di misure negative nei confronti della Croazia da parte dell'Unione europea, sostanziatesi nella sospensione del negoziato per l'accordo di cooperazione (eccetto naturalmente le iniziative di carattere umanitario) e dell'applicazione del programma Phare per la Croazia.

L'Italia ritiene che le citate misure negative nei confronti di Zagabria vadano mantenute finchè non sarà possibile valutare adeguatamente il comportamento del Governo croato, sia sul piano politico che su quello umanitario. Come sottolineato infatti dal ministro Agnelli nel corso dei suoi successivi interventi dinanzi alle Commissioni estere del Senato e della Camera, nonchè in ripetuti incontri e riunioni di lavoro con i *partner* dell'Unione europea, lo sviluppo dei rapporti tra la Croazia e l'Unione europea non può prescindere dall'effettiva volontà e capacità di Zagabria di conformarsi ai princìpi ed agli *standard* europei.

In tale contesto assume un'importanza particolare l'atteggiamento del Governo croato nei confronti delle minoranze. Per quanto concerne la minoranza italiana residente in Istria, il clima di guerra e di tensione prodotto dalle due successive azioni militari croate ha avuto delle inevitabili ripercussioni, quanto meno sul piano psicologico. Alcuni membri della minoranza sono stati tra l'altro chiamati alle armi nell'ambito della mobilitazione che ha accompagnato l'iniziativa militare croata nelle Krajine.

In tale circostanza, il Governo italiano, nel condannare come detto l'iniziativa militare, ha chiesto al Governo croato di evitare comunque ogni discriminazione nei confronti della nostra minoranza, ottenendo assicurazioni in tal senso.

Un messaggio di riassicurazione circa il costante interesse e il persistente sostegno dell'Italia nei confronti della collettività italiana è stato inoltre trasmesso dal ministro Agnelli alla dirigenza dell'Unione italiana, organo rappresentativo della nostra minoranza in Slovenia e Croazia, in occasione di un incontro svoltosi alla Farnesina il 3 agosto scorso, nell'imminenza dell'iniziativa militare croata nelle Krajine.

A prescindere dagli ultimi sviluppi militari, esistono comunque sul piano generale alcuni fattori di preoccupazione riguardo alla situazione della minoranza italiana in Croazia.

Negli ultimi due anni si è infatti assistito ad una progressiva «deminutio» dei diritti acquisiti della minoranza, riflessasi in particolare nei

nuovi statuti delle città di Fiume e Zara e della Contea litoraneo-montana. A ciò si è aggiunta, da ultimo, la sentenza della Corte costituzionale di Zagabria del 2 febbraio scorso che ha dichiarato incostituzionali 18 articoli dello statuto della Contea istriana, tra cui quelli relativi al riconoscimento dell'Unione italiana quale unico organo rappresentativo della minoranza, alla pariteticità della lingua italiana e al bilinguismo sul territorio istriano.

Non si è mancato pertanto, nei contatti con la controparte croata, di esprimere profonda preoccupazione per i possibili effetti negativi di tale sentenza. Ciò è stato fatto, in particolare, in occasione della riunione della commissione mista per le questioni politiche riunitasi a Zagabria il 4 marzo scorso. In tale circostanza, come riportato nel comunicato congiunto emesso al termine della riunione, la delegazione croata ha peraltro assicurato che la sentenza non interferirà con alcuno dei diritti acquisiti della minoranza. La parte croata si è altresì impegnata al mantenimento del livello di protezione esistente ed a garantire alla nostra minoranza i più alti *standard* di tutela.

Il Governo italiano intende in ogni caso continuare a prestare la massima attenzione agli sviluppi della situazione in Croazia al fine di prevenire qualsiasi iniziativa penalizzante nei confronti della nostra minoranza.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(22 settembre 1995)

DE LUCA. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che il piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-1996 relativo alla provincia di Parma, proposto dal provveditore agli studi della stessa sede, prevede l'aggregazione della scuola media statale «G. Marconi» (che attualmente si compone di otto classi nel plesso di Basilicagoiano e di tre classi nel comune di Lesignano) ad altra scuola (sita nel comune di Traversetolo), con perdita conseguente dell'autonomia nonchè soppressione di presidenza ed uffici amministrativi e di segreteria;

che alla proposta, motivatamente, si è opposta l'amministrazione comunale interessata (di Montechiarugolo, in provincia di Parma), instando per la non adozione del provvedimento di razionalizzazione proposto ed, in subordine, per l'adozione di provvedimenti alternativi (quali l'istituzione di una «presidenza verticale» per l'intero territorio comunale e la localizzazione a Montechiarugolo della presidenza delle scuole medie, essendo Traversetolo sede della direzione didattica);

che, a sostegno della propria istanza, l'amministrazione comunale di Montechiarugolo prospetta che, «sulla base dei dati riferiti alla popolazione residente, distinta per classi di età, si registra per le varie classi della scuola dell'obbligo un incremento tendenziale e costante per gli anni scolastici dal 1994-1995 al 1999-2000» (anche senza tenere conto del «saldo immigratorio in previsione per gli anni futuri»);

che, peraltro, il territorio del comune di Montechiarugolo è costituito da più insediamenti urbani (quali le frazioni di Monticelli Terme, Basilicanora, Basilicagoiano), «caratterizzati tutti da una propria specificità dal punto di vista storico e della aggregazione sociale» (così, testualmente, l'atto n. 10 della giunta comunale in data 5 gennaio 1995);

che ne risulta, ad avviso della stessa amministrazione comunale, l'esigenza della «presenza sul territorio di una istituzione scolastica ed educativa (che in quel contesto assume valenze socio-culturali ancora più vaste) chiaramente identificabile dal punto di vista della propria autonomia amministrativa, di progettazione didattico-educativa e di autogoverno»;

che si impone un immediato intervento del Governo che tenga conto delle prospettate «specificità» del caso considerato,

l'interrogante chiede di sapere:

quale sia la posizione del Governo in ordine ai problemi prospettati in premessa;

quali iniziative il Governo intenda conseguentemente prendere e quali provvedimenti adottare.

(4-04236)

(10 maggio 1995)

RISPOSTA. - In riferimento alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto si comunica che, nell'ambito della razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-1996 relativamente alla provincia di Parma, è stata disposta la soppressione della scuola media «G. Marconi» di Montechiarugolo, con solo 8 classi e quindi sottodimensionata, e la sua aggregazione alla scuola di Traversetolo. Si è così raggiunto l'obiettivo della coincidenza territoriale tra scuola media e direzione didattica, aventi sede nel medesimo comune.

All'attuazione del provvedimento in parola si è giunti sia perchè non sembra ragionevolmente possibile un incremento della popolazione scolastica tale da comportare il ripristino della scuola «Marconi» sia perchè il consiglio scolastico provinciale di Montechiarugolo ha approvato, con la quasi totalità dei voti, la soppressione della medesima.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

DEMASI, COZZOLINO. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che gli uffici della prefettura di Salerno sono altamente insufficienti ai compiti d'istituto;

che per tale motivo si è ritenuto di delocalizzare alcuni servizi;

che la delocalizzazione ha interessato anche il servizio di assistenza alle tossicodipendenze;

che tale servizio ha trovato sistemazione in un fabbricato per civili abitazioni in prossimità di un edificio scolastico;

che, per la natura dell'ufficio, il quartiere ha dovuto registrare un diffuso allarme legato alla scelta della prefettura;

che, non essendo tale ufficio l'unico trasferibile, sarebbe stata più opportuna la delocalizzazione di servizi con compiti meno delicati ed il mantenimento dell'assistenza alle tossicodipendenze all'interno della prefettura-questura di Salerno;

che tale soluzione è stata, in via riservata ed inutilmente, prospettata a quanti di competenza,

gli interroganti chiedono di conoscere quali misure intenda adottare il Ministro in indirizzo per correggere la scelta operata dalla locale prefettura di Salerno e per riportare tranquillità nelle famiglie allarmate da eventuali contiguità cui potrebbero essere sottoposti i propri figli e la comunità tutta.

(4-04245)

(10 maggio 1995)

RISPOSTA. - La particolare complessità dei problemi che affliggono l'area territoriale di pertinenza, cui ha fatto riscontro il potenziamento dell'impegno operativo, ha determinato l'aumento del personale in servizio presso la prefettura di Salerno.

Per la collocazione di tale personale si è resa indispensabile l'individuazione di nuovi locali. La individuazione di nuovi siti per lo svolgimento delle attività della prefettura è stata preceduta da intese con le organizzazioni sindacali, che hanno partecipato ad apposite riunioni.

Circa le preoccupazioni localmente manifestatesi per l'apertura dell'ufficio tossicodipendenze, occorre considerare che nei due giorni al mese in cui si svolgono i colloqui è garantita la presenza, in forma discreta, di personale di polizia.

Peraltro occorre sottolineare che la protesta dei condomini dell'edificio in cui sono stati trasferiti gli uffici della prefettura ha suscitato la reazione delle locali associazioni di volontariato, preoccupate per quello che è stato ritenuto un atteggiamento discriminatorio.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

DE NOTARIS. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 12 giugno 1994 si sono svolte le elezioni comunali a Crispano (Napoli) che hanno visto la presenza di cinque liste: Partito popolare, Insieme per Crispano, Forza Italia-Alleanza nazionale, Progressisti, Società civile Crispano;

che Forza Italia-Alleanza nazionale ha ottenuto 1.544 voti e che la lista dei Progressisti ha ottenuto 1.543 voti;

che vi sono state varie irregolarità riportate nei verbali in diversi seggi;

che sono stati rinvenuti frammenti di schede elettorali regolarmente timbrate in un tombino di via Provinciale in Caivano all'altezza

del civico 31 e che i frammenti in numero di 24 sono stati consegnati ai carabinieri di Caivano ai quali è stata presentata denunzia con la richiesta di immediata trasmissione di tutti i documenti alla procura della Repubblica di Napoli,

l'interrogante chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo sia a conoscenza di quanto su esposto, e se intenda far svolgere ulteriori accertamenti;

quali provvedimenti intenda assumere dinanzi ad un episodio di tale gravità, che, unito ad altri, ha certamente falsato i risultati elettorali.

(4-01100)

(1° agosto 1994)

RISPOSTA. – Sulla denuncia presentata da alcuni esponenti progressisti di Caivano, si comunica che sono tuttora in corso gli accertamenti della competente procura della Repubblica presso il tribunale di Napoli.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

DE NOTARIS, PELELLA, CARCARINO, SALVATO, DI MAIO, LUBRANO di RICCO, ABRAMONTE, MANCONI. – *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* – Premesso:

che il sindaco di Massa Lubrense (Napoli) Tommaso Staiano veniva tratto in arresto il 6 giugno 1995, dopo essere stato eletto e senza aver potuto convocare il consiglio comunale;

che lo Staiano fino al 18 giugno è rimasto in carcere;

visto:

che lo Staiano è oggetto di giudizio immediato con decreto del giudice per le indagini preliminari del tribunale di Torre Annunziata del giugno 1995 perchè in qualità di assessore ai lavori pubblici, prima, e poi quale sindaco induceva più persone a consegnargli somme di denaro;

che lo Staiano è rinviato a giudizio, quindi, quale imputato di reati connessi alla carica, precisamente quelli previsti dagli articoli 81, 110 e 317 del codice penale;

considerato:

che il tribunale di Torre Annunziata con sentenza n. 171 del 1994 dichiarava lo Staiano colpevole del reato di cui agli articoli 110 e 323, ultimo capoverso, del codice penale condannandolo per interessi privati in atti di ufficio ad un anno di reclusione, alla interdizione dai pubblici uffici per lo stesso periodo della detenzione ed al pagamento di una multa di lire un milione non concedendo le attenuanti generiche per i procedimenti penali su di lui gravanti;

che in pochi anni a Massa Lubrense sono state presentate circa 5.000 pratiche di condono edilizio;

che il territorio è stato dichiarato di interesse pubblico, ai sensi della legge 29 giugno 1939, n. 1497, con decreto ministeriale 22 dicembre 1985 e che la popolazione del paese è di circa 12.000 abitanti;

rilevato:

che consiglieri della lista Progetto democratico inviavano in data 29 giugno 1995 al Ministro dell'interno ed al prefetto di Napoli richiesta per ottenere la rimozione del sindaco Staiano;

che lo scrivente senatore De Notaris al prefetto Improta e con l'onorevole Leoluca Orlando al Ministro dell'interno Coronas rappresentava i fatti perchè si prendessero i provvedimenti conseguenti;

accertato:

che lo Staiano il 30 giugno 1995 ha presieduto una seduta consiliare in un clima di incredibile tensione e di estrema turbativa dell'ordine pubblico: infatti il sindaco, uscito dal carcere, presiedeva per la prima volta il consiglio insediatosi il 14 maggio 1995, durante la sua detenzione;

che il Comitato regionale di controllo osservava le delibere di insediamento del consiglio, chiedendo chiarimenti in merito a presunta violazione della legge elettorale così come richiamato dai consiglieri Costanzo Cacace e Antonino Coppola e dal loro capogruppo di Progetto democratico Bruno Benito Esposito,

si chiede di sapere:

se le leggi dello Stato consentano il perpetuarsi di una situazione che non garantisce il cittadino e la democrazia;

se non si configuri a Massa Lubrense l'ipotesi di una turbativa dell'ordine pubblico;

se la prefettura di Napoli abbia inoltrato al Ministero dell'interno una nota sulla situazione amministrativa di quel comune, che ha visto il consumarsi di altri reati con conseguenti provvedimenti restrittivi anche all'interno della stessa amministrazione comunale, e quali contenuti in essa siano presenti;

se, in mancanza di normative specifiche o in presenza di una miriade di cavilli specifici, non si intenda intervenire con provvedimenti urgenti, vista anche la complessiva situazione della penisola sorrentina nel cui territorio, a Vico Equense ed a Sorrento, si presentano problemi analoghi;

se, in definitiva, non si intenda per motivi di legge e di opportunità attivare la procedura relativa alla sospensione del sindaco o anche allo scioglimento del consiglio comunale per andare a libere elezioni al più presto.

(4-05019)

(4 luglio 1995)

RISPOSTA. - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Con decreto ministeriale in data 31 luglio 1995 è stata disposta la rimozione del signor Tommaso Staiano dalla carica di sindaco

del comune di Massa Lubrense, ai sensi dell'articolo 40 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Pertanto, essendosi verificata una delle fattispecie previste dall'articolo 20 della legge 25 marzo 1993, n. 81, con decreto del Presidente della Repubblica, in data 15 settembre 1995, è stato sciolto il consiglio comunale di Massa Lubrense, ai sensi dell'articolo 21 della legge 25 marzo 1993, n. 81, che ha sostituito l'articolo 39, comma 1, lettera *b)*, n. 1, della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

DE PAOLI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* - Premesso:

che in data 4 novembre 1993 la signora Elisena Bregoli vedova Rocco chiedeva all'INAIL di Brescia di ottenere la reversibilità della pensione (protocollo n. 116846) del marito per malattie professionali;

che a tutt'oggi la sede INAIL di Brescia non ha provveduto in merito,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga assurdo e lesivo dei diritti dei cittadini che a distanza di 10 mesi non sia ancora risolto questo legittimo ricorso.

(4-01337)

(13 settembre 1994)

RISPOSTA. - In ordine alla questione sollevata nel documento parlamentare sono stati acquisiti elementi informativi presso l'INAIL.

L'interessata, in data 22 novembre 1993, ha presentato richiesta di rendita ai superstiti, secondo il disposto dell'articolo 85 e seguenti del testo unico sugli infortuni.

Non essendo certa la riferibilità del decesso dell'assicurato ai postumi della tecnopatia per la quale era stata costituita la rendita (il certificato di morte del Bregoli riporta l'*exitus* finale a linfoma gastrico), la sede di Brescia ha inoltrato, in data 10 dicembre 1993, istanza di perizia necroscopica al pretore territorialmente competente.

Tale istanza è stata sollecitata nel mese di agosto del 1994.

Nelle more, è stato notificato all'INAIL un ricorso giudiziario proposto dal coniuge del defunto ed inerente la richiesta della prestazione assicurativa al superstite.

Il relativo procedimento è a tutt'oggi pendente e, alla data della presente risposta, non sono intervenuti fatti nuovi.

Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
TREU

(26 settembre 1995)

DIONISI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso che la ricostruzione di alcune cittadine del Mezzogiorno distrutte dal terremoto del 1980 è una lunga storia segnata da ritardi inammissibili, da sofferenze di migliaia di famiglie, da episodi di coraggio e di abnegazione ma anche da fatti gravissimi di sperpero di risorse pubbliche, di commistione tra affari e gestione politica, di corruzione morale di amministratori e di piccole collettività, di speculazione edilizia selvaggia e di disastri urbanistici;

valutato che in particolare a Calitri, comune di 6.500 abitanti in provincia di Avellino, in cui il terremoto provocò la morte di 3 cittadini, distrusse 31 abitazioni, ne lesionò 143, per la ricostruzione, non ancora ultimata, lo Stato ha trasferito alle amministrazioni locali oltre 200 miliardi; il degrado morale ed istituzionale si è manifestato anche attraverso veri e propri atti di violenza fisica da parte di amministratori pubblici e di tecnici del comune verso cittadini di alto impegno civile, come il pubblicista Maiello, che denunciavano alla pubblica opinione ed alla procura di Sant'Angelo dei Lombardi storie di abusi, di sperperi e di prepotenze, di truffa ai danni dello Stato, lottizzazioni abusive, abusi edilizi ed urbanistici sia attraverso comunicazioni all'autorità giudiziaria che attraverso pubblicazioni sulla stampa locale;

considerato inoltre che, come riferito dalla stampa locale, gli esposti alla magistratura da parte del pubblicista Maiello non solo non avrebbero prodotto indagini ed inchieste tese a verificare la correttezza degli amministratori locali ed il rispetto delle leggi vigenti ma addirittura procedimenti nei suoi confronti, pur in assenza di denuncia per diffamazione da parte degli amministratori interessati,

si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per ripristinare lo stato di diritto, la normalità democratica e le garanzie per ogni cittadino in un centro importante dell'Irpinia come Calitri.

(4-02791)

(11 gennaio 1995)

RISPOSTA. - A seguito del noto evento sismico del 23 novembre 1980, il comune di Calitri subì gravissimi danni tanto da essere dichiarato «disastrato» ai sensi dell'articolo 1 del decreto-legge 13 dicembre 1981, n. 19, convertito dalla legge 15 aprile 1981, n. 128.

All'opera di ricostruzione, in corso di ultimazione, quell'ente ha provveduto con stanziamenti ricevuti dal CIPE.

Circa l'episodio relativo all'aggressione subita dal signor Vito Maiello risulta pendente un procedimento penale.

L'esito delle indagini svolte dai competenti organi su presunte illegalità, abusi e sperpero di denaro connessi alla gestione dei fondi per la ricostruzione, è stato riferito all'autorità giudiziaria.

Nello spirito di collaborazione istituzionale che impronta i rapporti tra questo Ministero e gli enti locali, non si mancherà di svolgere adeguata opera di sensibilizzazione nei confronti degli organi eletti nelle recenti consultazioni del 23 aprile 1995, per assicurare che l'esercizio delle relative attribuzioni sia improntato all'osservanza dei principi di legalità e trasparenza dell'attività amministrativa.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

DOPPIO. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che in molte province diverse graduatorie di abilitati in varie discipline, aventi titolo alla immissione in ruolo, sono ormai esaurite e che già dal corrente anno scolastico 1994-95 sono state effettuate nomine annuali da parte dei provveditorati agli studi di personale non abilitato;

che la presente richiesta era già contenuta nella interrogazione 4-03100,

l'interrogante chiede di sapere quando i bandi di concorso a cattedra, relativi a quelle vacanze, saranno emanati e con quali modalità. (4-03789)

(21 marzo 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene opportuno premettere che non è stato possibile, sin ora, indire nuovi concorsi per l'accesso nei ruoli del personale docente, a seguito delle varie disposizioni legislative che hanno prorogato la validità delle graduatorie dei precedenti concorsi fino all'anno scolastico 1995-1996 e, per le scuole materne, fino all'anno scolastico 1996-1997.

Unica eccezione prevista dalle succitate normative riguarda il reclutamento di personale docente di scuole elementari.

Com'è noto, con decreti ministeriali 10 ottobre 1994 e 29 novembre 1994, è stato indetto detto concorso e la prova scritta ha già avuto luogo il giorno 22 febbraio 1995.

Il decreto-legge n. 144 del 1995, recante norme per il differimento dei termini previsti da disposizioni legislative, reiterato il 28 agosto 1995 con decreto legge n. 361, ha delegificato la materia riguardante il periodo di validità delle graduatorie concorsuali ed il termine entro il quale i concorsi debbono essere banditi.

Il decreto in parola ha tuttavia stabilito che la periodicità dei concorsi non può essere comunque inferiore al triennio salvo il caso di concorsi a cattedre o posti le cui graduatorie siano esaurite prima della scadenza di tale periodo.

Prima di indire nuovi concorsi, si rende tuttavia necessario concludere le operazioni relative all'accertamento delle disponibilità di cattedre e dell'eventuale esaurimento delle graduatorie.

Per i concorsi per titoli ed esami dovranno inoltre essere riesaminati i criteri di selezione e definiti i nuovi programmi e le prove d'esame, dopo di che si procederà, con ogni possibile sollecitudine, all'emanazione dei relativi bandi.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

DUJANY. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in questi giorni sono apparsi alcuni articoli sulla stampa che riguardano il radicarsi di pericolose forme di criminalità comune ed or-

ganizzata d'importazione nella regione Valle d'Aosta; forme di criminalità che sono state sempre in contrasto con la stessa integrità del tessuto sociale della regione;

che lo scrivente, peraltro, è stato chiamato ingenerosamente ed erroneamente in causa da un giornalista,

chiedo di sapere:

quali siano gli interventi e le iniziative che il Ministro in indirizzo intenda prendere sull'ordine e la sicurezza pubblica del territorio nazionale per quanto riguarda la regione Valle d'Aosta;

se sia minacciata la tradizionale positività della condizione della sicurezza pubblica della regione della Valle d'Aosta;

se non ritenga preoccupante il radicarsi di pericolose forme di criminalità organizzata d'importazione nella regione.

(4-04807)

(20 giugno 1995)

RISPOSTA. - La situazione della sicurezza pubblica in Valle d'Aosta viene seguita con attenzione dai responsabili del Dipartimento della pubblica sicurezza.

Notevole è la vigilanza degli organi di polizia per prevenire e reprimere i fenomeni delittuosi, che hanno finora registrato, rispetto allo scorso anno, un lieve incremento.

Assidua è l'attività di controllo delle forze dell'ordine per prevenire e reprimere, con la dovuta severità, il tentativo della malavita organizzata di diffondersi e radicarsi nel territorio della regione.

Il pericolo, comune anche ad altre analoghe aree del territorio nazionale, è ulteriormente accentuato dal livello economico e dalla favorevole posizione geopgrafica della regione, polo di attrazione per traffici illeciti connessi con la droga e il «denaro sporco».

La minaccia viene duramente contrastata, con ogni mezzo, dalle forze dell'ordine che, nell'anno in corso, hanno conseguito apprezzabili risultati con un sensibile incremento delle persone denunciate ed arrestate e delle sostanze stupefacenti sequestrate.

L'impegno degli organi di polizia, volto ad assicurare le necessarie condizioni di sicurezza pubblica alla popolazione della Valle, è comunque soddisfacente.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

FALQUI, DE NOTARIS. - *Al Ministro della difesa.* - Premesso:

che è in fase di acquisizione un lotto di 24 Tornado ADV (la versione da intercettazione del più noto velivolo alla cui produzione concorre anche l'industria aereospaziale italiana) per far fronte alle esigenze minime di credibilità della difesa dello spazio aereo nazionale;

che il nuovo velivolo, a differenza di quelli attualmente operativi con lo stesso compito, prevede un equipaggio composto da due membri,

uno dei quali preposto alla condotta del velivolo e l'altro alla gestione delle apparecchiature di bordo (comunemente detto «navigatore»);

che la formazione del personale navigante con funzioni di «navigatore» richiede conoscenza e addestramento (gestione operativa dei calcolatori di bordo) del tutto diversi dal pilotaggio aereo;

che la stessa Aeronautica militare, consapevole della fallimentare esperienza dell'impiego operativo, nella funzione di «navigatori», di aspiranti piloti giudicati inidonei a conseguire il brevetto, utilizza attualmente, per la versione da bombardamento del Tornado, navigatori reclutati ed addestrati *ad hoc*;

che i costi della formazione professionale di un pilota da combattimento si individuano nell'ordine di 4-5 miliardi, a fronte di spese sensibilmente minori ai fini dell'addestramento di un «navigatore»;

che con provvedimento n. AD1/5/2/118632/P4/4 (telegramma) è stata disposta, a seguito dell'assegnazione di 12 Tornado ADV al 12° gruppo del 36° stormo, l'utilizzazione di alcuni piloti di complemento nella funzione di «navigatori»,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda far luce sulla natura del provvedimento adottato, nonchè sulla valutazione di opportunità di una simile scelta;

se non si ritenga opportuno adottare i necessari provvedimenti ai fini del ripristino della legittima utilizzazione del personale a disposizione dell'Aeronautica militare.

(4-04132)

(27 aprile 1995)

RISPOSTA. - In relazione ai quesiti posti dai senatori interroganti, si fa presente che l'acquisizione di 24 Tornado ADV in *leasing* dell'UK è un programma di durata limitata, avviato per coprire le esigenze di difesa aerea sino a quando entrerà in linea L'EFA.

In relazione a ciò, allo scopo di contenere i costi dell'addestramento e, soprattutto, rendere compatibile l'impiego del personale con esigenze di organico e di carriera, è stato ritenuto opportuno non procedere nel modo classico al reclutamento e addestramento di navigatori sui canali dell'accademia aeronautica bensì di abilitare per tale funzione dei piloti di complemento.

Diversamente non sarebbe innanzitutto possibile fasare la disponibilità di navigatori con le esigenze di conversione ed impiego del 12° gruppo di volo che sono già attuali. Inoltre, ci si troverebbe in seguito, al termine del programma di *leasing* (10 anni), nell'impossibilità di impiegare proficuamente detto personale, creando una situazione di ridondanza organica, in quanto l'Eurofighter 2000 non prevede la figura del «navigatore».

Agli ufficiali piloti di complemento designati per l'esigenza suddetta verrà assicurata una congrua attività di volo come pilota sul velivolo MB339 allo scopo di garantire il mantenimento delle capacità professionali peculiari di un pilota militare. Sarà inoltre previsto per il suddetto personale un avvicendamento ciclico, così da consentirne l'impiego nel ruolo di piloti ADV, dopo un periodo di circa 3 anni.

Il Ministro della difesa
CORCIONE

(3 ottobre 1995)

GEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che sul territorio nazionale e tra circolo e circolo esistono varie interpretazioni in atto se nella scuola elementare, per quanto riguarda l'attribuzione dei docenti su più plessi («moduli a scavalco»), ed in particolare nel caso di più plessi situati in comuni diversi, debba applicarsi per analogia la normativa già esistente per la scuola secondaria di primo e secondo grado, in base alla quale in tali situazioni, che comportano ovvi motivi di disagio ed anche oneri economici per gli spettanti, si debba utilizzare la graduatoria interna compilata ai fini della individuazione delle situazioni di esubero («soprannumero») (capo II, articolo 3, comma 27, dell'ordinanza ministeriale n. 185 del 30 maggio 1995 e testo coordinato «utilizzazioni del personale docente»), l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo ritenga che qualsiasi interpretazione difforme da quanto sopra creerebbe situazioni di disparità di trattamento tra il personale docente dei vari ordini di scuola, dando atto che quanto sopra non lede minimamente le competenze dei capi d'istituto di attribuzione dei docenti alle classi e/o moduli, poichè lascia agli stessi la piena competenza in relazione ai casi che non comportino situazioni di disparità sul piano giuridico con l'attribuzione del docente a più plessi e/o comuni.

(4-05052)

(5 luglio 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare indicata in oggetto, si ritiene di dover far presente che, in virtù di quanto previsto dall'articolo 396 del decreto legislativo n. 297 del 1994, spetta al direttore didattico assegnare le classi ai singoli docenti sulla base dei criteri generali stabiliti dal consiglio di circolo e delle proposte formulate dal collegio dei docenti.

Quanto alle proposte avanzate dall'onorevole interrogante secondo cui l'assegnazione dei docenti sui moduli a scavalco dovrebbe essere disposta sulla base delle graduatorie dei soprannumerari, si fa presente che l'opportunità di introdurre per la scuola elementare disposizioni analoghe a quelle per la scuola secondaria potrà essere presa in esame in occasione della stesura della prossima ordinanza ministeriale sulle utilizzazioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

GUERZONI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che gli alunni della classe prima B della scuola «Guglielmo Marconi» di Campogalliano (Modena) dal 29 maggio 1995 non si presentano più alle lezioni, e ciò per decisione dei loro genitori;

che detta azione di protesta - che si iscrive nel disagio in corso da tempo, avvertito dalle stesse autorità scolastiche e in primo luogo dalle famiglie che contestano l'insegnante - è precipitata a seguito di un epi-

sodio accaduto in classe il 17 maggio 1995 di cui è stato vittima un alunno, sulla base del quale è stata presentata denuncia all'Arma dei carabinieri con allegata certificazione di «ecchimosi frontale»;

tenuto conto del grave danno anche per la imminente conclusione dell'anno scolastico che deriva agli alunni e alle famiglie dalla mancata partecipazione alle lezioni, peraltro non superabile perchè i genitori per recedere dalla protesta richiedono garanzie di sicurezza ed incolumità per i figli che lo stesso provveditore agli studi ha pubblicamente dichiarato di non poter fornire;

considerato che da tempo è diffusa l'opinione circa una comprovata indisponibilità dell'insegnante a collaborare con le famiglie degli alunni, questione che è stata discussa senza esito in incontri con genitori, insegnanti e autorità scolastiche;

avuta attenzione al fatto che quanto sopra descritto preoccupa fortemente la comunità di Campogalliano e il sindaco e che di tutto ciò si sono fatti espressione, oltre che gli organi di stampa, la stessa televisione pubblica, con appositi servizi,

si chiede di sapere:

se corrisponda a verità che a carico dell'insegnante della classe prima B della scuola elementare «Guglielmo Marconi» di Campogalliano analoghe contestazioni si sono verificate anche in sedi dove ha insegnato in precedenza;

se non si intenda adottare un provvedimento straordinario di sospensione dell'insegnante affinchè gli alunni, con la tranquillità delle famiglie, possano riprendere le lezioni;

se, qualora l'ispezione ministeriale in corso confermasse l'inidoneità dell'insegnante a svolgere il suo delicato ruolo educativo e formativo, non si intenda allontanarla da tali funzioni.

(4-04718)

(14 giugno 1995)

RISPOSTA. - In merito alla questione evidenziata nella interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente che il competente provveditore agli studi di Modena ha, per il momento, attivato nei confronti dell'insegnante elementare Adalgisa Farioli, docente della scuola elementare «Guglielmo Marconi» di Campogalliano, procedimento di trasferimento d'ufficio per incompatibilità ambientale.

Tenuto conto tuttavia che la docente già in passato è stata oggetto di analogo provvedimento, ove l'esito del procedimento in corso e ulteriori accertamenti dovessero rilevare un inidoneità della docente all'insegnamento, non si mancherà di adottare i provvedimenti che dovessero rendersi necessari.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

IMPOSIMATO. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che sul settimanale «Il Giornale di Caserta» del 10 settembre 1994 il presidente della Croce rossa italiana di Caserta, dottor Leonardo Ca-

racciolo, ha scritto un articolo intitolato «Nogaro sta barando», nel quale, tra l'altro, egli afferma: «Il comune di Caserta, a differenza degli altri comuni progressisti, ove invece dimorano migliaia di extracomunitari, riesce a realizzare un progetto per l'accoglienza, stanziando anche un centinaio di milioni, facendosi promotore del diritto alla casa per gli extracomunitari alla pari con gli altri cittadini casertani. Progetti invece non se ne fanno per raccogliere qualche decina di miliardi già stanziati per il terziario», e poi ancora: «Non è facile cambiare, ma spero che nella seconda Repubblica si possa avere un pastore per tutte le anime anche se non sono progressiste o extracomunitarie»;

che tali affermazioni, mentre lasciano trapelare qualcosa di molto diverso dal senso di solidarietà umana che dovrebbe caratterizzare l'azione della Croce rossa italiana, dimostrano una faziosità ed una mancanza di equilibrio che mal si conciliano con i compiti altissimi della Croce rossa italiana;

che la procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere ha promosso un'indagine giudiziaria nei confronti della Croce rossa italiana di Caserta per l'uso non corretto di fondi e di donazioni da parte di alcuni che sono investiti dei compiti di gestione;

che il dottor Leonardo Caracciolo sembra essere stato nominato alla presidenza della Croce rossa italiana dall'ex ministro De Lorenzo;

che sembra che il direttore generale della Croce rossa italiana abbia già avanzato proposta di sostituzione del dottor Caracciolo per comportamenti non corretti e non conformi ai doveri di imparzialità e di solidarietà,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali iniziative concrete il Ministro della sanità intenda assumere al fine di favorire la immediata sospensione del dottor Caracciolo dal ruolo di presidente della Croce rossa italiana;

quale valutazione dia delle frasi contenute nell'articolo sopra indicato;

quale sia lo stato del procedimento penale pendente dinanzi alla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere e concernente la gestione della Croce rossa italiana di Caserta.

(4-01351)

(14 settembre 1994)

RISPOSTA. - Il dottor Aniello Leonardo Caracciolo è stato a suo tempo nominato presidente del comitato provinciale della Croce rossa italiana di Caserta, ai sensi dell'articolo 4 del relativo statuto tuttora in vigore, con ordinanza del commissario straordinario in data 20 luglio 1992, previo esperimento del necessario concerto prefettizio, regolarmente svolto a termini di legge.

Riguardo alle frasi attribuite allo stesso dottor Caracciolo dal «Giornale di Caserta» del 10 settembre 1994, contestate nell'interrogazione in esame, l'interessato ha precisato di averle pronunciate esclusivamente come frutto di un giudizio espresso a mero titolo personale e non in ragione delle funzioni rivestite.

D'altra parte, interpellato in proposito, il prefetto di Caserta ha ritenuto di rinnovare per iscritto al commissario straordinario della Croce

rossa italiana, in una nota del 24 novembre 1994, la sua fiducia e la sua stima nei confronti del dottor Caracciolo, dichiarando che la sua attività quale presidente del comitato provinciale della locale Croce rossa italiana era risultata costantemente improntata a sentimenti di attiva solidarietà e di sincera imparzialità ed escludendo - sulla base di informazioni esplicitamente assunte - l'esistenza di qualsiasi procedimento a carico dello stesso presidente.

A sua volta, il comitato provinciale della Croce rossa italiana di Caserta, nella propria seduta straordinaria del 14 ottobre 1994 espressamente convocata per l'esame dei fatti contestati nell'interrogazione, aveva ritenuto destituita di fondamento l'accusa di faziosità in essa rivolta al presidente dottor Caracciolo, rilevando che la lettura dell'intero articolo (dal quale la frase contestata era stata isolata) aiutava a comprendere come questi, in realtà, si fosse limitato ad esprimere un suo personale giudizio di faziosità sul comportamento del vescovo di Caserta.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(28 settembre 1995)

IMPOSIMATO, CORVINO. - *Ai Ministri della sanità e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che da notizie di stampa (il «Giornale di Caserta» del 10 settembre 1994) il primario del reparto di neurochirurgia dell'ospedale provinciale di Caserta, Massimo Schonauer, avrebbe ricevuto un avviso di garanzia dal pubblico ministero della procura presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, per aver operato in una clinica privata fuori Caserta con attrezzature, ferri chirurgici e materiali di consumo che appartenevano all'ospedale di Caserta;

che lo stesso professor Schonauer sarebbe risultato presente nel suo reparto mentre stava operando nella clinica Villa del Sole;

che le ipotesi di reato contestato sarebbero state di peculato, truffa, corruzione e concussione;

che dal riscontro del registro dei ricoveri nel reparto di neurochirurgia si è constatato che l'utenza è prevalentemente costituita da cittadini non casertani e che si tratta di individui a basso livello di scolarizzazione; inoltre non giustificato è il fatto che, pur disponendo l'ospedale di Caserta di un servizio superspecialistico quale è quello di neurochirurgia, i cittadini casertani utilizzino pari strutture situate in altri centri (Napoli, Latina, Roma, estero) per trattare patologie;

che appare evidente che ci sia un preciso disegno finalizzato a far sì che non vi sia una qualificazione adeguata della neurochirurgia a Caserta, ciò per ottenere notevoli vantaggi personali da parte di chi dirige con il minimo rischio professionale;

che nell'intervista rilasciata al settimanale «Caserta Nuova» il primario del reparto di neurochirurgia ha dichiarato che la convenzione TAC con il centro Delta e con il centro Cetac è stata una sua conquista; senonchè da quando è stata istituita la neurochirurgia a Caserta non c'è

mai stato un servizio di neuroradiologia e non c'è mai stato in ospedale un apparecchio per eseguire la TAC;

che è notorio che le indagini neuroradiologiche ed in particolare la TAC sono indispensabili per poter seguire e trattare la patologia neurochirurgica;

che l'ospedale di Caserta per l'esecuzione di queste indagini si è sempre avvalso di una convenzione con strutture private; negli ultimi anni la struttura convenzionata con l'ospedale di Caserta è stata il centro Delta; risulta agli scriventi che il primario del reparto di neurochirurgia, professor Schonauer, il primario del reparto di neurologia e il vice direttore sanitario sarebbero azionisti di tale struttura tramite prestanomi;

che per circa tre anni (dal 1989 al 1991) sono stati praticati, nell'ordine di svariate centinaia, a pazienti che venivano ricoverati con diagnosi di comodo, in regime di *day hospital* presso il reparto di neurochirurgia, esami Doppler, tutti eseguiti presso il CDC (Centro diagnostico casertano), convenzionato con l'ospedale per questo tipo di esami;

che l'apparecchiatura con la quale venivano eseguiti gli esami era di proprietà del primario del reparto di neurochirurgia, professor Schonauer, e gli esami venivano eseguiti da personale medico del reparto stesso;

che sembra che il professor Schonauer pretendesse dai pazienti ricoverati compensi in danaro per sottoporli a interventi chirurgici o quanto meno per accelerare i tempi stessi dell'intervento;

che almeno uno di questi pazienti avrebbe corrisposto al professor Schonauer un compenso di 4 milioni, avendolo dichiarato in via confidenziale a personale del reparto; personale infermieristico e ausiliario, per lo più noto, funge da intermediario tra i malati e il professor Schonauer;

che ripetute volte pazienti ricoverati presso il reparto di neurochirurgia opportunamente individuati e contattati sarebbero stati dirottati presso case di cura private adducendo a motivo il fatto che l'ospedale non era dotato di attrezzature adeguate per eseguire quel particolare intervento chirurgico,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia lo stato del procedimento penale pendente a carico del professor Schonauer per i reati di truffa, peculato e corruzione;

se sia stato informato di tale procedimento l'amministratore straordinario e quali misure cautelari questi abbia adottato;

quali misure urgenti il Ministro della sanità intenda sollecitare per il pieno ripristino della legalità.

(4-01709)

(11 ottobre 1994)

RISPOSTA. - Dagli scarni elementi a tutt'oggi pervenuti, sull'atto parlamentare summenzionato, attraverso il commissariato di Governo nella regione Campania, sulla vicenda che vede personalmente coinvolto il dottor Massimo Schonauer, primario di neurochirurgia dell'ospedale di Caserta, si è in grado di comunicare quanto segue.

Questi, in data 25 novembre 1994, veniva tratto in arresto nell'ambito di un procedimento penale avviato nei suoi confronti dalla procura della Repubblica presso il tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nel corso del quale gli erano stati contestati i reati di truffa aggravata ai danni dell'amministrazione sanitaria locale, di falso ideologico in atto pubblico e di concussione con abuso delle funzioni rivestite di primario di quell'ospedale, in danno di pazienti ivi ricoverati.

A quanto si è appreso, tale sanitario era stato sorpreso ad operare presso la clinica del Sole di Caserta, mentre figurava nel contempo presente presso il locale ospedale; perdurando le indagini su altre possibili ipotesi di reato, egli si troverebbe tuttora agli «arresti domiciliari».

A suo tempo, fra l'altro, su mandato della stessa autorità giudiziaria era stata sequestrata ampia documentazione presso la divisione di neurochirurgia dell'ospedale di Caserta, i cui degenti ricoverati nel corso del 1994 risultavano per lo più provenienti dalle province di Napoli e di Caserta.

Tale presidio ospedaliero è stato dotato dell'apparecchiatura per tomografia assiale computerizzata verso la fine dello scorso anno, mentre viene confermato che si sia a lungo avvalso, in precedenza, per l'esecuzione di quelle prestazioni diagnostiche, dei laboratori privati «Delta» e «Cetac», convenzionati con l'unità sanitaria di Caserta.

Risulta, inoltre, che nel triennio 1989-1991 il «Centro diagnostico casertano», in regime di *day hospital* convenzionato con la locale unità sanitaria, abbia effettuato 612 «esame Doppler».

Non è stata dimostrata una cointeressenza del dottor Schonauer rispetto a qualcuno di detti centri diagnostici.

Lo stesso primario, peraltro, a seguito del provvedimento di custodia cautelare adottato nei suoi confronti ha subito da parte dell'unità sanitaria la necessaria sanzione della sospensione dal servizio, comminatagli con delibera del 16 dicembre 1994.

Questo Ministero non è in condizione di esporre eventuali, ulteriori sviluppi dell'incresciosa vicenda non disponendo, a tutt'oggi, degli indispensabili aggiornamenti, anche se v'è da supporre che allo stato attuale la posizione personale di detto primario sia coperta da segreto istruttorio.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(28 settembre 1995)

IMPOSIMATO, DI BELLA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il 16 dicembre 1991 venne bandita dal comune di Caserta la gara per l'appalto del servizio di raccolta rifiuti solidi urbani e pulizia uffici comunali per l'importo annuo di 15 miliardi;

che il termine per l'ammissione alla gara venne fissato al 28 gennaio 1993;

che tale termine venne prorogato al 15 luglio 1993;

che la commissione che avrebbe deliberato in merito alla nuova concessione del servizio di nettezza urbana era, secondo il «Mattino»

del 22 marzo 1994, presieduta dall'ingegner Bruno Mariano, capo dell'ufficio tecnico del comune di Caserta per il quale pende almeno un procedimento penale per concussione;

che, dopo una lunga gestazione da parte dell'amministrazione guidata dal sindaco *pro tempore* Giuseppe Gasparin, la gara sarebbe stata vinta dall'Associazione impresa temporanea di imprese in cui figurano, oltre alla EMIT, anche la Colucci appalti spa, la Proteia spa, la Cogest spa, la SIMP srl, la Sigam, la CIPI costruzioni dell'ingegner Mario Pagano, l'ATES srl;

che da altra notizia di stampa («Il Tempo» del 24 marzo 1994) emergeva che dietro l'appalto in questione si celava l'ombra dell'ex sottosegretario Giuseppe Santonastaso, rappresentato nell'impresa aggiudicataria dell'appalto dall'ingegner Mario Pagano, proprio familiare;

che tutti i protagonisti della vicenda sono a vario titolo coinvolti in procedimenti penali per gravi delitti contro la pubblica amministrazione tra cui l'ex sindaco Giuseppe Gasparin, reo confesso, l'ex sottosegretario, onorevole Giuseppe Santonastaso, che ha sostanzialmente ammesso il fatto, Bruno Mariano, imputato di concussione, Giuseppe ed Ottavio Pisante, arrestati nell'ambito delle indagini del gruppo «Acque»;

che il ritardo nell'espletamento della gara è dovuto probabilmente anche alla strategia della commissione presieduta dall'ingegner Bruno Mariano,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quali siano state le procedure seguite per l'espletamento della gara e se esse fossero conformi alla legge;

se l'esistenza dei procedimenti penali nei confronti del sindaco *pro tempore*, del presidente della commissione per l'aggiudicazione della gara dottor Bruno Mariano e dell'onorevole Giuseppe Santonastaso sia elemento tale da indurre ad una revisione della regolarità della gara che ha comportato una spesa per il comune di Caserta di 150 miliardi in 10 anni.

(4-05301)

(19 luglio 1995)

RISPOSTA. - La questione segnalata dagli onorevoli interroganti rientra tra le competenze proprie dell'ente, che esercita l'azione amministrativa e di gestione della cosa comune nell'interesse della collettività e con le connesse responsabilità.

Si forniscono, comunque, gli elementi informativi acquisiti tramite la competente prefettura.

Alla gara di affidamento del servizio di raccolta dei rifiuti solidi urbani di Caserta, a seguito di preselezione deliberata dalla giunta municipale il 28 gennaio 1993 con atto n. 25, sono stati ammessi a partecipare tre raggruppamenti di imprese: EMIT-Marelli, RISAN e SLIA.

Il progetto ritenuto tecnicamente più idoneo dalla commissione giudicatrice, anche per l'offerta più vantaggiosa per l'amministrazione, è risultato essere quello presentato dal raggruppamento EMIT.

L'importo di affidamento è stato di lire 13.600.000.000 annue.

Tutte le ditte partecipanti alla gara hanno presentato i certificati di rito richiesti dal bando ivi compresi quelli penali e fallimentari.

Tutti detti certificati sono risultati regolari.

In merito al coinvolgimento nell'appalto di imprese i cui titolari sono sottoposti a procedimenti penali, risulta che un esposto anonimo, contenente vari documenti, inviato al comune è stato subito trasmesso alla competente autorità giudiziaria.

Per quanto concerne la proroga del servizio alla ditta SLIA, il comune di Caserta ha fatto rilevare che il ricorso a tale istituto si è reso necessario attesa l'essenzialità del servizio e la impossibilità di una interruzione per le negative conseguenze di natura igienico-sanitarie per la città.

La giunta municipale con deliberazione n. 1200 del 13 luglio 1995 ha aggiudicato alla «EMIT-Marelli» l'appalto di cui si tratta.

Si soggiunge, infine, che l'esecutività della suddetta delibera è stata sospesa dal Coreco per chiarimenti nella seduta del 27 luglio 1995.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

IMPOSIMATO, CORVINO, DI BELLA, STAJANO, LA FORGIA, RUSSO, PAGANO, BRUTTI, PELELLA. – *Ai Ministri dell'interno, di grazia e giustizia e della difesa.* – Premesso:

che venerdì 17 marzo 1995, alle ore 23,40, è stato consumato un gravissimo fatto delittuoso di natura intimidatoria nei confronti del sindaco di Cervino (Caserta) dottor Antonio Salerno; infatti, proprio all'interno del cortile del palazzo in cui abita il sindaco, ignoti delinquenti hanno dato fuoco alla sua autovettura, causandone la totale distruzione;

che tale attentato assume una dimensione ancora più allarmante perchè consegue ad una serie di minacce poste in essere nei confronti di altri cittadini e in particolare di un consigliere comunale che sostiene con grande coraggio l'opera del sindaco di Cervino nel ripristino della legalità per quanto riguarda la presa di possesso da parte del comune nel complesso degli impianti sportivi comunali di Cervino, in seguito alla rescissione del contratto di gestione con la società Clean coop di Alfonso Migliore;

che l'immissione nel possesso è stata ostacolata per il mancato sgombero della struttura da parte del Migliore che, con pretesti vari, sosteneva di non poter lasciare libero il complesso degli impianti sportivi;

che, d'altra parte, lo stesso sindaco di Cervino, avendo l'amministrazione comunale deciso di affidare il servizio di tesoreria comunale ad altro concessionario a causa della eccessiva ingiustificata onerosità del servizio di tesoreria, richiedeva inutilmente il perfezionamento del passaggio di consegna dal vecchio al nuovo tesoriere;

che tale passaggio veniva ostacolato dalle assurde pretese creditorie avanzate dall'ex tesoriere ART, che sarebbe responsabile di esborsi di denaro pubblico effettuati illegittimamente, fatti per i quali

è già stata inoltrata denuncia al comando stazione dei carabinieri di Santa Maria Capua Vetere;

che inoltre il sindaco è impegnato nell'adozione di un piano regolatore generale che va a modificare un piano regolatore già adottato dalla precedente amministrazione comunale e sul quale si sono espressi in modo critico il consiglio provinciale di Caserta e lo stesso TAR,

gli interroganti chiedono di conoscere:

quale sia lo stato del procedimento penale conseguente alla denuncia del sindaco di Cervino sugli esborsi illegittimi effettuati all'ex tesoriere del comune di Cervino;

se sia stato iniziato e quale sia lo stato del procedimento relativo all'ingresso del signor Alfonso Migliore nel consiglio di amministrazione della Clean coop;

quali siano le ragioni che ostacolano il passaggio del fondo di cassa dal vecchio al nuovo tesoriere comunale di Cervino, cioè la Banca sannitica, e quali misure urgenti debbano essere adottate da parte del Ministro dell'interno, attraverso il prefetto di Caserta, perchè il passaggio avvenga;

quale sia lo stato del procedimento relativo al grave attentato intimidatorio contro il sindaco di Cervino e se esso possa essere messo in relazione con la sua attività di amministratore impegnato nel ripristino della legalità.

(4-03785)

(21 marzo 1995)

RISPOSTA. - Sulla vicenda evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo sono stati effettuati accertamenti dalla competente prefettura, dai quali è emerso che nessuna denuncia è stata prodotta alle forze di polizia circa le presunte minacce ricevute da un consigliere comunale, di cui si ignorano le generalità, e da altri cittadini del comune di Cervino.

Risulta che il 24 marzo 1995 presso la prefettura è avvenuto il passaggio di cassa tra il precedente titolare del servizio di tesoreria comunale ed il subentrante.

Circa l'episodio relativo alla distruzione dell'autovettura del sindaco di Cervino, causata da un incendio, è risultata evidente al personale delle forze dell'ordine la natura dolosa di quest'ultimo.

L'episodio è stato esaminato dal comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, nella seduta del 18 marzo 1995, al fine di accertare le probabili motivazioni.

Nel corso della seduta sono emerse varie ipotesi non ancora verificate e riscontrate.

Ogni dovuta attenzione è rivolta, comunque, all'evoluzione della situazione, per ogni eventuale intervento che dovesse rendersi necessario.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

IMPOSIMATO, DI BELLA, LAFORGIA. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Per conoscere:

quale procedura sia stata seguita per il rilascio delle autorizzazioni alla società che gestisce il club privato Oddl Shielde;

se risulti che ci sia stato un cambio di destinazione del capannone industriale su cui è sorto il locale;

se risulti che il capo dell'ufficio tecnico del comune di Casagiove (Caserta) sia stato minacciato da Massimo Iovine per il disbrigo della pratica relativa al locale suddetto;

se risulti che i soci della società che ha chiesto l'autorizzazione fossero forniti dei requisiti morali e giuridici prescritti dalla legge.

(4-04350)

(17 maggio 1995)

RISPOSTA. - Dagli accertamenti esperiti tramite la competente prefettura è risultato che la procedura del rilascio dell'autorizzazione alla società Progema, da parte del comune di Casagiove, ha seguito l'*iter* del subingresso per acquisto d'azienda con relativo trasferimento di sede, ai sensi dell'articolo 7 della legge 25 agosto 1991, n. 287.

Agli atti dell'ufficio tecnico del comune di Casagiove, per il capannone industriale nel quale si trova il locale, risulta presentata richiesta di concessione in sanatoria, ai sensi della legge n. 47 del 28 febbraio 1985.

Tale richiesta fu presentata in data 30 aprile 1986 dal proprietario dell'immobile, signor Michele Vozza.

Allo stesso venne rilasciata, ad istruttoria compiuta, concessione n. 31/94 del 17 novembre 1994, comprendente, tra l'altro, la costruzione di due capannoni ad uso commerciale.

Non risulta che il capo dell'ufficio tecnico abbia ricevuto minacce.

Non risultano pregiudizi penali a carico del legale rappresentante della società, regolarmente iscritta al REC della camera di commercio di Caserta al n. 44649 dell'8 febbraio 1995.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

LAFORGIA. - *Al Ministro dell'interno.* - Per conoscere:

le ragioni del ritardo nel riconoscimento della cittadinanza italiana a Abdi Farah Abdulkadir malgrado i pareri favorevoli da tempo espressi dalle competenti autorità e, da ultimo, dalla prefettura di Bari;

se non si ritenga di sollecitare, comunque, l'*iter* della pratica (K 10 C 44774) in modo da consentire il definitivo inserimento dell'interessato e dei suoi familiari nella società italiana.

(4-05142)

(12 luglio 1995)

RISPOSTA. - Il termine di definizione dei procedimenti di acquisto della cittadinanza italiana da parte del coniuge straniero o apolide di cittadino italiano risulta legislativamente fissato in 730 giorni dalla data di presentazione della relativa istanza.

Con riferimento al procedimento di naturalizzazione di interesse del signor Abdi Farah Abdulkadir è da rilevare l'assenza di particolari ritardi, considerando che l'istanza è stata presentata al comune di Noicattaro in data 11 luglio 1994 e che, conclusasi formalmente la istruttoria, il relativo provvedimento concessorio è stato adottato il 30 agosto 1995.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

LA LOGGIA, MANCINO, PALOMBI, LASAGNA, D'ALÌ, ZANETTI, RADICE, STANZANI GHEDINI, GARATTI, SPISANI, TABLADINI, SCOPELLITI, CONTESTABILE. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso:

che oltre un mese addietro sono state rese pubbliche alcune intercettazioni di conversazioni telefoniche fra il commercialista Giuseppe Mandalari ed interlocutori vari;

che il Mandalari è dallo scorso dicembre in carcere perchè sospettato di essere il «ragioniere della mafia» e particolarmente vicino al *boss* Totò Riina;

che dalle intercettazioni telefoniche, effettuate nella prima metà del 1994, si può ricavare la «speranza» di rendere innocuo il coordinatore regionale siciliano di Forza Italia onorevole Gianfranco Micciché;

che le affermazioni del Mandalari contengono elementi di propositi minacciosi;

che, nel corso dell'audizione dell'onorevole Gianfranco Micciché presso la Commissione antimafia del 2 febbraio 1995, da più parti sono state manifestate perplessità sulla mancata assicurazione di una protezione nei confronti del deputato di Forza Italia;

che nel corso dell'audizione, infine, il senatore Nicola Mancino, uno dei sottoscrittori della presente interrogazione, ha formulato la precisa richiesta di tutelare l'incolumità dell'onorevole Gianfranco Micciché,

si chiede di conoscere quali tutele si intenda predisporre in favore del predetto deputato.

(4-03624)

(8 marzo 1995)

RISPOSTA. - A seguito dei fatti cui fanno cenno gli onorevoli interroganti è stato disposto nei confronti dell'onorevole Micciché un opportuno dispositivo di protezione articolato, sia a Palermo che a Roma, in un servizio di tutela e di vigilanza radiocollegata presso le abitazioni del deputato.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

LARIZZA. - *Ai Ministri della sanità e dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso:

che sono sinora rimasti lettera morta gli impegni assunti dalla direzione dell'ISPESL circa il non più procrastinabile potenziamento dell'organico dell'ufficio di Biella competente anche per la provincia di Novara;

che l'impegno, del quale era stata data notizia anche su alcuni giornali locali, prevedeva l'assegnazione di almeno 5 tecnici in pianta stabile presso la sede di Biella e un contestuale potenziamento delle attrezzature tecniche, visto che l'ufficio non è ancora dotato di servizi informatici;

che il personale tecnico in missione doveva comunque essere coordinato dal direttore dell'ufficio di Biella il cui impegno ha consentito e consente di mitigare gli effetti negativi che la cronica assenza di personale determina;

che, se si fa eccezione per un brevissimo periodo, compreso tra giugno e luglio, quando vennero inviati 9 tecnici, di cui 3 operativi e 6 in addestramento, il personale in forza all'ufficio di Biella risulta assolutamente inadeguato;

che l'urgenza di dotare l'ISPESL di Biella del personale minimo necessario per far fronte alle molteplici competenze che gravano sull'ufficio è tanto più evidente se si considera che il territorio su cui l'ufficio è chiamato ad intervenire oltre ad essere particolarmente vasto è caratterizzato da una diffusissima presenza di attività industriali;

che non si contano le prese di posizione a sostegno della necessità che vengano finalmente mantenuti gli impegni assunti a nome e per conto del direttore generale da 3 funzionari in occasione di un incontro svoltosi a Novara l'8 giugno 1994,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire presso la direzione generale affinchè vengano adottate quelle misure di potenziamento dell'ufficio di Biella che sono state promesse, in quanto considerate essenziali, ma che non sono state ancora adottate.

(4-02540)

(12 dicembre 1994)

LARIZZA. - *Al Ministro della sanità.* - Premesso:

che in data 31 gennaio 1995 è stato disposto il trasferimento ad Alessandria dell'ingegner Giacomino Monteferrario, direttore dell'ISPESL di Biella;

che la decisione viene motivata con esigenze di servizio e con necessità operative;

che la notizia del trasferimento ha sollevato e solleva numerose perplessità essendo largamente diffuso un giudizio positivo nei confronti del modo in cui l'ingegner Monteferrario ha organizzato e diretto l'ufficio di Biella;

che trattasi di giudizi che è facile raccogliere sol che si voglia sentire gli operatori del settore;

che in questi anni l'ingegner Monteferrario ha più volte sollecitato misure di potenziamento dell'ufficio di Biella assicurandone nel contempo una gestione efficiente e trasparente;

che la decisione di trasferirlo appare quindi come una vera e propria punizione, tanto più inaccettabile se si considera che il provvedimento viene adottato nei confronti di un funzionario cha ha preteso che un ufficio della pubblica amministrazione raggiungesse *standard* di efficienza accettabili, mettendolo nella condizione di potere effettuare i controlli e le verifiche che gli competono, nonostante la spaventosa carenza di personale, e che vi è il fondato sospetto che a determinare il trasferimento siano state le pressioni di alcune imprese infastidite dai controlli che, ai sensi di legge, l'ISPESL è tenuto ad effettuare,

si chiede di sapere se non si ritenga di dover intervenire sulla direzione dell'ISPESL per sollecitare la revoca del trasferimento dell'ingegner Giacomino Monteferrario.

(4-03076)

(7 febbraio 1995)

RISPOSTA. (*) - In merito alle problematiche richiamate nelle interrogazioni parlamentari di cui all'oggetto, questo Ministero, acquisiti dall'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) i necessari elementi, rappresenta quanto segue.

L'ingegner Giacomino Monteferrario era stato nominato direttore del dipartimento periferico ISPESL di Biella, in via provvisoria ed in attesa dell'adozione dei relativi atti formali, ai sensi dell'articolo 26 del vigente regolamento dei servizi dell'Istituto, con nota del 21 dicembre 1992 del direttore *pro tempore* dell'ISPESL, a seguito della cessazione dal servizio per sopraggiunti limiti di età del precedente dirigente ingegner Martino Carrara.

Tale incarico gli veniva conferito in via definitiva con decreto di questo Ministero datato 26 marzo 1993, a decorrere dal 3 maggio 1993.

Fin dal primo incarico di responsabile provvisorio del dipartimento periferico ISPESL di Biella, l'ingegner Monteferrario ha prospettato alla direzione dell'Istituto la sussistenza di una situazione di carenza di personale tecnico a fronte delle gravose esigenze operative, chiedendo l'assegnazione di un elevatissimo numero di personale tecnico (25 unità).

Nel contempo l'ingegner Monteferrario chiedeva, inoltre, che alcuni dipendenti della sede di Biella fossero inviati in missione per un «corso di riqualificazione» presso i dipartimenti periferici dell'ISPESL di Milano e di Bergamo.

Per ovviare alla carenza di personale tecnico presso il dipartimento periferico di Biella, la direzione dell'ISPESL si era adoperata, già da prima che l'ingegner Monteferrario assumesse l'incarico provvisorio presso la stessa sede, affinchè venissero banditi dei concorsi per assunzione a termine con contratto quinquennale ed alcuni concorsi pubblici.

Espletate le relative prove selettive ai sensi dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1991, n. 171, ed ulti-

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate

mate le procedure concorsuali, alcuni candidati risultati vincitori sono stati assegnati al dipartimento di Biella nel corso del secondo semestre del 1994.

Nel periodo occorrente per l'espletamento dei suddetti concorsi, la direzione dell'Istituto, al fine di assicurare la continuità dei servizi del dipartimento di Biella, ha provveduto ad inviare in missione - a tempo determinato - presso quella sede, funzionari di vario grado e qualifica provenienti dalla sede centrale o da altri dipartimenti periferici.

Per effetto di questi interventi, e tenuto conto della reale incidenza dei carichi di lavoro esistenti presso il dipartimento di Biella e del rilevante onere finanziario che avrebbe comportato l'accoglimento della richiesta di assegnazione di 25 tecnici, la direzione dell'Istituto ha ritenuto eccessiva e non suffragata da effettive esigenze la domanda dell'ingegner Monteferrario.

Quanto alla richiesta di invio in missione di alcuni dipendenti del dipartimento di Biella per un «corso di riqualificazione», la direzione dell'Istituto ha precisato che tale circostanza ha ingenerato un notevole malumore fra il personale interessato, che si è ritenuto leso nella sua professionalità, fondata su una notevole anzianità di servizio e mai prima oggetto di rilievi da parte dei precedenti dirigenti.

Proprio a seguito della situazione di disagio determinatasi, la direzione dell'Istituto ha disposto a partire dal giugno 1994 l'invio in missione sia del direttore del dipartimento centrale omologazione sia di altri funzionari dello stesso Istituto, in modo tale che potesse esser restituita, dal punto di vista tecnico-amministrativo ed organizzativo, una valida funzionalità al Dipartimento di Biella.

Il susseguente 6 luglio veniva inviata lettera raccomandata, a firma del direttore *pro tempore* dell'ISPELS, all'ingegner Monteferrario e all'ingegner Domenico Cacace, direttore del dipartimento periferico ISPESL di Milano, con cui l'ingegner Monteferrario - che non aveva fruito del congedo ordinario relativo all'anno 1993 - veniva collocato d'ufficio in congedo ordinario a decorrere dal 13 luglio e fino al 26 agosto 1994.

Nello stesso periodo, al fine di assicurare la funzionalità e la continuità del servizio, l'ingegner Cacace riceveva l'incarico di sostituto della direzione del dipartimento di Biella.

Nel corso dello svolgimento degli incarichi loro attribuiti, i funzionari inviati in missione presso il dipartimento dell'ISPESL di Biella riscontravano una situazione organizzativa e gestionale che risentiva della carenza di direttive di indirizzo e di un'insoddisfacente applicazione di circolari tecniche ed amministrative.

La mancanza di direttive da parte del direttore del dipartimento non avrebbe consentito ai dipendenti di operare in modo adeguato.

A quanto riferito, risultavano, inoltre, riscontrate carenze nell'organizzazione e programmazione del lavoro, con frequente inapplicazione delle procedure disposte dalla sede centrale.

Tutto ciò, oltre a pregiudicare l'attività espletata dai dipendenti provocando ripercussioni negative, ha comportato la diffusione di un'immagine negativa dell'Istituto.

In particolare, si asserisce che l'ingegner Monteferrario abbia avuto alcuni comportamenti che hanno alimentato malintesi e scontento ed ingenerato uno stato di allarme in aziende operanti nel territorio delle

due province che costituiscono la parte preponderante dell'ambito territoriale di competenza del dipartimento di Biella.

Tale situazione ha avuto eco anche nella stampa locale.

Tra l'altro il dirigente in questione ha reso noto - con ogni mezzo possibile - alle aziende interessate che senza l'assegnazione di altri 25 tecnici, il proprio dipartimento si sarebbe trovato nella materiale impossibilità di far fronte ai normali impegni di lavoro.

Pertanto, il direttore del dipartimento centrale omologazione dell'ISPESL, l'ingegner Vittorio Lama, aveva disposto due incontri, avvenuti nei giorni 7 e 8 giugno 1994, con gli industriali delle province di Biella e di Novara.

Queste riunioni avevano permesso di fornire assicurazioni sulle assegnazioni di personale al dipartimento dell'ISPESL di Biella e sul piano di supporto predisposto dalla direzione centrale dell'Istituto, agli imprenditori intervenuti, apparsi allora sostanzialmente soddisfatti.

La gravità della situazione, peraltro, veniva poi rimarcata dalle ulteriori proteste, aventi ad oggetto il comportamento dell'ingegner Monteferrario pervenute dall'utenza, e dalla pesantezza del «clima» instauratosi all'interno del dipartimento stesso e culminato nella richiesta di trasferimento ad altra sede avanzata in data 13 ottobre 1994 da 7 dipendenti della sede di Biella, a causa della «assoluta indisponibilità manifestata dall'ingegner Monteferrario ad instaurare un dialogo utile e costruttivo nell'ambito del lavoro» e della «continua pressione psicologica» determinata dalla condotta dello stesso direttore.

In data 4 gennaio 1995 il direttore *pro tempore* dell'Istituto affidava al dottor Franco Carsetti, direttore del servizio centrale coordinamento amministrativo periferico, ed all'ingegner Silvestro Calcioli, componente della Segreteria tecnico-scientifica dello stesso ISPESL, l'incarico di svolgere un'indagine presso la sede di Biella e di predisporre una relazione.

Quest'ultima ha evidenziato il «malessere generalizzato» e «l'estremo disagio» accusato dai dipendenti della sede di Biella riguardo alla conduzione funzionale di tale dipartimento ed alle carenze comportamentali del suo direttore, ma ha al contempo sottolineato la notevole professionalità e preparazione dell'ingegner Monteferrario, il suo spiccato senso del dovere ed il notevole spirito di sacrificio, la sua capacità propositiva riguardo al miglioramento delle attività del dipartimento ed al suo rafforzamento istituzionale.

La stessa relazione, tuttavia, anche in considerazione di alcune «carenze dirigenziali» inerenti - come in essa precisato - all'organizzazione ed alla funzionalità della struttura tecnico-amministrativa, nonchè ai rapporti con il personale e con l'utenza, riteneva necessario proporre la revoca nei confronti dell'ingegner Monteferrario dell'incarico di direttore del dipartimento ISPESL di Biella.

Dopo attenta e fondata disamina del caso, la direzione dell'Istituto ha emanato in data 31 gennaio 1995 un apposito «ordine di servizio», che ha disposto «con effetto immediato ed in via provvisoria, in attesa della compiuta attuazione delle procedure previste in materia dal decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994 n. 441», tra l'altro, il conferimento dell'incarico di direttore del dipartimento dell'ISPESL di Alessandria all'ingegner Monteferrario, che ha così

sostituito l'ingegner Vincenzo Naso, subentratogli invece, nella sede di Biella.

Si è in tal modo concesso all'ingegner Monteferrario un ulteriore incarico direzionale, nel fondato auspicio che sia stata soltanto l'incompatibilità ambientale venuta a determinarsi presso il dipartimento di Biella ad impedirgli di far valere appieno in ambito dirigenziale le proprie notevoli qualità ben messe in evidenza nella relazione d'indagine e dianzi riferite.

Infine, per quanto riguarda l'adozione di misure di potenziamento della sede di Biella, deve precisarsi che come sottolineato dalla direzione dell'ISPESL - le necessità di quel dipartimento, nei limiti del possibile, sono state sempre attentamente considerate dall'Istituto.

Non a caso nel corso del 1994 è stata predisposta proprio per la sede di Biella la più alta quota di assegnazione di personale tra quelle effettuate per tutte le sedi periferiche del territorio nazionale: 5 ingegneri, 1 perito industriale e 2 amministrativi.

A queste assegnazioni sono seguite soltanto due rinunce.

Ai ritardi dell'inizio del servizio del personale destinato al dipartimento di Biella la direzione dell'Istituto ha sopperito facendo ricorso ad articolati e costanti periodi di missione di personale tecnico in servizio presso altre sedi, tenendo conto delle rispettive specializzazioni.

La stessa fornitura di attrezzature tecniche è stata potenziata nel corso del 1994 in misura proporzionale alle effettive necessità di servizio.

Pertanto, a quanto risulta dagli elementi forniti dall'Istituto, le misure di potenziamento promesse e poi disposte appaiono idonee a sostenere le esigenze operative del dipartimento di Biella e, una volta completate le diverse procedure avviate, permetteranno di garantire un adeguato svolgimento di tutte le attività istituzionali di competenza.

Il Ministro della sanità
GUZZANTI

(28 settembre 1995)

LONDEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che l'amministrazione comunale di Piobbico (Pesaro) si è già espressa per costituire un polo della locale scuola IPA (istituto professionale alberghiero) con l'ITC (istituto tecnico commerciale) di Cagli;

che il consiglio scolastico provinciale ha approvato la proposta con votazione del suo organismo;

che il provveditore agli studi della provincia di Pesaro e Urbino si è espresso favorevolmente,

l'interrogante chiede di conoscere:

le decisioni del Ministero che dovrebbero essere conseguenti alle volontà locali;

in caso contrario, quali siano le motivazioni.

(4-04205)

(9 maggio 1995)

RISPOSTA. - Si fa riferimento alla interrogazione parlamentare citata in oggetto e si comunica che, nel piano di razionalizzazione della rete scolastica per l'anno 1995-1996, non è stato disposto alcun provvedimento nei riguardi dell'Istituto professionale alberghiero di Piobbico.

Non è stato, infatti, possibile aggregare l'istituto in parola con 20 classi e quello tecnico commerciale di Cagli con 12, anche in considerazione del fatto che non sono omogenei in quanto di ordine e finalità diversi.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(22 settembre 1995)

LONDEI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso:

che a seguito di una interrogazione dell'onorevole Maria Lenti sull'istituto statale d'arte della città di Cagli (Pesaro), concernente il mantenimento della sua autonomia o, in subordine, la sua aggregazione con l'istituto statale d'arte di Urbino e non con l'analoga scuola di Fano, il Ministro comunicava ufficialmente all'interrogante con risposta scritta che la scuola di Cagli manteneva la sua autonomia;

che successivamente, con procedimento che non è usuale nelle aule parlamentari, lo stesso Ministro comunicava che vi era stato un errore e che la scuola di Cagli veniva aggregata a quella di Fano,

si chiede di conoscere:

l'opinione del Ministro in indirizzo sull'incredibile vicenda che penalizza la città di Cagli;

tutta la documentazione che aveva portato gli uffici competenti a far comunicare al Ministro il mantenimento dell'autonomia dell'istituto statale d'arte;

tutta la documentazione successiva che ha portato il Ministro al cambiamento radicale della prima comunicazione.

(4-05393)

(25 luglio 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento all'interrogazione parlamentare in oggetto indicata, si premette che ulteriori chiarimenti, in merito alla tasformazione dell'istituto d'arte di Cagli in sezione staccata dell'analogo istituto di Fano, sono stati forniti all'onorevole deputato Maria Lenti, in riscontro ad altra analoga interrogazione dalla stessa presentata, con nota ministeriale n. 2893 del 27 luglio 1995.

Con tale nota è stato in sostanza chiarito che la risposta in un primo tempo comunicata sulla questione, a proposito del mantenimento dell'autonomia del suddetto istituto, era stata determinata unicamente da un mero errore materiale, in cui era incorso l'apposito ufficio, e che nessun ripensamento successivo aveva indotto il Ministero a modificare l'originario provvedimento concernente il piano di razionalizzazione delle scuole della provincia di Pesaro, per l'anno scolastico 1995-96. Tale piano, infatti, col quale è stato tra l'altro disposta la trasformazione

dell'istituto in parola in sezione staccata risulta adottato con decreto ministeriale emesso il 29 maggio 1995, ossia in data anteriore alla risposta fornite all'onorevole Lenti.

Tale decreto, di cui si allega stralcio, ed i relativi allegati potranno essere consultati presso il competente ispettorato per l'istituzione artistica di questo Ministero.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

LORETO. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che con decreto del Ministero delle finanze del 1° agosto 1994 è stata disposta la soppressione dello sportello esattoriale nel comune di Massafra (Taranto), a seguito del decreto ministeriale protocollo n. 1/3183 del 15 giugno 1993, che aveva stabilito la riduzione degli sportelli di riscossione per la concessione di Taranto ambito A da 2 a 1;

che tale soppressione contrasta in maniera evidente con le vigenti disposizioni legislative che prevedono uno sportello esattoriale per ogni comune avente popolazione di almeno 30.000 abitanti;

che la popolazione residente in Massafra alla data del censimento del 20 ottobre 1991 è risultata di 30.623 unità, come può evincersi dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 14 giugno 1994;

che tale soppressione crea notevoli disagi tra i contribuenti, che, per ottemperare ai loro obblighi tributari, sono costretti o a recarsi alla sede della Soget in Taranto o a servizi dell'ufficio postale;

che più volte l'amministrazione comunale di Massafra, sia attraverso il commissario prefettizio dottor Paglialonga che attraverso il sindaco in carica, ha provveduto a sollecitare un riesame della questione, ottenendo come risposta che l'eventuale revisione del provvedimento ministeriale soppressivo dell'esattoria è subordinata all'acquisizione del parere della direzione regionale delle imposte dirette;

che la suddetta direzione regionale con nota protocollo n. 95/10394 dell'8 marzo 1995 ha comunicato di aver già prospettato al Ministero delle finanze la necessità della riapertura dello sportello di Massafra, considerato che la popolazione del predetto comune supera i 30.000 abitanti,

l'interrogante chiede di conoscere:

se non si ritenga di riesaminare i sopracitati decreti ministeriali, in forza dei quali è stata disposta la soppressione dell'esattoria di Massafra;

se non si ritenga di emanare un nuovo decreto per la riapertura dell'esattoria in Massafra, in considerazione del fatto che la popolazione supera i 30.000 abitanti, oltre che per azzerare i disagi causati all'utenza.

(4-04330)

(17 maggio 1995)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, considerato che, con decreto del Ministero delle finanze 1° agosto 1994, sono stati individuati gli sportelli da sopprimere nell'ambito territoriale «A» della provincia di Taranto e, conseguentemente, si è provveduto alla soppressione dello sportello ubicato nel comune di Massafra, chiede il ripristino dello stesso.

Al riguardo si rileva che con i decreti del Ministro delle finanze del 15 giugno 1993 è stata fissata, per quel che concerne le concessioni del servizio di riscossione dei tributi, la misura dei compensi per abitante servito e si è provveduto a stabilire, altresì, limitatamente ad alcune concessioni, la riduzione del numero degli sportelli di riscossione (già determinato con i decreti ministeriali del 16 ottobre 1989).

Successivamente, con i decreti del 1° agosto 1994, si è dato esecuzione alla riduzione già stabilita, mediante una mera individuazione degli sportelli da sopprimere.

La decisione di procedere ad una graduale riduzione degli sportelli si è resa necessaria, tra l'altro, a seguito dell'istituzione, a decorrere dal 1° gennaio 1994, del conto fiscale e contributivo che ha determinato una contrazione dei versamenti delle imposte eseguiti presso gli sportelli di riscossione; conseguentemente i costi di gestione di taluni di questi, a causa della dislocazione o della limitatezza dell'attività svolta, sono risultati eccessivamente gravosi da sostenere.

Alla luce delle circostanze di cui sopra, si è resa necessaria la soppressione dello sportello di riscossione ubicato nel comune di Massafra.

Tuttavia si evidenzia che l'articolo 6 della convenzione per l'affidamento in concessione del servizio di riscossione dei tributi stabilisce che nei comuni sprovvisti di sportello di riscossione per i quali il concessionario svolge il servizio di tesoreria ex articolo 32, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 28 gennaio 1988, n. 43, il relativo sportello, previa intesa tra il concessionario e l'ente locale, potrà essere adibito anche alla riscossione dei tributi ovviamente senza alcun onere per questa Amministrazione.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(26 settembre 1995)

LORETO. - *Ai Ministri dell'interno e dei trasporti e della navigazione.* - Premesso:

che Grottaglie è una città di circa 35.000 abitanti, che si trova in posizione baricentrica rispetto a diversi comuni della zona orientale della provincia di Taranto;

che nel suo territorio insiste un aeroporto dotato di infrastrutturazioni adeguate e soprattutto di un immobile costruito per la sede del distaccamento dei vigili del fuoco;

che uno dei motivi della disattivazione dell'aeroporto è la mancanza di un idoneo e continuo servizio antincendio;

che l'istituzione di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco a Grottaglie non comporterebbe alcuna spesa per la costruzione della sede e rappresenterebbe anzi una occasione di ottimizzazione dell'uso delle risorse economiche, umane e professionali, in quanto lo stesso organico dei vigili del fuoco servirebbe sia per la funzionalità dell'aeroporto che per la copertura di Grottaglie e dei numerosi comuni vicini;

che l'esigenza di coprire i numerosi comuni vicini è rafforzata anche dall'inadeguatezza della rete viaria interna, che non consente tempi medi di intervento da Taranto sotto la soglia minima dei 20 minuti anche per l'intensità del traffico,

l'interrogante chiede di sapere se non si ritenga urgente, per le considerazioni suesposte, emanare formale decreto per l'istituzione del distaccamento permanente dei vigili del fuoco nella sede costruita per tale scopo all'interno dell'aeroporto di Grottaglie, atteso che sussistono tutte le altre condizioni previste dalla legge n. 469 del 1961, che regola l'istituzione di nuovi distaccamenti, e cioè un'alta concentrazione demografica, un discreto sviluppo industriale, la natura dei luoghi e gli interventi effettuati nell'ultimo quinquennio.

(4-05071)

(6 luglio 1995)

RISPOSTA. - L'istituzione di un distaccamento permanente dei vigili del fuoco presso il comune di Grottaglie non rientra nel piano elaborato da questa amministrazione che prevede l'apertura di 65 nuovi distaccamenti sull'intero territorio nazionale.

Peraltro, per la regione Puglia si prevede l'istituzione di tre nuovi distaccamenti nei territori del compensorio di Molfetta, di Monopoli e Martina Franca dove l'esigenza della presenza del Corpo è maggiormente sentita.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

MANZI, MARCHETTI. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso:

che la città di Rivoli (Torino) ha presentato al Ministro regolare ricorso ed è in attesa di una risposta; si è, però, preoccupati perchè se il metodo usato verso la città di Rivoli fosse la linea di comportamento del Ministero potrebbe creare grosse difficoltà ai comuni;

che la vicenda parte dal fatto che il decreto-legge n. 515 del 1994, convertito dalla legge n. 596 del 28 ottobre 1994, autorizzava i comuni a prevedere nei bilanci di previsione 1994 un ammontare di contributi ordinari corrispondenti al minor gettito dell'ICI 1994 derivante dalla ratifica delle tariffe di estimo, calcolati escludendo il minor gettito derivante dalle eventuali maggiori detrazioni deliberate dal comune per l'abitazione principale;

che per la città di Rivoli alla data del 17 maggio 1995 tale ammontare veniva confermato tramite comunicazioni telematiche in misura pari a lire 1.474.955.033;

che tale importo veniva altresì riconfermato, anche per il 1995, dalle medesime comunicazioni telematiche, ed è sulla base di tali importi che la città di Rivoli ha predisposto i bilanci di previsione 1994 e 1995, per il primo dei quali è stato già approvato il conto consuntivo divenuto regolarmente esecutivo il 9 maggio 1995;

che però in data 18 maggio 1995 dalla consultazione telematica dei trasferimenti spettanti è arrivata la notizia che per la città di Rivoli anzichè le somme sopracitate verrebbero corrisposte lire 471.203.306 per ciascun anno, con una differenza complessiva in meno di oltre due miliardi di lire: per un comune di 50.000 abitanti due miliardi in meno sono molti;

che al comune di Rivoli hanno l'impressione che il ricalcolo effettuato dal Ministero dell'interno sia stato determinato prendendo a base la differenza tra quanto riscosso per l'ICI nel 1993 e nel 1994 e non tenga conto, contrariamente a quanto afferma il decreto-legge n. 131 del 1994, del «minor gettito derivante dalle eventuali maggiori detrazioni deliberate dai comuni per l'abitazione principale» che in questo caso gravano invece per intero sulle finanze erariali, e per di più non abbia neanche tenuto conto delle possibili situazioni di evasione dal tributo, anche esse coperte in tal modo dall'intervento statale; a questo punto ci si domanda cosa pensare: la considerazione che ne deriva è quella che ancora una volta verrebbe mortificato il rigore e il buon governo e premiata l'inefficienza e l'irresponsabilità,

si chiede di sapere se non si ritenga opportuno verificare come stiano le cose e, se del caso, ridefinire per il sopracitato comune di Rivoli i trasferimenti secondo gli indirizzi legislativi contenuti nel decreto-legge n. 131 del 1994, commisurandoli alla reale perdita di gettito del 1993 derivante dalle correzioni apportate agli estimi e non con altri meccanismi di calcolo.

(4-04609)

(1° giugno 1995)

RISPOSTA. - In merito alla problematica evidenziata nel presente atto di sindacato ispettivo si rappresenta che la cifra comunicata al comune di Rivoli per via telematica nel 1994, e relativa al minor gettito ICI dovuto alla riduzione delle tariffe d'estimo, è stata calcolata in via presuntiva dal Ministero delle finanze, nella cui competenza rientra l'effettuazione di tali stime.

Successivamente, sulla base dei dati emersi dalle effettive riscossioni dell'ICI, il Ministero delle finanze ha comunicato i dati definitivi, che si discostano notevolmente dalle previsioni di stima, con conseguenti gravi ripercussioni sui bilanci degli enti.

I successivi dati forniti dal predetto Dicastero, quali la stima del gettito potenziale dell'ICI, non sono utilizzabili perchè riferiti al 1994 e, quindi, comprensivi del recupero dell'eventuale evasione del tributo.

Tale situazione è stata segnalata da parte di questa amministrazione al competente Dicastero.

Per ovviare a tale situazione è stato presentato, da questo Ministero, ed accolto in data 15 giugno 1995 dalla Commissione bilancio della Camera, un emendamento che provvede, tra l'altro, per i comuni che

hanno avuto riduzioni nel gettito dell'ICI in conseguenza della riduzione degli estimi catastali, oltre al corrispondente contributo dello Stato, anche un ulteriore contributo per i soli anni 1994 e 1995 per copertura dell'importo delle stime nel limite dei fondi disponibili. L'emendamento in questione è stato recepito in sede di reiterazione del decreto-legge n. 138 del 1995, e da ultimo nel decreto-legge 28 agosto 1995, n. 357, recante disposizioni urgenti in materia di finanza locale.

Per quanto riguarda la richiesta di precisazione dei meccanismi di calcolo adottati da questo Ministero per la determinazione dell'importo dei contributi ordinari corrispondenti al minor gettito ICI 1994, si precisa che il metodo di calcolo adottato è quello previsto nell'articolo 3 del decreto-legge 23 febbraio 1995, n. 41, convertito con modificazioni dalla legge 22 marzo 1995, n. 85, recante misure urgenti per il risanamento della finanza pubblica e per l'occupazione nelle aree depresse.

In particolare si richiama il terzo periodo del comma 2 di tale articolo, introdotto in sede di conversione in legge del citato decreto n. 41, dove viene stabilito che la determinazione del provento dell'ICI al 4 per mille si effettua riproporzionando, se necessario, il gettito dell'ICI riscossa per il 1994, al netto delle detrazioni per l'abitazione principale.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

MANZI, MARCHETTI. – *Al Ministro dell'interno.* – Premesso:

che la nuova legge elettorale ha stabilito che nei comuni superiori ai 50.000 abitanti la carica di assessore è incompatibile con la carica di consigliere;

che ci si trova oggi dinanzi all'incongruenza che l'assessore comunale o provinciale viene a trovarsi nella condizione di non poter frequentare le riunioni del consiglio in quanto la sua assenza dal lavoro non sarebbe giustificata,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo non ritenga che sia opportuno intervenire per riconoscere agli assessori gli stessi diritti che la legge n. 816 del 27 dicembre 1985 riconosce ai lavoratori dipendenti eletti nei consigli comunali e provinciali, consentendo loro di assentarsi dal servizio per l'intera giornata nella quale sono convocati i rispettivi consigli;

se non ritenga opportuno e urgente intervenire per consentire che agli assessori siano riconosciuti i diritti previsti nel decreto-legge n. 8 del 18 gennaio 1993 che all'articolo 8 recita: «l'articolo 4, terzo comma, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, si interpreta nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per raggiungere il luogo dell'adunanza e per rientrare al posto di lavoro, nonchè del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno,

oltre che per un massimo di 24 ore lavorative al mese, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono».

(4-05390)

(25 luglio 1995)

RISPOSTA. - Gli assessori di comuni con popolazione superiore ai 15.000 abitanti, la cui carica è incompatibile, ai sensi della vigente normativa in materia, con quella di consigliere comunale, nonchè gli assessori nominati dal sindaco al di fuori dei componenti il civico consesso hanno diritto ad usufruire per l'espletamento del mandato dei permessi previsti dall'articolo 4, comma 3, della legge 27 dicembre 1985, n. 816, interpretato dall'articolo 8 del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, «nel senso che agli eletti nelle giunte comunali e provinciali è attribuito il diritto di assentarsi dal posto di lavoro per tutto il tempo delle adunanze delle giunte predette, con riferimento all'ora di convocazione e alla fine dei lavori, tenuto conto del tempo necessario per il preliminare studio dell'ordine del giorno, oltre che per un massimo di ventiquattro ore lavorative al mese, elevate a quarantotto ore per i sindaci e per i presidenti delle amministrazioni provinciali, da utilizzare per l'esercizio delle altre funzioni che agli stessi competono».

Inoltre, ai sensi dell'articolo 4, ultimo comma, della citata legge n. 816 del 1985, ai predetti amministratori competono ulteriori permessi non retribuiti, sino ad un massimo di ventiquattro ore lavorative mensili, qualora risultino necessari per l'espletamento del mandato.

Sull'argomento, in punto di diritto, il Consiglio di Stato, in sede consultiva, ha recentemente ribadito che «una interpretazione estensiva o analogica non sembra consentita in una materia nella quale il legislatore ha cercato di trovare un punto di equilibrio tra l'interesse al buon funzionamento degli enti locali e l'interesse dei datori di lavoro, i quali, sia pure sgravati dal peso economico della assenza dei lavoratori dipendenti, sopportano però le assenze stesse, con tutti i problemi che ne derivano».

Risultano, peraltro, già all'esame nelle competenti sedi istituzionali diverse proposte di legge tese a riconsiderare l'intera materia dello *status* e del trattamento economico degli amministratori locali, sulle quali questa amministrazione non ha mancato di esprimere parere favorevole, sul presupposto che i tempi appaiono maturi per una necessaria armonizzazione della normativa in parola con la nuova disciplina in materia di autonomie locali, che ha introdotto all'interno degli enti nuove figure istituzionali, nonchè ridisegnato i compiti e le responsabilità degli stessi amministratori.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

MARCHETTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso: che la frazione di Sassalbo (comune di Fivizzano, provincia di

Massa Carrara) è una frazione montana posta ad oltre 900 metri di altezza e distante da Fivizzano circa 20 chilometri;

che il collegamento fra Sassalbo e il centro principale di Fivizzano nel quale, in caso di soppressione della scuola, i ragazzi dovrebbero essere trasportati è assicurato esclusivamente da una strada tortuosa e spesso intransitabile nel periodo invernale;

che a favore degli abitanti di una frazione quale è Sassalbo sarebbe doveroso attivare i più vari interventi per favorire la permanenza in questo antico nucleo abitativo ed impedire il totale abbandono di una parte della montagna per la quale la presenza della popolazione è utile sotto molteplici profili;

che al contrario il provveditorato agli studi di Massa Carrara ha comunicato che l'organico della scuola elementare di Sassalbo è stato ridotto a zero a causa dell'insufficiente numero di iscrizioni;

che qualora si giungesse alla soppressione effettiva della scuola elementare si colpirebbe in maniera assolutamente ingiustificata la popolazione della frazione, accentuandone gravissimamente l'emarginazione ed accelerando irreversibilmente il negativo processo di spopolamento della montagna;

che la effettiva soppressione della scuola elementare negherebbe ai ragazzi della fascia scolastica elementare residenti a Sassalbo un diritto costituzionale fondamentale, poichè non esistono concrete possibilità di assicurare l'adempimento dell'obbligo scolastico di questi alunni se non attraverso un'attività scolastica che si svolga nel luogo dove gli alunni risiedono la richiesta di mantenimento della scuola elementare di Sassalbo corrisponde, quindi, ad un preciso dovere dello Stato,

si chiede di sapere se il Ministro della pubblica istruzione non ritenga di porre in essere un intervento urgente rivolto a scongiurare la decisione di cui in premessa, poichè nella fattispecie non si tratta semplicemente di evitare un disagio ma di consentire che dei ragazzi possano accedere all'insegnamento elementare.

(4-04829)

(20 giugno 1995)

RISPOSTA. - La questione rappresentata nella interrogazione parlamentare indicata in oggetto è superata nel senso auspicato dall'onorevole interrogante.

Questo Ministero, infatti, ha autorizzato, per l'anno scolastico 1995-1996, il funzionamento di una pluriclasse nel plesso di Sassalbo in deroga al limite minimo di iscritti fissato dalla vigente normativa per le località montane.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

MATTEJA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso che secondo informazioni raccolte presso alcuni dei partecipanti durante le prove del concorso per vigili del fuoco, svoltesi presso l'Hotel «Ergife» di Roma in data 27 marzo 1995, si sarebbero verificate alcune irregolarità (predi-

sposizione degli elaborati in modo tale da non garantire la sicura identificazione del concorrente; attribuzione di due punti in meno ai concorrenti provenienti dalle regioni settentrionali), l'interrogante chiede di conoscere quali iniziative il Ministro in indirizzo intenda adottare per verificare la fondatezza di tali rilievi e garantire una serena valutazione delle capacità dei partecipanti.

(4-05120)

(11 luglio 1995)

RISPOSTA. - La gestione completamente automatizzata della procedura concorsuale mediante la lettura ottica dei questionari redatti dai candidati e della corrispondente scheda identificativa - successivamente unite mediante un codice a barre interpretabile anch'esso soltanto dal lettore ottico - garantisce non solo la massima riservatezza delle operazioni, ma anche l'assenza di irregolarità o errori manuali nell'attribuzione della votazione ottenuta, escludendosi quindi ogni possibilità di errore nell'identificazione dell'autore dell'elaborato.

Risulta altresì completamente priva di fondamento logico e giuridico, nonchè di riscontro reale, l'ipotesi di decurtamento delle votazioni per i candidati provenienti dalle regioni settentrionali.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

MONGIELLO. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Si chiede di sapere quali iniziative si intenda assumere per il necessario ripristino della chiarezza e della trasparenza degli atti, in relazione all'attribuzione dei seggi per il consiglio regionale della Puglia; infatti risulta che gli uffici del Ministero dell'interno hanno indicato per il Centro cristiano democratico appena 2 presenze nella ripartizione dei seggi proporzionali in consiglio regionale. Invece, dai dati ufficiali dello stesso Ministero dell'interno, in possesso di tutti e comunque delle maggiori testate giornalistiche, il Centro cristiano democratico risulta aver conseguito nel proporzionale 3 seggi e precisamente a Bari (con punteggio pieno), a Lecce e a Foggia (per maggiori resti); infatti, sempre dai dati del Ministero, 32 seggi sono assegnati con punteggio pieno e 16 seggi per resti.

Il terzo seggio del Centro cristiano democratico risulta essere al quindicesimo posto della graduatoria dei resti, su 16 assegnabili, con un residuo di voti pari a 23.322, mentre al sedicesimo posto c'è Alleanza nazionale con voti 18.034, al diciassettesimo posto (fuori assegnazione) risulta il PDS con un residuo di 16.422 voti.

Seguendo questo schema lo schieramento di maggioranza ottiene 24 seggi nella ripartizione dei seggi proporzionali in consiglio regionale, così come lo schieramento di minoranza, che ottiene ugualmente 24 seggi; invece le indicazioni espresse dagli uffici del Ministero dell'interno tolgono al Centro cristiano democratico il terzo seggio (voti 23.322) e lo assegnano al PDS (voti 16.422).

In questo modo lo schieramento di minoranza ha 25 presenze e quello di maggioranza 23 presenze facendo scattare, così come prevede la legge, 2 seggi a favore dello schieramento di maggioranza.

Questi due seggi sarebbero assegnati dagli uffici del Ministero ad altre forze politiche della maggioranza e non al Centro cristiano democratico che ha comunque anche questa volta il migliore resto, con chiarissima violazione del principio generale in legge elettorale.

L'interrogante chiede altresì di sapere se i Ministri in indirizzo non ritengano utile l'apertura di una seria indagine per fatti così gravi che hanno suscitato presso la pubblica opinione, informata diffusamente dalla stampa, molta perplessità e sincera preoccupazione.

(4-04144)

(2 maggio 1995)

RISPOSTA. - I dati relativi agli scrutini ed all'assegnazione dei seggi, diramati da questo Ministero, rivestono carattere di provvisorietà, come, peraltro, viene evidenziato nei relativi tabulati, essendo rimesso ad organi giurisdizionali il compito di determinare le risultanze ufficiali e, conseguentemente, procedere alla proclamazione degli eletti.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

PAINI. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che in data 5 luglio 1994 è stato emanato un decreto che prevede l'introduzione del nuovo modello cui dovranno conformarsi le schede per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive;

che secondo il suddetto decreto sia i *receptionist* che i clienti delle strutture ricettive saranno obbligati a compilare e firmare queste schede, mentre attualmente l'albergatore si limita a copiare i dati dai documenti del cliente;

che ciò costituirà, secondo la valutazione della FAITA, l'associazione di categoria dei gestori dei campeggi, un notevole aggravio burocratico nel lavoro dei titolari delle strutture ricettive;

che con la legge 30 settembre 1993, n. 388, l'Italia ha ratificato l'accordo di Schengen per la semplificazione dei controlli alle frontiere e nelle strutture ricettive dei paesi dell'Unione europea;

che in tutto il resto d'Europa la clientela non è soggetta a tale sistema di registrazione, ma a procedure molto più semplici,

l'interrogante chiede di sapere se siano previsti ulteriori interventi sulla normativa in oggetto o, nel caso la stessa sia da considerarsi ormai definitiva, se non si ritenga opportuno intervenire al fine di semplificarla.

(4-01601)

(5 ottobre 1994)

PAINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Considerato che il Dipartimento della pubblica sicurezza - direzione centrale per gli affari generali del Ministero dell'interno ha recentemente sospeso, fino al 9 gennaio 1995, l'applicazione del decreto emanato dal Ministero dell'interno il 5 luglio 1994, riguardante l'approvazione del modello cui dovranno conformarsi le schede per la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dell'arrivo dei soggetti alloggiati in strutture ricettive; ciò sia a causa delle difficoltà di attuazione dello stesso che per una probabile modifica sostanziale, entro breve termine, dell'articolo 109 del testo unico delle leggi sulla pubblica sicurezza del 1931 regolante la materia;

visto che numerosi operatori del settore turistico (FAITA, Federalberghi) auspicano una modifica del suddetto decreto, che ha causato un notevole aggravio procedurale e burocratico nell'attività degli stessi,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga utile ed opportuno apportare una modifica alla nota (1) del decreto in oggetto; un'ipotetica variazione potrebbe articolarsi come segue: «Per i nuclei familiari e per gli equipaggi fino ad un massimo di x componenti è sufficiente la compilazione da parte di uno dei coniugi o del capocomitiva, che indicheranno l'altro coniuge, i figli o gli aggregati alla voce altri componenti dell'equipaggio». Di conseguenza andrebbe modificata la voce «altri componenti del nucleo familiare» (cognome, nome, luogo e data di nascita) in «altri componenti dell'equipaggio...».

Le ragioni di tale richiesto ampliamento del concetto di semplice «nucleo familiare» in quello di «equipaggio» risiedono nel fatto che, nella pratica quotidiana, risulterebbe ripetitivo far compilare una seconda scheda di notifica, per esempio, a due nonni in campeggio con il nipote o ad una famiglia composta da padre, madre, figlia e amica di quest'ultima; d'altro canto non si capisce perchè per i cosiddetti «gruppi guidati» ci si possa avvalere della semplice compilazione di un unico elenco sottoscritto dal dichiarante, mentre per gli altri gruppi (dalla coppia di fidanzati, al gruppo di amici) si debba compilare una scheda a testa.

Inoltre il timbro della struttura ricettiva in apice al documento dovrebbe essere sufficiente, senza dover apporre necessariamente la firma del gestore. Si tenga infatti conto che i gestori non sempre espletano le mansioni di ricevimento, che sono compito più specifico dei *receptionist*.

(4-02854)

(18 gennaio 1995)

RISPOSTA. (*) - Si risponde su delega della Presidenza del Consiglio dei ministri.

Il problema lamentato dall'onorevole interrogante può ritenersi superato a seguito dell'emanazione del decreto-legge 29 marzo 1995, n. 97, recante riordino delle funzioni in materia di turismo, spettacolo e sport.

(*) Testo, sempre identico, inviato dal Governo in risposta alle due interrogazioni sopra riportate.

Con la propria iniziativa, infatti, il Governo ha introdotto una modifica della procedura prevista dal decreto ministeriale 5 luglio 1994, adottato a seguito dell'entrata in vigore degli Accordi di Schengen.

Nel corso della discussione per la conversione del provvedimento, avvenuta con legge 30 marzo 1995, n. 203, il Parlamento ha peraltro ulteriormente modificato l'originaria misura prevista dal Governo.

La disposizione (articolo 7), che accoglie in larga parte le istanze degli operatori economici, si propone di introdurre una maggiore semplificazione negli adempimenti connessi con la comunicazione all'autorità di pubblica sicurezza dei dati relativi alle persone ospitate nelle strutture alberghiere e ricettive.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

PEDRIZZI. - *Ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* - Premesso:

che la giunta comunale di Cisterna di Latina, con deliberazione n. 78 del 10 gennaio 1995, ha conferito al perito elettronico Roberto Incollingo l'incarico di verificare la congruità dei preventivi di spesa relativi alla manutenzione degli automezzi di proprietà comunale, riferiti all'anno in corso;

che il provvedimento, reso esecutivo in via di urgenza, ha praticamente esautorato, senza plausibili motivi, il perito meccanico Massimo Pontesili che aveva rivestito l'incarico nel 1994;

che la nomina, come da conferma scritta del presidente del collegio dei periti industriali della provincia di Latina, non poteva essere assegnata all'Incollingo in quanto perito elettronico, nomina che, invece, trattandosi di valutazioni su un settore specificatamente meccanico, si sarebbe dovuta conferire ad un perito diplomato in quest'ultimo ramo, come chiaramente enuncia l'articolo 16 del regolamento professionale;

che la specializzazione del perito risulta essere un requisito fondamentale per l'attribuzione dell'incarico, giustificandosi in caso contrario ogni azione di denuncia sull'invalidità della delibera comunale, rimessa all'autorità giudiziaria, da parte del Pontesilli che, in possesso della qualifica richiesta, si è visto immotivatamente estromesso;

che la professionalità peritale, secondo ricorrenti voci circolanti nell'ambiente locale, sarebbe stata ritenuta inefficiente dal momento che il Pontesilli, recentemente eletto alla presidenza del circolo di Alleanza nazionale di Cisterna, si sarebbe venuto a trovare in posizioni politiche non in linea con quelle del sindaco; circostanza questa non tenuta neppure troppo nascosta dalla massima autorità cittadina, non nuova a simili prese di posizione come risulta dall'esposto-denuncia presentato alla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina dallo stesso Massimo Pontesilli,

si chiede di sapere:

se non si ritenga di effettuare gli opportuni accertamenti al fine di verificare se il comportamento del massimo rappresentante civico in

questione, indotto anche da motivi verosimilmente estranei alla questione della cosa pubblica, possa configurare eventuali ipotesi di reato anche alla luce della non corretta applicazione di un regolamento che, ancorchè professionale, risulta non per questo meno cogente;

se e presso quale ufficio giudiziario, in che fase, per quale reato ed a carico di chi sia pendente un procedimento penale in riferimento ai fatti di cui sopra.

(4-03630)

(9 marzo 1995)

RISPOSTA. - Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura è emerso che, in data 24 febbraio 1994, con delibera della giunta municipale di Cisterna di Latina, veniva conferito al signor Massimo Pontesilli l'incarico per la verifica della congruità dei preventivi riguardanti le riparazioni degli automezzi comunali per l'anno 1994.

Lo stesso sottoscriveva con il comune la convenzione nella quale veniva individuata la data del 31 dicembre 1994 per la cessazione del rapporto.

In data 10 gennaio 1995 con delibera n. 478 la giunta municipale del citato ente affidava lo stesso incarico al signor Roberto Incollingo per tutto l'anno 1995.

Quest'ultimo risulta essere perito industriale, specializzato nel ramo dell'elettrotecnica, regolarmente iscritto al collegio dei periti industriali della provincia di Latina.

Risulta, inoltre, che l'incarico conferito ad entrambi i professionisti non verteva solo sulle valutazioni del settore specificatamente «meccanico», ma abbracciava l'intero arco delle possibili riparazioni degli automezzi del comune.

La denuncia, della quale si fa riferimento nell'interrogazione, è stata presentata dal signor Pontesilli, presso il locale commissariato di pubblica sicurezza, in data 27 febbraio 1995 e depositata alla procura della Repubblica presso il tribunale di Latina il successivo 1° marzo 1995, con foglio cat. Q.2/4-1995 datato 27 febbraio 1995.

Rientra nell'ambito dell'autonomia discrezionale dell'ente locale la valutazione dell'affidabilità dell'incarico in questione a soggetto ritenuto idoneo.

L'affidabilità dell'incarico al signor Incollingo trova giustificazione nella favorevole valutazione della sua esperienza ventennale trascorsa nel settore tecnico della FIAT di Cassino (Frosinone).

Della questione è stata interessata la competente autorità giudiziaria, alla quale spetta ogni valutazione circa il riscontro di eventuali ipotesi di reato nel comportamento tenuto dall'amministrazione comunale di Cisterna di Latina.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

PETRICCA. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il 7, il 10 ed il 13 luglio 1995 si sono svolte manifestazioni sindacali richieste dalla rappresentanza sindacale di base del Corpo nazionale dei vigili del fuoco di Roma per sollecitare l'assunzione in ruolo di almeno 10.000 «discontinui» e l'immediata pubblicazione del bando di concorso a capo squadra;

che lo stato di malessere serpeggiante tra gli appartenenti a detto Corpo è innescato da legittime aspettative in rapporto ad un lavoro non solo indispensabile per la tutela della collettività, ma soprattutto per il disagio ed i rischi connessi alle attività specifiche professionali uniche e peculiari di tali categorie;

che non è ulteriormente differibile la necessità di dare soluzione alla realtà di presenze operative dei cosiddetti «discontinui», che hanno acquisito professionalità tali da ottimizzare l'impiego del personale e ridurre anche gli sprechi nella gestione della pubblica amministrazione,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga di valutare attentamente se non ricorrano le condizioni di necessità ed urgenza per l'assunzione dei 10.000 detti «discontinui» e per l'immediata pubblicazione del bando di concorso a capo squadra.

(4-05421)

(26 luglio 1995)

RISPOSTA. - La problematica segnalata dall'onorevole interrogante è da lungo tempo oggetto di attenzione da parte di questo Ministero.

Infatti questa amministrazione ha rappresentato la necessità di attuare una procedura concorsuale per l'assunzione del solo personale discontinuo al Dipartimento della funzione pubblica che ha espresso, in proposito, parere negativo.

Si è anche tentato di introdurre, attraverso un'ulteriore iniziativa legislativa, una riserva dei posti nei pubblici concorsi a favore dei citati discontinui, senza alcun esito.

Per quanto concerne, invece, il concorso a capo squadra, si informa che sono stati banditi nel mese di agosto 1995 tre concorsi per la citata qualifica professionale, per complessivi 2.546 posti.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

PREIONI. - *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* - Premesso che corre voce che l'Enel intende sopprimere gli uffici commerciali aperti al pubblico nei comuni di Arone e Borgomanero (Novara) per il loro trasferimento nella città di Novara, si chiede di sapere:

se ciò sia vero e quali siano le motivazioni addotte dall'Enel;

se l'Enel, che svolge servizio di interesse pubblico, abbia valutato i disagi dell'utenza e se non abbia altre e più opportune occasioni di risparmiare denaro, quali quelle di tagliare le spese per inutili pubblicità

su giornali e riviste, dal momento che agisce in regime di monopolio e non ha concorrenti nella fornitura del servizio di pubblica utilità, per cui sia giustificata la pubblicità del «prodotto».

(4-02880)

(19 gennaio 1995)

RISPOSTA. - Da informazioni assunte dal Ministero dell'industria presso l'Enel spa risulta che l'aggiornamento dell'assetto territoriale delle unità di base della direzione della distribuzione in corso in Piemonte ed in particolare in provincia di Novara rientra nel quadro dei programmi elaborati dall'Enel a livello nazionale, riguardanti l'organizzazione delle attività tecniche e commerciali per l'erogazione del servizio elettrico, tesi a migliorare la qualità dello stesso ed a diminuire i costi.

Il nuovo assetto territoriale fa seguito al miglioramento continuo apportato agli strumenti gestionali ed operativi che, con l'esteso ricorso all'informatica ed alle telecomunicazioni, consentono oggi la pianificazione ed il controllo delle attività anche per unità organizzative di più ampie dimensioni delle attuali; peraltro l'impiego di sistemi avanzati per il controllo e l'automazione degli impianti, oltre a migliorare la qualità del servizio, permette la supervisione di reti elettriche su un territorio di maggiore estensione. Inolte tiene conto, sia dell'avvenuto sviluppo delle reti stradali e telefoniche, sia delle potenzialità dei sistemi messi in atto per rendere molto più facile l'accessibilità dell'utenza ai servizi (telesportello commerciale, Enetel, eccetera), in particolare per evitare all'utente-cliente il disagio di doversi recare presso gli uffici dell'Enel per il soddisfacimento delle esigenze commerciali ed informative più ricorrenti.

Quindi, la ridefinizione degli assetti teritoriali delle unità in questione, mentre permette di adottare iniziative volte a migliorare la qualità del servizio e di realizzare una più efficiente utilizzazione delle risorse interne all'azienda, non pregiudica la presenza sul territorio di adeguate risorse dedicate espressamente allo svolgimento delle attività di base tecnico-operative, che hanno rilievo per la qualità e per i rapporti con l'utente-cliente.

In particolare il nuovo assetto territoriale prevede:

l'accorpamento della zona di Borgomanero con quella di Novara; peraltro, a Borgomanero rimane operante l'agenzia che ha competenza per lo svolgimento delle attività operative e commerciali di più immediato interesse per l'utenza, quali gli allacciamenti, la prevenzione e la riparazione dei guasti, lo svolgimento delle normali pratiche commerciali ed amministrative;

la chiusura del recapito commerciale di Arona, dal momento che il numero di operazioni ivi svolte era estremamente limitato e tale da non giustificare la presenza di un apposito operatore; peraltro l'introduzione del telesportello commerciale (con numero verde, a chiamata gratuita) consente agli utenti interessati di svolgere telefonicamente le principali e più frequenti operazioni commerciali senza necessità di alcuno spostamento.

Di quanto descritto l'Enel spa ha dato tempestiva informativa sia con avvisi sulla stampa locale, sia direttamente agli organismi amministrativi delle città interessate.

Infine, si precisa che la presenza pubblicitaria dell'Enel sulle testate giornalistiche ha sempre avuto, e continua ad avere, carattere prevalentemente informativo.

Il *target* di riferimento è il vasto pubblico degli utenti. Ad esso sono rivolti i messaggi istituzionali o redazionali dell'Enel appositamente creati per «informare» sui temi relativi al miglior utilizzo dell'energia elettrica, alla sicurezza, alla qualità del servizio elettrico, eccetera.

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero
CLÒ

(28 settembre 1995)

RIANI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che la 18ª direttiva comunitaria è stata diversamente recepita e di conseguenza adattata ai fabbisogni interni dei diversi Stati membri;

che tale situazione comporta una notevole penalizzazione agli operatori italiani del settore della nautica da diporto rispetto alla concorrenza (in primo luogo con i nostri cugini transalpini);

che l'attuale situazione ha portato ad un incremento del lavoro senza fattura (l'IVA per le navi da diporto è solo un costo), producendo una diminuzione dei posti di lavoro regolari e quindi delle relative entrate contributive ed erariali che sicuramente non vengono compensate dalla maggiore entrata del gettito IVA;

che nella legge n. 427 del 1993, alla tabella A, vengono elencati i casi in cui si applica l'esenzione dell'accisa per l'impiego degli oli minerali; al punto 3 è chiaro che l'esenzione delle accise per le navi da diporto non è applicabile all'interno delle acque comunitarie ammettendo implicitamente l'agevolazione per la navigazione fuori dalle acque comunitarie, contravvenendo così quanto prescritto nell'articolo 254 del testo unico delle leggi doganali (giornali arrivi e partenze);

che le differenti interpretazioni poste in essere dai paesi comunitari impongono, da una parte, una rivalutazione della normativa, in quanto viola i princìpi internazionali di reciprocità e di extraterritorialità del mare, dall'altra impone un intervento transitorio in favore degli operatori italiani,

si chiede di conoscere:

la posizione del Governo in merito all'ipotesi di continuare, in via transitoria, a considerare le dotazioni di bordo a navi da diporto di bandiere non comunitarie come cessioni all'esportazione *ex* articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto del Presidente della Repubblica n. 663 del 1972;

l'orientamento dell'Esecutivo rispetto al trattamento delle provviste di bordo a navi da diporto non comunitarie, come cessione all'esportazione *ex* articolo 8, comma 1, lettera *a)*, del decreto del

Presidente della Repubblica n. 633 del 1972, purchè le stesse escano dalle acque territoriali.

(4-03718)

(16 marzo 1995)

RISPOSTA. - Con riferimento alla questione sollevata dall'onorevole interrogante si osserva, in via preliminare, che nella tabella A, punto 3), del decreto-legge 30 agosto 1993, n. 331 (avente ad oggetto norme di armonizzazione delle disposizioni in materia di imposte sugli oli minerali, sull'alcole, sulle bevande alcoliche, sui tabacchi lavorati e in materia di IVA con quelle recate da direttive CEE), convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1993, n. 427, è prevista l'esenzione dall'accisa per gli oli minerali impiegati come carburanti per la navigazione nelle acque marine comunitarie, con esplicita esclusione delle imbarcazioni private da diporto.

Al riguardo è opportuno precisare che tale esclusione non appare in contrasto con l'articolo 254 del testo unico delle leggi doganali, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43. Invero, con la realizzazione del mercato unico e l'apertura delle frontiere, le acque marine comunitarie rientrano nel territorio doganale dell'Unione europea e, di conseguenza, i consumi che avvengono entro il predetto ambito devono essere considerati come consumi interni.

Ad ogni buon fine si evidenzia che il citato articolo 254 del testo unico delle leggi doganali, il quale considera esportate od in riesportazione ovvero in transito le provviste di bordo imbarcate sulle navi, continua ad applicarsi per le navi con destinazione verso paesi extracomunitari, atteso che solo per tali destinazioni si verificano i presupposti necessari poter considerare le provviste di bordo esportate.

Per quanto riguarda i quesiti posti nell'ultima parte dell'interrogazione, nel confermare quanto già evidenziato nella risposta data all'interrogazione 4-01780 presentata dall'onorevole interrogante e concernente analoghe prolematiche, si ribadisce che, allo stato, non si ritiene opportuno estendere il beneficio della non imponibilità all'IVA alle dotazioni di bordo a navi da diporto di bandiere non comunitarie in quanto si è in attesa degli sviluppi di tale problematiche in sede comunitaria.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(26 settembre 1995)

ROBUSTI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel comune di Ostiano (Cremona) opera con funzioni di segretario comunale il dottor Luciano Giovanna;

che il suddetto segretario risulterebbe costantemente assente dal proprio ruolo in quanto nominato assessore esterno nel comune di Montesarchio (Benevento);

che tale assenza, ancorchè giustificata sul piano tecnico, risulterebbe motivata da una reiterata convocazione della giunta nel comune

di Montesarchio a giornate alterne, tanto da consentire di fatto una perdurante assenza della funzione propria del segretario comunale di Ostiano;

che tale situazione obbliga il comune di Ostiano a surrogare la funzione con un doppio onere economico e con l'inefficienza derivata che pare evidente;

che non si pone in discussione il diritto del suddetto dottor Luciano Giovanna di esercitare le funzioni di assessore esterno, ma si sollecita il Ministero a farsi carico dei corrispondenti diritti dell'amministrazione comunale di Ostiano di poter svolgere congruamente le proprie funzioni,

si chiede di sapere quali azioni il Governo intenda adottare al fine di normalizzare una situazione insostenibile e che rischia di sfociare anche in azioni di carattere legale e amministrativo.

(4-03352)

(22 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Alla segreteria comunale di Ostiano (Cremona) è stata assegnata, con decorrenza 1° dicembre 1994, la dottoressa Giovanna Luciano, risultata vincitrice del concorso cumulativo, per titoli, per la copertura di 171 segreterie comunali di classe terza, bandito con decreto ministeriale 14 luglio 1994.

La dottoressa Luciano, in astensione facoltativa a quella data, non ha mai assunto servizio presso la segreteria comunale in quanto, successivamente all'astensione, ha fruito prima di ulteriori periodi di congedo, ordinario e straordinario, e poi, essendo stata eletta assessore esterno nella giunta municipale di Montesarchio (Benevento), ha iniziato a fruire dei permessi retribuiti di cui alla legge 27 dicembre 1985, n. 816, e di cui al decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68.

Relativamente alla richiesta formulata, si fa presente che, allo stato, non è possibile l'adozione di alcun provvedimento in quanto nel caso di specie, cioè di assegnazione alla sede di titolarità per effetto di procedura concorsuale, trova applicazione l'articolo 23-*bis* del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, il quale, al comma 6, dispone che «il personale, dichiarato vincitore ed assegnato alla sede, non può in ogni caso essere trasferito o incaricato temporaneamente se non abbia prestato almeno per un quinquennio effettivo servizio nella sede».

Su tale punto questa amministrazione si è già fatta promotrice di un'iniziativa legislativa finalizzata a rimuovere siffatto vincolo.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

ROCCHI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che i cittadini Maria Martinovici e Mitila Marinica, coniugi rumeni entrati nel territorio nazionale nel 1990, hanno visto riconosciuto

il proprio *status* di rifugiati politici ai sensi della convenzione di Ginevra del 1951;

che in particolare la signora Maria Martinovici ha ottenuto il riconoscimento dello *status* predetto in quanto ha condotto, quale presidente del movimento regionale liberaldemocratico rumeno, una dura opposizione al regime totalitario di Ceausescu, essendo di conseguenza oggetto di persecuzioni politiche;

che tuttavia, dopo tale formale riconoscimento, i predetti cittadini rumeni non hanno avuto alcun concreto e duraturo sostegno dallo Stato italiano, nonostante l'esistenza di specifici programmi di assistenza economica (UNCAR) e nonostante il nostro paese abbia sottoscritto numerosi patti e convenzioni, che lo impegnano a forme di assistenza amministrativa ed economica;

che attualmente ai coniugi rumeni non è stato assegnato alcun alloggio nè alcun impiego pur temporaneo che consenta loro di condurre un'esistenza minimamente dignitosa;

che lo stato di grave prostrazione psicologica, di disagio economico ed anche fisico dei due rifugiati politici è un fatto inaccettabile che pone in discussione la concreta applicazione - da parte del nostro paese - di precise disposizioni contenute in patti e convenzioni internazionali,

si chiede di sapere:

se il Ministro in indirizzo intenda, per quanto di sua competenza, assumere ogni iniziativa affinchè ai due rifugiati politici sia riconosciuto un sussidio stabile o un impiego continuativo che, fra l'altro, consenta loro il riconoscimento della cittadinanza italiana;

quali provvedimenti intenda adottare in relazione alla esigenza dei due coniugi rifugiati politici di vedere riconosciuto il proprio diritto ad un dignitoso alloggio.

(4-04932)

(26 giugno 1995)

RISPOSTA. - In data 11 aprile 1994 fu concesso ai rifugiati di cui all'interrogazione un contributo cumulativo di 4 milioni di lire nell'ambito degli speciali programmi d aiùti per coloro che hanno ottenuto il riconoscimento dello *status* di rifugiato, ai sensi della Convenzione di Ginevra del 28 luglio 1951, finanziati e gestiti congiuntamente da questo Ministero e dall'Alto Commissariato della Nazioni Unite per i rifugiati.

Una successiva richiesta in tal senso, presentata dai coniugi Martinovic il 19 aprile 1995, deve essere ancora esaminata, dopo la necessaria istruttoria a cura della prefettura di Latina, conclusasi recentemente, da parte dell'apposito comitato misto istituito a tal fine.

Per quanto concerne il problema dell'alloggio, i rifugiati potranno rivolgersi alla sede competente dello Istituto autonomo case popolari e all'ente locale di residenza.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

ROSSI, BERTONI, LAFORGIA, GALLO, MARCHETTI, ALÒ, PAPPALARDO, BERGONZI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che i carabinieri del nucleo radiomobile di Foggia alle ore 1,50 del 2 febbraio 1995 fermavano un'autovettura che nel centro abitativo della città percorreva regolarmente la via Galiani; i tre giovani che erano a bordo (Massimiliano Gaeta, Eugenio Capuano, Vito Perrone), tutti incensurati, sono stati invitati ad esibire i documenti, uscire dall'auto e svuotare le tasche;

che, eseguite queste operazioni, sono stati invitati a seguire i carabinieri nella loro caserma di via Guglielmi;

che qui, sebbene non ricorressero le condizioni indicate dall'articolo 352, comma 1, del codice di procedura penale, e senza redazione del verbale prescritto dall'articolo 357, comma 2, lettera *d)*, dello stesso codice, sono stati sottoposti a perquisizione personale;

che il fatto non può non richiamare alla memoria l'articolo 609 del codice penale, che punisce «il pubblico ufficiale che, abusando dei poteri inerenti alle sue funzioni, esegue una perquisizione o un'ispezione personale»;

che è stata perquisita anche l'autovettura, nella quale sono stati rinvenuti degli stampati che sono stati sequestrati «in quanto per divulgazione di stampa clandestina articolo 663-*bis* e articolo 113 del TULPS e articolo 201 del regolamento TULP», come si legge non senza difficoltà lessicali nel verbale di sequestro (da notare che detti stampati erano firmati «Centro di documentazione comunista "Luigi Pinto"» e «Collettivo Gramsci» e recavano l'indirizzo della sede di queste organizzazioni: Foggia, via Normanno 19);

che inoltre i tre giovani, sotto minaccia di denuncia all'autorità giudiziaria per violazione dell'articolo 650 del codice penale, sono stati invitati a presentarsi presso il nucleo radiomobile alle ore 8,30 dello stesso giorno;

che qui i due giovani che si sono presentati (il terzo saviamente non si è presentato) sono stati sottoposti, benchè riluttanti, alla vessatoria ed umiliante operazione di esecuzione di fotografie segnaletiche e di rilievo delle impronte delle dita e del palmo della mano;

che il giorno 8 febbraio 1995, richiesto dal padre di uno dei due giovani di indicare la norma in virtù della quale li avessero sottoposti a quella operazione, il maresciallo Ciro Ionta, comandante del nucleo radiomobile, ha risposto che non era stato un abuso e che in casi simili si fanno sempre dei rilievi e, forse per cavarsi d'impaccio, ha preferito investire della questione un ufficiale, il capitano Paffetti; questi, due giorni dopo, ha dichiarato che i rilievi erano stati eseguiti ai sensi dell'articolo 349 del codice di procedura penale perchè sarebbe sorto il sospetto di falsità dei documenti di identificazione personale che erano stati esibiti ai carabinieri; ha aggiunto che dell'operazione non era stato redatto verbale nè era stata data notizia all'autorità giudiziaria;

che questi sono i fatti: si fornisce un breve commento; si legge nel verbale di sequestro che ciascuno dei tre giovani è stato identificato attraverso il proprio documento di identità personale: dunque, nessun sospetto di falsità dei documenti e, se mai sospetto fosse sorto per davvero, poichè la fotografia applicata su ciascun documento riproduceva evidentemente le sembianze della persona nei cui confronti i carabinieri

svolgevano le indagini, era sufficiente fare accertamenti presso gli uffici pubblici che avevano rilasciato i documenti; in ogni caso era assolutamente fuor di luogo rilevare le impronte digitali e palmari;

che sorge allora un diverso sospetto, e cioè che i rilievi fotodattiloscopici siano stati eseguiti non per esigenze di identificazione della persona, ma per altri scopi, non previsti o addirittura vietati dalla legge;

che questo sospetto è avvalorato:

a) da quanto dichiarato dal maresciallo Ionta;

b) dal fatto che dell'operazione non è stato redatto verbale, in violazione dell'articolo 357, comma 2, lettera *d)*, del codice di procedura penale;

c) dal fatto che - esaurite ormai le pretese esigenze di identificazione o trasmessa all'autorità giudiziaria la denuncia per la supposta divulgazione di stampa clandestina - non sono stati consegnati agli interessati i rilievi eseguiti (negativi delle fotografie, stampe fotografiche, impronte digitali e palmari ed eventuali copie), a garanzia che non se ne potesse fare in avvenire un uso distorto,

si chiede di sapere se il Ministro in indirizzo non ritenga:

di assumere le opportune ed adeguate iniziative al fine di accertare le responsabilità in ordine ai fatti esposti;

di richiamare i carabinieri al rispetto scrupoloso della legge, provvedendo a consegnare agli interessati i rilievi in questione.

(4-03419)

(23 febbraio 1995)

RISPOSTA. - Dell'operazione condotta dall'Arma dei carabinieri, di cui fanno cenno gli onorevoli interroganti, è stata immediatamente informata la competente autorità giudiziaria alla quale sono stati trasmessi, per l'adozione dei provvedimenti di competenza, tutti i verbali degli atti di polizia.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

SPECCHIA. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Premesso che il 22 febbraio 1995 si è svolta a Bari la prova scritta del concorso magistrale, bandito con decreto ministeriale del 20 ottobre 1994 e decreto ministeriale del 28 novembre 1994, per esami e titoli a posti di insegnanti elementari, si chiede di sapere:

se risponda al vero:

che alcuni compiti scritti (probabilmente l'865, l'866 e l'867) sono «scomparsi» e che tale fatto sarebbe già stato accertato da un ispettore centrale in data 17 giugno 1995;

che la nomina del presidente della commissione esaminatrice risale al 3 marzo 1995 e comunque a una data successiva a quella della prova scritta che si è svolta il 22 febbraio 1995 e che, pertanto, in detto

giorno, non era stata ancora costituita e regolarmente insediata la commissione a garanzia della legittimità delle procedure così come disposto dal bando di concorso;

che le varie sottocommissioni, trascurando ogni effettivo criterio di valutazione, hanno giudicato la prova scritta con parametri del tutto personali, per cui una commissione ha ritenuto positive meno del 10 per cento delle prove, mentre un'altra ha superato il 40 per cento;

che le sottocommissioni, ignorando l'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 1994, non hanno motivato il punteggio assegnato alla prova scritta, deludendo le attese della legge sulla trasparenza e le giuste pretese dei candidati non ammessi che hanno diritto a conoscere la motivazione della esclusione;

che ogni sottocommissione ha lavorato isolatamente e che non è stata consentita la visione dei compiti delle altre sottocommissioni per cui sono stati ammessi compiti che sono fotocopia l'uno dell'altro;

infine, se non si ritenga di disporre con urgenza una ispezione per verificare i fatti innanzi esposti e per adottare i conseguenti provvedimenti.

(4-04848)

(21 giugno 1995)

RISPOSTA. - Il breve ritardo verificatosi a Bari nella nomina della commissione del concorso magistrale, dovuto a contingenti e locali problematiche di natura organizzativa, non può aver determinato alcuna conseguenza negativa sul regolare svolgimento delle operazioni del concorso tenuto conto che - come è noto - la scelta dei temi da sottoporre ai candidati non era affidata alla commissione, ma è stata operata direttamente da questo Ministero e le relative buste sigillate sono state consegnate (nel tempo strettamente utile e con le garanzie procedurali prescritte) ai singoli uffici scolastici. Di conseguenza le operazioni di vigilanza e di coordinamento per il regolare svolgimento delle operazioni relative alla prova scritta in assenza della commissione esaminatrice, sono state svolte, in piena legittimità, dal comitato di vigilanza nominato dal provveditore agli studi.

Circa i criteri, osservati dalle varie commissioni, per la correzione degli elaborati scritti, si fa presente che dagli accertamenti ispettivi disposti non sono emersi elementi che inducano a ritenere che le commissioni avrebbero operato in maniera disomogenea e con notevoli differenze di valutazione.

Il presidente coordinatore proprio per evitare difformità di comportamento da parte dei commissari, fin dall'inizio dei lavori ha destinato alcune sedute plenarie, con la presenza di tutti i componenti le sottocommissioni, ad una attenta e dettagliata definizione dei criteri oggettivi di valutazione dei lavori prodotti dai candidati in occasione della prova scritta; a tal fine sono state elaborate apposite griglie in base alle quali si potessero giudicare gli elaborati.

Le pur sussistenti oscillazioni nelle percentuali sono quindi da attribuire esclusivamente alla casualità con la quale i compiti stessi sono stati assegnati alle sottocommissioni ai fini della loro valutazione.

In merito al terzo punto dell'interrogazione, si precisa che le disposizioni vigenti in materia di correzione degli scritti da parte delle commissioni non prevedono l'obbligo di apposizione sugli elaborati di motivazioni ma semplicemente del voto assegnato, quale espressione sintetica di un giudizio complessivo; l'operato delle commissioni al riguardo deve ritenersi pertanto legittimo. Si fa invece presente che il provveditore agli studi di Bari ha reso noto che, a conclusione dei lavori svolti dalle commissioni esaminatrici per la correzione degli scritti, sono risultati irreperibili 3 elaborati, già valutati dalla competente commissione e corrispondenti ai nominativi di altrettanti candidati ammessi a sostenere la prova orale.

Di tale vicenda il provveditore agli studi di Bari ha già informato la competente procura della Repubblica, per i necessari accertamenti, precisando inoltre di aver effettuato, con esito negativo, ogni possibile controllo e ricerca e chiedendo di conoscere le determinazioni che la procura stessa vorrà adottare in merito allo svolgimento della procedura concorsuale; in attesa dei provvedimenti dell'autorità giuriziaria, il concorso, comunque, prosegue regolarmente, secondo il calendario prestabilito.

Da parte di questo Ministero si è provveduto ad acquisire sulla vicenda in parola una specifica relazione da parte dell'ispettore incaricato di seguire lo svolgimento del concorso nella provincia di Bari ed appositamente investito della verifica amministrativa anche del caso in esame, le cui risultanze concordano con le dichiarazioni rese dal citato provveditore agli studi.

Il capo dell'ufficio scolastico provinciale è stato comunque invitato ad intensificare la propria opera di vigilanza e di supporto alle commissioni operanti a Bari, mediante frequenti e mirate visite da parte di qualificati rappresentanti dell'ufficio scolastico, stante la delicatezza degli adempimenti affidati alle commissioni stesse.

Infine, in merito al quarto punto dell'interrogazione in esame, si conferma che le disposizioni vigenti non prevedono che le varie commissioni possano scambiarsi fra di loro gli elaborati o visionare i compiti affidati alle altre commissioni, ma solo l'obbligo di esaminare e valutare i compiti assegnati, in maniera del tutto casuale, alla singola commissione, tenuto inoltre conto che, come già riferito, i criteri generali ed i parametri di valutazione delle prove scritte sono preventivamente stabiliti e concordati nelle apposite riunioni preliminari generali, cui partecipano tutti i componenti delle varie commissioni.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

TABLADINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nella città di Brescia si sta assistendo passivamente ad una ondata di criminalità da parte di cittadini extracomunitari;

che la zona antistante la stazione ferroviaria e le zone limitrofe sono teatro di spaccio di sostanze stupefacenti, spaccio attuato del

tutto liberamente senza che il grave reato venga minimamente represso;

che le rassicurazioni dei vertici delle forze dell'ordine e delle istituzioni preposte alla repressione del crimine ed al ritorno alla civile convivenza hanno raggiunto livelli umoristici;

che la cittadinanza è stanca di sentirsi ripetere che mancano leggi adeguate, quando è risaputo che comunque sono spesso una interpretazione eccessivamente lassista delle stesse e certe vergognose connivenze anche a livello istituzionale a provocare le situazioni che questa interrogazione denuncia;

che nella notte di mercoledì 3 maggio 1995, sempre nei pressi della stazione ferroviaria, è avvenuto uno scontro fra bande rivali di extracomunitari che ha portato al danneggiamento di numerose vetrine di negozi e di diverse automobili in sosta con una vera e propria battaglia a colpi di spranghe, bastoni, coltelli, eccetera;

che i cittadini della zona, abbandonati a se stessi, già pensano a forme di autodifesa e lo scrivente non creda si possa dare loro torto,

l'interrogante chiede di sapere se il Ministro in indirizzo intenda chiarire alle autorità cittadine preposte all'ordine pubblico che il concetto di accoglienza per i rifugiati extracomunitari è cosa ben diversa dalla «accoglienza» della criminalità che deve essere repressa duramente senza alcun tentennamento.

(4-04295)

(11 maggio 1995).

RISPOSTA. - Costituisce da tempo motivo di particolare attenzione, da parte delle competenti autorità di pubblica sicurezza, il diffondersi della microcriminalità, spesso rivolta allo spaccio di sostanze stupefacenti, che vede coinvolti, non di rado, cittadini extracomunitari in situazioni di clandestinità.

In tutto il territorio nazionale è stata coerentemente sviluppata l'azione di controllo del territorio, specialmente accentuata nelle regioni più colpite da fenomeni di delinquenza mafiosa e, per tipologie di reati spesso differenti, in quelle, fra cui la Lombardia, più esposte ai fenomeni di microcriminalità.

A Brescia, in particolare, i servizi, attentamente coordinati, risultano potenziati col frequente contributo di contingenti del nucleo prevenzione crimine per la Lombardia e mediante la predisposizione di postazioni mobili nelle aree più sensibili.

I già favorevoli risultati del 1994, rispetto all'anno precedente, sono stati ulteriormente incrementati quest'anno in percentuali decisamente significative (+ 26 per cento denunce; + 250 per cento droghe sequestrate).

Non può negarsi, tuttavia, che l'incremento dei fenomeni denunciati dall'onorevole interrogante, pur contenuti dalla costante azione di controllo degli organismi di polizia, risente, da una parte, della decisiva depenalizzazione del consumo di droga, e, dall'altra, dal mancato aggiornamento degli strumenti di allontanamento degli stranieri clandestini.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

TABLADINI. - *Al Ministro degli affari esteri e per gli italiani nel mondo.* - Premesso:

che lunedì 29 maggio alle ore 10.45 circa lo scrivente era casualmente sintonizzato sul programma RAI «Radio Zorro», condotto e diretto dal giornalista Oliviero Beha;

che il giornalista sopracitato chiamava in diretta al telefono il consolato italiano di Budapest per avere notizie circa l'arrivo di un minore in Italia a fini di studio;

che un funzionario di detto consolato, tale signora Pasqualotto, «sbatteva il telefono in faccia» a detto giornalista lasciando stupito lo scrivente e - si crede - anche i milioni di italiani che seguivano la trasmissione;

che non si trattava assolutamente di caduta di linea od interruzione, data la precisa volontà di detta signora Pasqualotto, volontà che si evinceva dal contesto della discussione;

che il linguaggio del giornalista Oliviero Beha era del tutto corretto e civile,

si chiede di sapere:

se non sia il caso di richiamare in Italia la signora Pasqualotto per farle seguire un corso di educazione e civile convivenza;

se, in subordine, non sia il caso di verificare le qualità di detto funzionario ed eventualmente trasferirlo ad altri incarichi;

se, in subordine, non sia il caso di evitare di servirsi dell'opera della signora Pasqualotto;

se il Ministro in indirizzo non ritenga di raccogliere le ormai numerose e continue denunce, fatte da comuni cittadini, circa l'indifferenza e la villania che sembra permeare i nostri consolati e ambasciate;

se non sia il caso di richiedere ai nostri ambasciatori e consoli di ricordare ai funzionari, loro sottoposti, il fine di codeste istituzioni.

(4-04550)

(30 maggio 1995)

RISPOSTA. - L'episodio è stato attentamente valutato dal Ministero degli affari esteri, particolarmente consapevole della responsabilità che su esso incombe di garantire che i propri dipendenti in servizio all'estero nei rapporti con il pubblico mantengano - come prescritto dalle disposizioni in vigore - un comportamento tale da stabilire completa fiducia e sincera collaborazione fra i cittadini e l'amministrazione e si attengano pertanto a rigorosi princìpi di disponibilità e cortesia in ogni circostanza.

Esattemente un mese prima della trasmissione radiofonica «Radio Zorro», si sono presentati presso la cancelleria consolare dell'ambasciata d'Italia in Budapest i coniugi Sicilia, avanzando richiesta di visto d'ingresso per studio in favore di una bambina di undici anni, Violetta Lakatos, cittadina ungherese, affidata ad un locale istituto per la tutela dell'infanzia. Fermo restando che il caso non è stato trattato dalla signora Pasqualotto, che, quindi, non era a conoscenza dei dettagli della vicenda, questa ambasciata ha negato il rilascio immediato di tale visto ritenendo che si fosse in presenza di un tentativo di adozione di fatto

della minore, in assenza dei requisiti prescritti dalla legge italiana. Si è provveduto ad inviare un telegramma di richiesta di autorizzazione ai competenti uffici del Ministero degli affari esteri e si è consigliato ai coniugi Sicilia di non portare la bimba in Italia illegalmente. Il giorno successivo le autorità aeroportuali di Fiumicino hanno bloccato Violetta Lakatos e l'hanno rimandata in Ungheria.

Il Ministero degli affari esteri, sentite le competenti autorità italiane, ha successivamente negato il rilascio del visto di ingresso.

La Direzione generale del personale del Ministero degli affari esteri - in possesso della registrazione integrale del colloquio, trasmesso «in diretta» dalla RAI - ha già provveduto a richiamare vivamente le predetta dipendente al rispetto dei doveri che sono propri del suo stato e che le derivano, in particolare, dal servizio presso un ufficio italiano all'estero. Si è soprasseduto peraltro dall'adottare ulteriori provvedimenti in considerazione sia delle particolari circostanze in cui va inquadrato l'episodio (la sollecitazione del giornalista Beha era inusuale, per le modalità con le quali veniva rivolta, e tale da non consentire agevolmente le più appropriate reazioni) che dei favorevoli precedenti di carriera dell'interessata.

Il Sottosegretario di Stato per gli affari esteri
SCAMMACCA DEL MURGO E DELL'AGNONE

(28 settembre 1995)

TERRACINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che, come ampiamente riportato dagli organi di stampa, la situazione dell'ordine pubblico nel centro storico di Genova si è nuovamente aggravata a causa della grave rissa che il 7 maggio 1995 si è verificata tra extracomunitari e che ha provocato feriti anche tra le forze dell'ordine;

che episodi analoghi si sono verificati ad Albenga e a La Spezia dove invece gli scontri sono stati fra cittadini italiani ed extracomunitari;

considerato:

che nel centro storico di Genova nel luglio del 1993 erano avvenuti gravissimi fatti di ordine pubblico che hanno indotto l'allora questore dottor Carnimeo a prendere drastici provvedimenti di sorveglianza e prevenzione, mentre in tempi più recenti la vigilanza delle forze dell'ordine si è notevolmente allentata, tanto che il controllo di intere zone del nucleo più antico della città di Genova è totalmente in mano alla malavita;

che il risanamento del centro antico di Genova, vero e proprio gioiello artistico di elevato valore culturale, passa senza dubbio alcuno attraverso il ristabilimento dell'ordine pubblico e la garanzia della sicurezza del cittadino che attualmente è assai poco tutelato,

si chiede di sapere quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda assumere per garantire l'ordine pubblico e la tranquillità dei cittadini che abitano e lavorano in zone della città di Genova e della Liguria, nelle quali si è installata una grossa comunità di cittadini

stranieri molti dei quali privi di permesso di soggiorno e dediti ad attività illecite.

(4-04427)

(23 maggio 1995)

RISPOSTA. - Costituisce da tempo motivo di particolare attenzione, da parte delle competenti autorità di pubblica sicurezza, il diffondersi di fenomeni di microcriminalità nelle aree indicate dall'onorevole interrogante, che vedono coinvolti, non di rado, cittadini extracomunitari in situazioni di clandestinità.

A Genova, in particolare, è stata attuata un'attenta e mirata attività di contenimento con l'intensificazione dei servizi di controllo, di recente ulteriormente potenziati con la predisposizione di postazioni mobili proprio nelle aree più sensibili.

Non può negarsi tuttavia che l'incremento dei fenomeni denunciati dall'onorevole interrogante, pur contenuti dall'azione di contrasto degli organismi di polizia, risente del mancato aggiornamento degli strumenti di contenimento delle immigrazioni illegali e di esecuzione dei provvedimenti di espulsione, per cui si confida nella possibilità di equilibrate innovazioni legislative attualmente all'esame del Parlamento.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

TURINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che il piano regolatore generale del comune di Follonica (Grosseto) prevedeva un'area ben precisa per la ubicazione dei nuovi supermercati;

che nel piano regolatore generale l'area della cosiddetta «Petraia», proprietà demaniale, era destinata a parco pubblico;

che successivamente l'amministrazione comunale con variante al piano regolatore ha cambiato destinazione ed uso del territorio della «Petraia» permettendo in quell'area la possibile costruzione del supermercato Coop;

che il prefetto della provincia di Grosseto, dottoressa D'Ascenzo, in una lettera al sindaco di Follonica, ha espresso le sue perplessità sulla scelta del luogo dove dovrebbe sorgere il complesso commerciale, venendo a trovarsi praticamente nell'alveo del torrente Petraia;

che il 5 dicembre 1994 il consiglio comunale di Follonica ha deliberato una modifica allo statuto comunale che variava le disposizioni statutarie in materia di *referendum* comunale previsto per il «caso Petraia»;

che nella stessa seduta del consiglio comunale è stato deliberato un nuovo regolamento comunale per il *referendum*, inserendo un articolo finale che, per rendere possibile l'indizione dello specifico *referendum* sul centro commerciale nell'area «Petraia», derogava alle stesse norme di regolamento;

che il Coreco annullava questo articolo finale e quindi rendeva non attuabile il *referendum* sul centro commerciale;

che il 4 gennaio 1995 venivano reiterate le delibere con revoca del regolamento precedente e approvazione del nuovo regolamento referendario con apposito quesito indicante il centro commerciale e la nomina dei garanti;

che il Coreco, applicando formalmente la prescrizione della legge n. 142 del 1990, annullava tutte le delibere in quanto la modifica statutaria del 5 dicembre 1994 non era ancora esecutiva;

che il 3 marzo 1995 l'amministrazione comunale ripresentava le tre delibere respinte dal Coreco venendo così a determinare nel nuovo regolamento, di fatto in questo caso, la possibilità di effettuare il *referendum* in occasione della propaganda per la campagna elettorale amministrativa in atto,

l'interrogante chiede di sapere:

se non si ritenga che tutto quanto esposto violi le norme amministrative e la legge; in particolare, si fa osservare che è assolutamente assente ogni garanzia per gli oppositori al progetto della giunta comunale della Coop Lazio-Toscana; infatti non è stata accettata la richiesta, del comitato per il parco, di concedere un locale pubblico in uguale misura a quanto concesso ai sostenitori del centro commerciale Coop; inoltre l'amministrazione comunale ha deliberato di ammettere la propaganda elettorale in negozi ed esercizi pubblici come accade già nel centro commerciale della Coop in Follonica;

se non si ritenga, per i motivi sopra descritti, che la giunta comunale di Follonica possa servire più gli interessi della Coop Toscana che i cittadini di questo centro balneare; infatti, se i promotori del supermercato vinceranno il loro *referendum*, in virtù anche della incredibile propaganda della Coop che ha inviato in ogni famiglia follonichese una cassetta per la TV, i follonichesi si vedranno togliere uno spazio demaniale a loro riservato inizialmente dal piano regolatore generale.

(4-03886)

(29 marzo 1995)

RISPOSTA. - La questione proposta dall'onorevole interrogante, pur essendo meritevole di attenzione, è inerente a materie che costituiscono manifestazione della sfera di autonomia dell'ente locale, il quale esplica sul territorio la propria attività amministrativa nell'interesse della collettività.

Si forniscono, comunque, gli elementi informativi acquisiti tramite la prefettura di Grosseto.

In data 20 marzo 1995 si è tenuto presso il comune di Follonica il *referendum* consultivo ad iniziativa consiliare sul «caso Petraia», la cui area, di proprietà demaniale, destinata nel piano regolatore generale a verde pubblico, è stata oggetto di variante da zona verde a centro commerciale.

Poichè solo il 41 per cento dei cittadini si era recato a votare, detta consultazione non è risultata valida, non essendo stato raggiunto il *quorum* del 50 per cento dei votanti previsto dalle disposizioni statutarie in materia.

Lo stesso provvedimento di variante ha formato oggetto di ricorsi giurisdizionali, ancora pendenti presso il TAR della Toscana.

Sarà compito dei nuovi organi istituzionali, eletti nelle consultazioni amministrative del 23 aprile 1995, affrontare compiutamente la problematica in esame.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

TURINI. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che si apprende dalla stampa («Il cittadino di Siena» del 25 maggio 1995) che il Comitato per Prodi ha la propria sede in Poggibonsi (Siena) presso i locali del teatro Verdi in via del Commercio;

che il Comitato giovani per Prodi ha la propria sede negli stessi locali (periodico «Il Maritain» del giugno 1995);

che il teatro Verdi è locato dal comune di Poggibonsi in uso gratuito al circolo culturale «Maritain» (locali posti al primo piano);

che è palese l'identificazione tra circolo «Maritain» e Comitato per Prodi;

che il comune di Poggibonsi concede i locali *ex* articolo 11 dello statuto dove vengono riconosciuti contributi e vantaggi economici (nel caso di specie il contributo dato dal comune di Poggibonsi è di lire 1.500.000 sotto forma di concessione in uso del locale sito nel teatro Verdi);

che nella scrittura privata allegata alla delibera n. 124 relativa al caso di cui sopra si legge: «le parti si danno reciprocamente atto che la concessione della disponibilità del locale è subordinata allo svolgimento di attività culturali» e non quindi attività politiche;

che risulta estremamente grave che il comune di Poggibonsi favorisca in maniera così palese alcune forze politiche a discapito di altre,

l'interrogante chiede di conoscere:

quali provvedimenti il Ministro in indirizzo intenda adottare in merito a quanto denunciato;

se non ritenga opportuno far sospendere immediatamente la concessione in uso del locale di cui sopra da parte del comune di Poggibonsi.

(4-05438)

(27 luglio 1995)

RISPOSTA. - La questione evidenziata dall'onorevole interrogante rientra nella sfera di attività autonomamente gestite dall'ente locale e, pertanto, non sono ipotizzabili interventi in sede centrale.

Si forniscono, comunque, gli elementi informativi acquisiti tramite la competente prefettura.

Risulta vero il riferimento all'articolo apparso sul quotidiano «Il Cittadino di Siena e provincia», in data 25 maggio 1995, con il quale è stata annunciata la costituzione in Poggibonsi del comitato per «L'Italia

che vogliano», a sostegno della candidatura del professor Romano Prodi.

Coordinatore di detto comitato risulta essere il professor Mario Beccatelli; quantunque all'epoca la sede fosse situata presso quella del circolo «J. Maritain», attualmente ha trovato nuova ubicazione presso i «Popolari» in via della Repubblica 48.

Risulta, altresì, che effettivamente un locale in via del Commercio 15 è stato concesso dal comune di Poggibonsi al circolo culturale «J. Maritain». La disponibilità dello stesso è stata concessa quale erogazione di contributi, dal 1° marzo al 31 dicembre 1995, ai sensi dell'articolo 1 del vigente regolamento comunale, subordinandola allo svolgimento di attività culturali e potrà venir meno per sopravvenute esigenze dell'amministrazione comunale. La concessione non configura un rapporto di subordinazione.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

VILLONE, PELELLA, DE MARTINO Guido. - *Al Ministro dell'interno.* - Premesso:

che nel comune di Terzigno (Napoli) in data 21 novembre 1993 si sono svolte le elezioni del sindaco e del consiglio comunale;

che, essendo presente una sola lista, sono stati eletti 13 consiglieri sui 20 assegnati;

che nel febbraio 1995 il sindaco è stato sospeso dalla carica dal prefetto di Napoli per gravi motivi di ordine pubblico, con ordinanza poi sospesa dal TAR della Campania;

che in data 23 maggio 1995 4 consiglieri si sono dimessi dal consiglio comunale;

che con le dimissioni di 4 consiglieri su 13 i componenti del consiglio risultavano in numero inferiore al *quorum* strutturale comunque necessario - anche secondo l'orientamento già espresso dal Ministero dell'interno - per il funzionamento del consiglio;

che dunque non era possibile procedere alla surroga, ma doveva procedersi allo scioglimento del consiglio;

che invece in data 24 maggio 1995 il consiglio comunale procedeva alla surroga;

che, in particolare, nella delibera si riportava il parere del segretario generale nei seguenti termini: «Discostando dall'autorevole tesi del Ministero dell'interno, al fine di non penalizzare ulteriormente un consiglio comunale nato già privo del numero necessario per potere amministrare con efficienza, produttività e trasparenza, e per evitare il libero capriccio e/o ricatto politico di pochi consiglieri, il segretario generale è del parere che la norma in questione vada interpretata in riferimento al numero dei consiglieri assegnati (nel caso specifico ai due terzi=13) e pertanto ritiene legittima la surroga dei 4 consiglieri dimissionari che non porta all'automatismo dello scioglimento in quanto non si sono verificate le dimissioni di almeno metà dei consiglieri»;

che nel frontespizio della delibera di surroga venivano erroneamente riportati 13 consiglieri presenti all'appello, sostituendosi ai nomi dei consiglieri dimissionari quelli dei primi 4 non eletti nella elezione del novembre 1993, mediante cancellazione dei primi e sovrascrittura dei secondi, e riportando come presenti il sindaco, i 9 consiglieri non dimissionari e 3 dei 4 non eletti;

che dunque la delibera di surroga è stata illegittimamente adottata, non potendo coloro che venivano surrogati ai consiglieri dimissionari concorrere a costituire il numero legale per la delibera medesima e non bastando a tal fine la presenza dei 9 consiglieri non dimissionari e del sindaco;

che il Coreco ha apposto in tempi brevissimi il visto alla delibera di surroga, forse indotto in errore dalla riferita menzione di 13 presenti e dal fatto che il verbale riporta un voto unanime per la surroga, senza alcuna specificazione ulteriore dei partecipanti al voto medesimo;

che la surroga illegittimamente effettuata provoca conseguenze assai gravi, poichè la composizione del consiglio comunale di Terzigno risulta viziata sotto il profilo della legittimità, con inevitabili conseguenze sull'attività dell'organo e sulle delibere eventualmente assunte,

si chiede di sapere:

se l'amministrazione non ritenga opportuno segnalare l'accaduto all'autorità giudiziaria per l'accertamento di eventuali responsabilità;

quali iniziative l'amministrazione intenda adottare per porre rimedio alla situazione determinatasi con l'illegittima effettuazione della surroga.

(4-04746)

(15 giugno 1995)

RISPOSTA. - La situazione politico-amministrativa del comune di Terzigno è attentamente seguita da questa amministrazione che, in relazione ad entrambi i profili, ha attivato ogni idoneo intervento al fine di adeguarne l'azione ai principi di legalità e, nel contempo, di verificare la sussistenza dei presupposti cui la legge riconnette l'esercizio del potere di controllo sugli organi degli enti locali.

Per quanto riguarda la delibera di surroga dei consiglieri dimissionari, si sottolinea che il sindacato di legittimità spetta esclusivamente al Coreco che, nella specie, non ha esercitato il potere di annullamento conferendo, pertanto, all'atto deliberativo stesso il carattere dell'esecutività, che non può essere ignorato da questa amministrazione.

Relativamente ai possibili profili di carattere penale, si rappresenta che gli stessi vanno denunciati dai soggetti che se ne dichiarano direttamente a conoscenza.

Della vicenda, comunque, la prefettura di Napopli ha informato la procura della Repubblica presso il tribunale di Nola.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)

VOZZI. - *Al Ministro delle finanze.* - Premesso:

che nei comuni della provincia di Potenza in generale e nel comune di Missanello in particolare la SEM spa, concessionaria per il servizio di riscossione dei tributi, invia sistematicamente avvisi di mora nonostante la regolarità dei pagamenti;

che ciò comporta notevoli disagi per i cittadini contribuenti i quali sono costretti a presentare ricorso alla commissione tributaria di primo grado e a subire l'onere dell'acconto previsto dalle norme in vigore,

l'interrogante chiede di sapere se il Governo non ritenga opportuno intervenire al fine di promuovere, in modo efficace, il recupero della credibilità nei confronti delle istituzioni da parte dei cittadini ingiustamente offesi che hanno ancora il senso del dovere verso lo Stato, evitando così il ripetersi di errori tanto grossolani.

(4-03446)

(23 ffebbraio 1995)

RISPOSTA. - Con l'interrogazione cui si risponde l'onorevole interrogante, premesso che nell'ambito della provincia di Potenza, in particolare nel comune di Missanello, la SEM spa, concessionaria del servizio di riscossione dei tributi, invia avvisi di mora, nonostante la regolarità dei pagamenti, chiede di conoscere gli intendimenti del Governo su tale problematica, attesi i gravi disagi lamentati dai contribuenti interessati.

Al riguardo si osserva che la competente direzione regionale delle entrate per la Basilicata ha provveduto ad effettuare una verifica presso la concessionaria in questione al fine di accertare le suddette disfunzioni. Dagli accertamenti effettuati è emerso che nel periodo dal 1990 al 1994 sono stati emessi complessivamente n. 35.432 avvisi di mora di cui n. 424 sono stati notificati a contribuenti che avevano già provveduto al pagamento dei tributi dovuti.

Si è appurato che tale disguido è da ricondurre al fatto che molti pagamenti sono eseguiti a mezzo di conto corrente postale la cui «bollettazione» avviene dopo circa un mese, a causa del rilevante numero di operazioni effettuate e della frequente mancata indicazione, negli appositi moduli, degli elementi necessari ai fini dell'individuazione del contribuente nonchè del codice del tributo. Nell'anno 1994, inoltre, è stato rilevato l'omesso recapito dal Bancoposta conti correnti postali di Bari di un cospicuo numero di versamenti, per un importo di lire 30.901.252, riguardante lo sportello di Senise, comprendente il comune di Missanello, e ciò ha indubbiamente contribuito a determinare il fenomeno di che trattasi.

Una minima parte degli avvisi di mora notificati dopo l'avvenuto pagamento è da attribuirsi ad oggettive difficoltà operative che non consentono il costante aggiornamento dei pagamenti effettuati *medio tempore*: riguardanti gli avvisi di mora già consegnati all'ufficiale della riscossione o al messo notificatore.

Si assicura, ad ogni buon fine, che tale anomalia formerà oggetto, da parte della direzione regionale delle entrate per la Basilicata, di apposita contestazione alla concessionaria SEM spa e che, per il

futuro, questa amministrazione non mancherà di vigilare affinchè i suddetti fenomeni non abbiano più a verificarsi.

Il Ministro delle finanze
FANTOZZI

(26 settembre 1995)

VOZZI, FARDIN, BARRA, SELLITTI. - *Al Ministro della pubblica istruzione.* - Per sapere se il Ministro sia a conoscenza delle istanze avanzate dai commissari di esame di alcune località della Lucania che lamentano l'incongruenza del rimborso spese loro riconosciuto per il trasferimento quotidiano.

In base alla circolare ministeriale del 6 aprile 1995, infatti, tale indennità dovrebbe essere calcolata tenendo conto dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici più veloci per raggiungere la sede di esame; in particolare il compenso per il collegamento Lauria-Senise e Lagonegro-Senise è stato calcolato tenendo conto di un tempo di percorrenza della distanza compresa tra i 60 e i 120 minuti ma senza tener conto degli orari dei collegamenti.

Poichè per il collegamento delle citate località è prevista una sola corsa quotidiana, peraltro fissata nelle ore pomeridiane, e pertanto inutilizzabile per il raggiungimento della sede di esame, gli interroganti chiedono di conoscere quali risposte il Ministro intenda dare alle istanze presentate per il riconoscimento dei maggiori oneri di trasferimento e, soprattutto, se non ritenga di intervenire con una risposta tempestiva in relazione alla esigenza di non compromettere il regolare svolgimento degli esami ma anche di non danneggiare o discriminare ingiustamente i docenti che si trovano nelle situazioni esposte e che non possono sopperire a proprie spese alle carenze dei servizi pubblici di trasporto locale.

(4-05044)

(5 luglio 1995)

RISPOSTA. - In ordine alla interrogazione parlamentare, indicata in oggetto, si fa presente preliminarmente che i criteri per la determinazione delle competenze ai componenti le commissioni d'esami di maturità, con effetto dall'anno scolastico 1994-95, sono state stabilite in applicazione delle disposizioni contenute nell'articolo 23 della legge n. 724 del 1994, la quale ha previsto i compensi forfettari e la non applicabilità delle norme sul trattamento di missione.

Poichè la medesima norma ha fissato in 118 miliardi lo stanziamento complessivo per finanziare le spese per gli esami di maturità, relativi all'anno scolastico 1994-95, le norme contenute nel decreto interministeriale 21 febbraio 1995, n. 60, hanno dovuto tener conto dell'esigenza di rispettare tale limite di spesa.

In un secondo tempo, tuttavia, questo Ministero, al fine di venire incontro ad alcune particolari esigenze di cui ha riconosciuto la manifesta fondatezza, ha approvato alcune modifiche al succitato decreto at-

traverso l'emanazione del decreto interministeriale n. 208 del 15 giugno 1995.

In tale sede è stato, tra l'altro, previsto che, per la determinazione del tempo di percorrenza, si faccia riferimento alla combinazione dei mezzi di linee extra-urbani che consentano di raggiungere giornalmente la sede d'esami in tempo utile per l'inizio delle operazioni d'esame fissato dal calendario dei lavori delle singole commissioni.

È stata inoltre estesa la corresponsione della quota di indennità di trasferta, in proporzione ai giorni di effettiva permanenza, per i componenti di commissione operanti su sedi aggiuntive intercomunali.

A seguito dell'applicazione di tali ulteriori disposizioni si ritiene che numerose situazioni alle quali fanno riferimento le signorie vostre Onorevoli siano state sanate.

Il Ministro della pubblica istruzione
LOMBARDI

(21 settembre 1995)

WILDE. - *Al Ministro dell'interno*. - Premesso:

che in data 30 gennaio 1995 lo scrivente presentava l'interrogazione 4-02980, ancora priva di risposta, relativa all'emanazione di due delibere della giunta comunale di Sirmione (Brescia) (n. 751/94 e n. 752/94) per coprire il posto di vice segretario comunale, funzionario di ottavo livello, non attingendo alla graduatoria ma ricorrendo alla mobilità interna;

che in data 16 giugno 1995, con delibera di giunta n. 350 del comune di Sirmione, si decideva di prorogare il comando temporaneo del dottor Domenico Secolo in qualità di responsabile dell'area amministrativa, con qualifica funzionale di ottavo livello a tutto il 31 dicembre 1995 ed alle medesime condizioni di cui al provvedimento di giunta comunale n. 752/94,

l'interrogante chiede di sapere:

se la mobilità sopra descritta sia regolare rispetto all'apposito regolamento nazionale (*Gazzetta Ufficiale* n. 301 del 27 dicembre 1994) o se si possa configurare l'abuso d'ufficio *ex* articolo 323 del codice penale, modificato dalla legge 26 aprile 1990, n. 86, e se il dottor Secolo possa mantenere due incarichi, con due tipi diversi di responsabilità, e quali siano le motivazioni;

se nella stessa amministrazione comunale ci siano altri possibili candidati che possano partecipare a tale incarico e se il parere tecnico e contabile previsto dalla legge n. 142 del 1990 sia da ritenersi regolare;

se nella pianta organica sia previsto il posto di vice segretario, con quale livello e modalità di assunzione e quale sia il parere della commissione centrale della finanza;

se corrisponda a verità che il dottor Secolo è indagato e sono in corso indagini di polizia relative ad omissioni d'ufficio perpetrate dallo stesso in relazione ad accertamenti relativi al settore urbanistico.

(4-05209)

(13 luglio 1995)

RISPOSTA. - Da accertamenti effettuati dalla competente prefettura risulta che effettivamente l'amministrazione comunale di Sirmione approvò nel 1991 un bando di concorso per la copertura di un posto di vice-segretario riservandosi, ove il vincitore avesse dismesso l'incarico, - come dopo avvenuto - la facoltà di procedere alla nomina dei candidati idonei secondo l'ordine della graduatoria. Successivamente con deliberazione n. 751 del 1994 la giunta comunale ha deciso di non avvalersi della graduatoria del succitato concorso e, con deliberazione n. 752 del 1994, di affidare l'incarico per il temporaneo esercizio delle funzioni ad un funzionario amministrativo addetto al settore della vigilanza urbana.

Con delibera di giunta n. 350 del 16 giugno 1995, divenuta esecutiva il 10 luglio 1995, tale incarico è stato prorogato al 31 dicembre 1995.

Ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica n. 487 del 9 maggio 1994 le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di diciotto mesi dalla data della pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*, per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito.

La disposizione attribuisce agli enti locali la facoltà di non utilizzare la graudatoria per la copertura dei posti, facoltà di cui si è avvalsa l'amministrazione in questione.

Peraltro, l'ente, non essendo strutturalmente deficitario, ai sensi dell'articolo 45 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, non è sottoposto ai controlli centrali, previsti dalla vigente normativa sulle piante organiche, da parte della Commissione centrale organici enti locali, presso questo Ministero.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(2 ottobre 1995)

XIUMÈ. - *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno, della difesa e di grazia e giustizia.* - Per sapere se non ritengano che siano chiariti al più presto i retroscena e le responsabilità che si celano dietro il suicidio del maresciallo dei carabinieri Antonino Lombardo che pesa come un macigno sulla credibilità di uomini e di istituzioni dell'Italia di oggi.

(4-03579)

(7 marzo 1995)

RISPOSTA. - Sul tragico episodio segnalato dall'onorevole interrogante, già esaminato nel corso del dibattito svolto il 24 marzo scorso davanti all'Assemblea della Camera dei deputati, sono tuttora in atto indagini da parte della competente autorità giudiziaria.

Il Ministro dell'interno
CORONAS

(29 settembre 1995)